

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 3 marzo 1999

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 41. Sentenza 22-25 febbraio 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposta di registro - Esclusione della prova contraria diretta a superare la presunzione di liberalità dei trasferimenti immobiliari posti in essere tra coniugi - Irragionevolezza - Lesione del principio di eguaglianza e di quello della capacità contributiva - Illegittimità costituzionale.

(D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 26, primo comma) Pag. 11

N. 42. Sentenza 22-25 febbraio 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Figli infraventiseienni iscritti all'università - Diritto alla quota di pensione di reversibilità del genitore defunto - Subordinazione alla mancanza di un lavoro retribuito oltre al requisito della vivenza a carico - Riferimento alle sentenze della Corte n. 145/1987, n. 274, del 1993 e 406 del 1994 - Erroneità dei presupposti da cui muove il giudice *a quo* - Non fondatezza ai sensi di cui in motivazione.

(Legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 22).

(Cost., artt. 3, 4, 34, 35, 36 e 38) » 15

N. 43. Ordinanza 22-25 febbraio 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Esecuzione forzata - Valutazione di edificabilità delle aree ai fini della determinazione della indennità di esproprio - Questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 261 del 1997 - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, commi 3 e 4, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359).

(Cost., art. 42, terzo comma) » 18

N. 44. Ordinanza 22-25 febbraio 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Magistrati - Allineamento stipendiale - Analoghe questioni già dichiarate non fondate dalla Corte (vedi sentenza n. 6 del 1994, ordinanze nn. 105, e 394 del 1994 e nn. 40 e 523 del 1995) - Statuizione di disciplina retroattiva di carattere sostanziale non incidente sulla tutela giurisdizionale - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 7, convertito, con modificazione, nella legge 14 novembre 1992, n. 438).

(Cost., artt. 3, 24, 36, 97 e 113)

Pag. 20

N. 45. Ordinanza 22-25 febbraio 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Decisione sul reclamo proposto dal detenuto contro il rigetto dell'istanza di permesso premio - Mancanza di garanzie proprie della giurisdizione nel procedimento di decisione - Prospettazione della questione sulla base di una interpretazione delle norme denunciate diversa da quella seguita dal giudice rimettente e già applicata nel procedimento principale - Manifesta inammissibilità.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 236, comma 2; legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 30-bis, quarto comma, e 30-ter, settimo comma).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 27, terzo comma)

» 22

N. 46. Ordinanza 22-25 febbraio 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Contenzioso - Esperibilità della azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo - Omessa previsione - Norma dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 132 del 1998 - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, art. 20, ultimo comma).

(Cost., artt. 24 e 113)

» 24

N. 47. Ordinanza 22-25 febbraio 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Avvocato e procuratore - Unificazione delle categorie degli avvocati e dei procuratori legali - *Ius superveniens*: legge 24 febbraio 1997, n. 27 - Esigenza di nuova valutazione circa la rilevanza della questione da parte del giudice rimettente - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(R.D.-L. 27 novembre 1933, n. 1578, artt. 4, 5 e 6, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36, come modificati dalla legge 24 luglio 1985, n. 406)

» 25

N. 48. Ordinanza 22-25 febbraio 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Assicurazione - Liquidazione coatta dell'impresa assicuratrice - Opponibilità delle pronunce giurisdizionali relative - Criteri - Erroneità dell'interpretazione della norma come prospettata dal giudice *a quo* - Esigenza di prosecuzione del giudizio per il risarcimento dei danni, nonostante la messa in liquidazione dell'impresa assicuratrice, in deroga al generale divieto di azioni individuali nei confronti delle imprese in liquidazione coatta amministrativa - Manifesta infondatezza.

(Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 25, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24)

Pag. 26

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 80. Ordinanza tribunale amministrativo regionale per la Lombardia del 20 ottobre 1998.

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Edilizia residenziale pubblica - Regione Lombardia - Decadenza dell'assegnazione di alloggio del titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento su uno o più alloggi o immobili, ovunque ubicati, produttivi di reddito pari all'ammontare del canone di locazione determinato ai sensi della legge n. 392/1978 - Violazione dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia - Ingiustificata discriminazione degli assegnatari di alloggio in base alla provenienza dei redditi - Eccedenza dai limiti della competenza regionale - Riproposizione parziale di questione oggetto della ordinanza della Corte costituzionale n. 402/1997.

[Legge regione Lombardia, 5 dicembre 1983, n. 91, artt. 2, primo comma, lett. d); n. 91, e 22, primo comma lett. e)].

(Cost., artt. 3, 117 e 118) » 29

N. 81. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 febbraio 1999) del 4 aprile 1998.

Imposta sui redditi delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Liquidazione delle imposte dovute, in base alle dichiarazioni dei contribuenti - Termine posto all'Amministrazione finanziaria per l'attivazione della relativa procedura - qualificazione di tale termine, mediante norma interpretativa, come ordinatorio, non comportante decadenza - Irragionevolezza - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di difesa - Violazione del principio di irretroattività di norme punitive - Incidenza sul principio di imparzialità e buon andamento della p.a.

Imposta sui redditi delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Liquidazione delle imposte dovute, in base alle dichiarazioni dei contribuenti - Procedura - Cartella di pagamento - Asserita natura di «atto cumulativo di accertamento o rettifica e di riscossione», nonché di atto recettizio - Conseguente necessità che tale atto contenga la firma dell'organo competente della p.a. e la dovuta motivazione - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio di buon andamento della p.a.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 36-bis, n. 602 e 26; legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 28).

(Cost., artt. 3, 24, 25 e 97) » 31

- N. 82. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Toscana (pervenuta alla Corte costituzionale l'8 febbraio 1999) del 5 febbraio 1997.

Sicurezza pubblica - Facoltà di porto d'armi senza licenza per i magistrati dell'ordine giudiziario anche se temporaneamente collocati fuori ruolo - Mancata previsione di analoga facoltà per i magistrati amministrativi, della Corte dei conti e dei tribunali militari e per gli avvocati dello Stato - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Violazione del principio dell'unità della funzione giurisdizionale e dell'equiparazione, ai fini giuridici, di tutte le magistrature e dell'Avvocatura dello Stato.

(Legge 21 febbraio 1990, (recte: 36) n. 35, art. 7, comma 1).

(Cost., artt. 3, 102, 103 e 136) Pag. 43

- N. 83. Ordinanza del tribunale di Milano del 4 dicembre 1998.

Procedimento civile - Astensione e ricsuzione del giudice - Giudice istruttore che, esaurita l'istruzione, abbia deciso sull'istanza di parte, ex art. 186-*quater* cod. proc. civ. (nella specie: abbia condannato il resistente al pagamento, in favore della controparte, di una somma di denaro e delle spese processuali) - Obbligo di astensione - Mancata previsione - Lesione del diritto di azione e di difesa - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 326/1997 e 341/1998.

(C.P.C., art. 51, comma 1, n. 4).

(Cost., art. 24) » 46

- N. 84. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 7 febbraio 1998.

Servizio militare - Obiezione di coscienza - Reato di rifiuto di prestare servizio militare per motivi di coscienza - Lamentata soggezione alla giurisdizione ordinaria anziché a quella militare - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per ogni «altro reato militare commesso da appartenenti alle forze armate», in particolare rispetto al reato di mancanza alla chiamata - Irragionevolezza - Violazione del principio di eguaglianza - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

(Legge 8 luglio 1998, n. 230, art. 14, comma 3).

(Cost., artt. 3, 25 e 103) » 48

- N. 85. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 7 ottobre 1998.

Servizio militare - Obiezione di coscienza - Reato di rifiuto di prestare servizio militare per motivi di coscienza - Lamentata soggezione alla giurisdizione ordinaria anziché a quella militare - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per ogni «altro reato militare commesso da appartenenti alle forze armate», in particolare rispetto al reato di mancanza alla chiamata - Irragionevolezza - Violazione del principio di eguaglianza - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

(Legge 8 luglio 1998, n. 230, art. 14, comma 3).

(Cost., artt. 3, 25 e 103) » 51

N. 86. Ordinanza del pretore di Trento, sezione distaccata di Cles del 30 novembre 1998.

Poste e telecomunicazioni - Ente Poste italiane - Dipendenti assunti con contratto a tempo determinato - Trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, così come previsto dalla precedente disciplina - Esclusione - Irragionevolezza - Violazione del principio di eguaglianza sotto i profili della disparità di trattamento dei lavoratori dell'Ente Poste italiane sia rispetto a coloro che abbiano usufruito del beneficio sia rispetto ai lavoratori del settore privato - Lesione della tutela del diritto al lavoro e della libertà dell'iniziativa economica privata.

(D.-L. 1° ottobre 1996, n. 510, art. 9, comma 21, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608).

(Cost., artt. 3 e 41)

Pag. 52

N. 87. Ordinanza del pretore di Trento, sezione distaccata di Cles del 30 novembre 1998.

Poste e telecomunicazioni - Ente Poste italiane - Dipendenti assunti con contratto a tempo determinato - Trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, così come previsto dalla precedente disciplina - Esclusione - Irragionevolezza - Violazione del principio di eguaglianza sotto i profili della disparità di trattamento dei lavoratori dell'Ente Poste italiane sia rispetto a coloro che abbiano usufruito del beneficio sia rispetto ai lavoratori del settore privato - Lesione della tutela del diritto al lavoro e della libertà dell'iniziativa economica privata.

(D.-L. 1° ottobre 1996, n. 510, art. 9, comma 21, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608).

(Cost., artt. 3 e 41)

» 53

N. 88. Ordinanza del pretore di Trento, sezione distaccata di Cles del 30 novembre 1998.

Poste e telecomunicazioni - Ente Poste italiane - Dipendenti assunti con contratto a tempo determinato - Trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, così come previsto dalla precedente disciplina - Esclusione - Irragionevolezza - Violazione del principio di eguaglianza sotto i profili della disparità di trattamento dei lavoratori dell'Ente Poste italiane sia rispetto a coloro che abbiano usufruito del beneficio sia rispetto ai lavoratori del settore privato - Lesione della tutela del diritto al lavoro e della libertà dell'iniziativa economica privata.

(D.-L. 1° ottobre 1996, n. 510, art. 9, comma 21, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608).

(Cost., artt. 3 e 41)

» 53

- N. 89. Ordinanza del pretore di Trento, sezione distaccata di Cles del 30 novembre 1998.

Poste e telecomunicazioni - Ente Poste italiane - Dipendenti assunti con contratto a tempo determinato - Trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, così come previsto dalla precedente disciplina - Esclusione - Irragionevolezza - Violazione del principio di eguaglianza sotto i profili della disparità di trattamento dei lavoratori dell'Ente Poste italiane sia rispetto a coloro che abbiano usufruito del beneficio sia rispetto ai lavoratori del settore privato - Lesione della tutela del diritto al lavoro e della libertà dell'iniziativa economica privata.

(D.-L. 1° ottobre 1996, n. 510, art. 9, comma 21, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608).

(Cost., artt. 3 e 41)

Pag. 54

- N. 90. Ordinanza del pretore di Trento, sezione distaccata di Cles del 30 novembre 1998.

Poste e telecomunicazioni - Ente Poste italiane - Dipendenti assunti con contratto a tempo determinato - Trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, così come previsto dalla precedente disciplina - Esclusione - Irragionevolezza - Violazione del principio di eguaglianza sotto i profili della disparità di trattamento dei lavoratori dell'Ente Poste italiane sia rispetto a coloro che abbiano usufruito del beneficio sia rispetto ai lavoratori del settore privato - Lesione della tutela del diritto al lavoro e della libertà dell'iniziativa economica privata.

(D.-L. 1° ottobre 1996, n. 510, art. 9, comma 21, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608).

(Cost., artt. 3 e 41)

» 54

- N. 91. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Torino (pervenuta alla Corte costituzionale l'8 febbraio 1999) del 4 febbraio 1998.

Imposta sui redditi delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Liquidazione delle imposte dovute, in base alle dichiarazioni dei contribuenti - Termine posto all'Amministrazione finanziaria per l'attivazione della relativa procedura - Qualificazione di tale termine, mediante norma interpretativa, come ordinario, non comportante decadenza - Irragionevolezza - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di azione - Incidenza sul principio della capacità contributiva - Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e dei principi posti per l'esercizio della funzione giurisdizionale.

(Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 28).

(Cost., artt. 3, 24, 53, 97 e 101)

» 55

- N. 92. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Torino (pervenuta alla Corte costituzionale l'8 febbraio 1999) del 27 marzo 1998.

Imposta sui redditi delle persone fisiche (I.R.PE.F.) - Liquidazione delle imposte dovute, in base alle dichiarazioni dei contribuenti - Termine posto all'Amministrazione finanziaria per l'attivazione della relativa procedura - Qualificazione di tale termine, mediante norma interpretativa, come ordinatorio, non comportante decadenza - Irragionevolezza - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di azione - Incidenza sul principio della capacità contributiva - Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e dei principi posti per l'esercizio della funzione giurisdizionale.

(Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 28).

(Cost., artt. 3, 24, 53, 97 e 101)

Pag. 58

- N. 93. Ordinanza del pretore di Firenze del 21 dicembre 1998.

Processo penale - Procedimento per decreto - Richiesta di emissione del decreto penale di condanna - Necessità, a pena di nullità, della richiesta e degli atti conseguenti, di previo invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoga - Incidenza sul diritto di difesa.

(Legge 16 luglio 1997, n. 234, art. 2; c.p.p. 1988, art. 459).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 59

- N. 94. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (pervenuta alla Corte costituzionale l'8 febbraio 1999) del 7 maggio 1998.

Impiego pubblico - Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale a domanda dell'interessato (nella specie, dirigente sanitario) - Mancata previsione della facoltà dell'Amministrazione di reiezione della domanda in presenza di grave pregiudizio alla propria funzionalità - Irragionevolezza - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 57 e 58).

(Cost., artt. 3 e 97)

» 61

- N. 95. Ordinanza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale della regione siciliana del 7 ottobre 1998.

Pensioni - Dirigenti della Polizia di Stato - Computo della base pensionabile - Prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di servizio eseguite in osservanza della obbligatoria articolazione dei turni di lavoro - Previsto compenso come lavoro straordinario - Conseguente esclusione dalla base pensionabile - Irragionevolezza e disparità di trattamento della esclusione dalla retribuzione pensionabile di prestazioni obbligatorie per un lasso di tempo molto lungo ed in assenza di imprevedibili ed occasionali esigenze di servizio.

(Legge 1° aprile 1981, n. 121, art. 63, terzo comma).

(Cost., art. 3)

» 65

N. 96. Ordinanza della Corte d'appello di Napoli del 13 novembre 1998.

Processo penale - Dibattimento - Partecipazione a distanza di detenuto sottoposto alle misure di cui all'art. 41bis, legge n. 354/1975 - Conseguente preclusione della presenza del detenuto in aula - Lesione del diritto di difesa - Disparità di trattamento tra imputati.

(Legge 7 gennaio 1998, n. 11, art. 1 e seguenti).

(Cost., artt. 3 e 24)

Pag. 67

N. 97. Ordinanza del pretore di Palermo del 24 ottobre 1998.

Circolazione stradale - Violazioni comportanti l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria - Ricorso al prefetto - Ingunzione, da parte del prefetto, in caso di ritenuta fondatezza dell'accertamento, di pagamento di somma non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione - Lesione del principio di eguaglianza - Lesione del principio di buon andamento della p.a. - Incidenza sul diritto di azione - Riferimento alle decisioni della Corte costituzionale nn. 306/1998, 67 e 350/1994.

In subordine: Circolazione stradale - Violazioni comportanti l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria - Ordinanza-ingunzione del prefetto, di pagamento di tale sanzione - Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria - Possibilità, per il giudice, di ridurre la sanzione irrogata al di sotto del limite previsto come vincolante per l'amministrazione, dall'art. 204 codice stradale - Irragionevolezza - Violazione del diritto di azione - Lesione del principio di buon andamento della p.a. - Incidenza sul diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti della p.a.

(Nuovo codice della strada artt. 204, combinata disparità 195 e 205 combinata disparità.

(Cost., artt. 3, 24, primo comma, 97, primo comma e 113)

» 69

N. 98. Ordinanza del pretore di Venezia del 1° dicembre 1998.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Ratei di rendita INAIL per malattia professionale percepiti indebitamente - Ripetibilità dell'indebito concernente periodi anteriori al 1° gennaio 1996 a carico di percettori di reddito superiore a L. 16.000.000 annue - Disparità di trattamento di situazioni analoghe - Incidenza sulla garanzia previdenziale.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 260 e 261).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 73

N. 99. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 7 ottobre 1998.

Servizio militare - Obiezione di coscienza - Reato di rifiuto di prestare servizio militare per motivi di coscienza - Lamentata soggezione alla giurisdizione ordinaria anziché a quella militare - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per ogni «altro reato militare commesso da appartenenti alle forze armate», in particolare rispetto al reato di mancanza alla chiamata - Irragionevolezza - Violazione del principio di eguaglianza - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

(Legge 8 luglio 1998, n. 230, art. 14, comma 3).

(Cost., artt. 3, 25 e 103)

» 75

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 41

Sentenza 22-25 febbraio 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposta di registro - Esclusione della prova contraria diretta a superare la presunzione di liberalità dei trasferimenti immobiliari posti in essere tra coniugi - Irragionevolezza - Lesione del principio di eguaglianza e di quello della capacità contributiva - Illegittimità costituzionale.

(D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 26, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:, dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI giudice, prof. Francesco GUIZZI; prof. Cesare MIRABELLI; prof. Fernando SANTOSUOSSO; avv. Massimo VARI; dott. Cesare RUPERTO; dott. Riccardo CHIEPPA; prof. - Gustavo ZAGREBELSKY; prof. Valerio ONIDA; prof. Carlo MEZZANOTTE; avv. Fernanda CONTRI; prof. Guido NEPPI MODONA; prof. Piero Alberto CAPOTOSTI; prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma primo, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 19 novembre 1996 dalla Commissione tributaria regionale di Torino sul ricorso proposto dall'Ufficio del Registro di Torino contro Bilanzuoli Antonietta, iscritta al n. 514 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1998 il giudice relatore Fernanda Conti.

RITENUTO IN FATTO

1. — Nel corso di un procedimento conseguente all'impugnazione, da parte dell'Ufficio del Registro di Torino, della decisione della Commissione tributaria di primo grado, la Commissione tributaria regionale di Torino, con ordinanza emessa il 19 novembre 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma primo, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), il quale dispone che «I trasferimenti immobiliari, escluse le permutate aventi per oggetto immobili ma fino a concorrenza del minore dei valori permutati, posti in essere tra coniugi ovvero tra parenti in linea retta o che tali siano considerati ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni si presumono donazioni, con esclusione della prova contraria, se l'ammontare complessivo dell'imposta di registro e di ogni altra imposta dovuta per il trasferimento, anche se richiesta successivamente alla

registrazione, risulta inferiore a quello delle imposte applicabili in caso di trasferimento a titolo gratuito, al netto delle detrazioni spettanti»; la detta questione è stata sollevata riguardo all'inciso «con esclusione della prova contraria» nel caso di trasferimento posto in essere tra coniugi.

Il giudice rimettente espone anzitutto in fatto: che in sede di registrazione di un contratto di compravendita della quota di comproprietà di un immobile, stipulato da coniugi legalmente separati, l'Ufficio del Registro di Torino aveva richiesto il pagamento dell'imposta sulle donazioni (anziché di quella dovuta per i trasferimenti a titolo oneroso) e l'INVIM per intero (anziché a tassazione agevolata, trattandosi di immobile destinato ad abitazione non di lusso); che la venditrice, affermando di essere legalmente separata dal coniuge, in forza di provvedimento di omologazione emesso dal Tribunale di Torino, aveva proposto ricorso, essendo risultata vana l'istanza di rimborso dell'eccedenza corrisposta; che la Commissione tributaria di primo grado di Torino aveva accolto il ricorso della parte venditrice, ritenendo che la presunzione di liberalità dovesse valere per i soli coniugi conviventi, non anche per quelli separati; che avverso tale pronuncia aveva interposto appello l'Ufficio del Registro, sostenendo che la presunzione di liberalità viene meno soltanto con la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non già con la mera separazione personale dei coniugi.

Il giudice *a quo*, dopo aver osservato che la norma in oggetto configura una presunzione *iuris et de iure* in ordine alla qualificazione giuridica del contratto stipulato fra coniugi — presunzione connessa a fatti estrinseci al negozio, e precisamente alla misura dell'imposta applicabile — afferma che detta presunzione, contro la quale non è ammessa prova contraria, determina un trattamento peggiore dei coniugi che pongono in essere un contratto di compravendita rispetto alle parti stipulanti il medesimo contratto, che non siano legate da vincolo di coniugio: mentre per queste ultime la qualificazione giuridica del negozio stipulato si opera in base alle regole civilistiche, a norma dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, per i coniugi, invece, la qualificazione deriva dall'esito della tassazione; inoltre, mentre le ordinarie parti stipulanti possono liberamente provare la natura del contratto oggetto di tassazione, ai coniugi è invece preclusa ogni prova al riguardo.

Il rimettente afferma poi che tale disciplina confligge con quella del regime patrimoniale tra coniugi, la quale, relativamente alla separazione dei beni, non prevede alcun trattamento differenziato dei coniugi rispetto alle normali parti contrattuali.

Ad avviso del rimettente, la norma censurata, nel precludere ogni prova contraria per superare la presunzione di liberalità, si appalesa irragionevole ed è quindi in contrasto con il principio di eguaglianza.

Osserva, ancora, il giudice *a quo* che la sottoposizione dell'atto alla maggiore tassazione, pur restando immutati gli elementi oggettivi costituenti la base imponibile, deriva non già da una maggiore capacità contributiva, bensì da una qualità personale delle parti — quella di coniugi — che è di per sé insignificante sotto il profilo della capacità contributiva; pertanto, la norma in questione postula, soltanto sulla base di una qualità soggettiva dei contraenti, una speciale capacità contributiva, anche se questa non sussiste, ed impedisce la prova diretta a dimostrarne l'insussistenza; da ciò sorge il contrasto della norma con il principio della capacità contributiva, che viene desunta da un elemento — la qualità di coniugi — inidoneo a dimostrarla.

In ordine al requisito della rilevanza della questione sollevata, osserva il giudice tributario che la parte venditrice ha offerto la prova della effettività della compravendita, con particolare riguardo al pagamento reale del prezzo, e che tale prova sarebbe del tutto irrilevante, qualora si dovesse applicare la norma censurata.

2. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione.

Osserva la difesa erariale che la presunzione di liberalità per i trasferimenti immobiliari tra coniugi e tra parenti in linea retta non contrasta con il principio di eguaglianza, in quanto, sulla base dell'*id quod plerumque accidit*, i rapporti tra di essi intercorrenti e la comunanza di vita e di interessi che lega i medesimi non sono paragonabili a quelli tra altri soggetti. Né può ritenersi irragionevole l'esclusione della prova contraria, in quanto la particolarità dei citati rapporti renderebbe agevole la preconstituzione della prova dell'onerosità del trasferimento, anche se l'onerosità non vi sia stata. L'assolutezza della presunzione deve quindi dirsi ragionevole, poiché, altrimenti, essa rimarrebbe inoperante.

Ad avviso dell'Avvocatura è del pari insussistente la pretesa violazione del principio di capacità contributiva. Poiché è legittimo ritenere che i trasferimenti immobiliari tra i soggetti considerati dalla norma avvengono senza un reale ed effettivo corrispettivo, consegue necessariamente da ciò che la capacità contributiva manifestata dall'atto è quella delle donazioni, non già quella dei trasferimenti onerosi.

Afferma poi la difesa erariale che, contrariamente all'assunto del rimettente, il rapporto di coniugio o di parentela in linea retta non è indifferente ai fini della capacità contributiva, poiché è proprio in relazione a quel rapporto che la norma ricollega l'assenza di corrispettivo, misurando in tal modo la capacità contributiva sulla base dell'arricchimento che deriva da un trasferimento senza corrispettivo.

La giurisprudenza della Corte — prosegue l'Avvocatura — ha del resto più volte riconosciuto la legittimità delle presunzioni tributarie, purché fondate su criteri ragionevoli e sempre che non si risolvano in una base fittizia dell'imposizione. E tali caratteristiche devono riconoscersi nella presunzione in esame, in quanto l'assenza di corrispettivo nei trasferimenti considerati dalla norma è del tutto ragionevole, sì che la conseguente maggiore imposizione risponde a criteri di razionalità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. — La Commissione tributaria regionale di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma primo, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui esclude la prova contraria della presunzione di liberalità dei trasferimenti immobiliari posti in essere tra coniugi, la quale opera se l'ammontare complessivo dell'imposta di registro e di ogni altra imposta dovuta per il trasferimento risulta inferiore a quello delle imposte applicabili in caso di trasferimento a titolo gratuito, al netto delle detrazioni spettanti.

Ad avviso del giudice *a quo*, la norma censurata sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza, in quanto i coniugi, che abbiano stipulato un contratto di compravendita, sottoposto in sede di registrazione all'imposizione propria delle donazioni, trovano preclusa l'ammissibilità della prova in ordine all'effettiva natura onerosa del negozio, la cui qualificazione giuridica, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro o di quella dell'imposta di donazione, deriva dall'esito di un elementare esame comparativo del diverso peso fiscale: essi coniugi subiscono, quindi, un trattamento peggiore rispetto a parti stipulanti il medesimo contratto ma non legate da vincolo di coniugio; sarebbe altresì violato il principio della capacità contributiva, poiché la maggiore tassazione cui è assoggettato l'atto è correlata unicamente ad una qualità personale delle parti, alle quali è inibita la prova della insussistenza di una maggiore capacità contributiva.

2. — La questione è fondata.

La presunzione di liberalità era già prevista dall'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90 (Modificazioni delle imposte sulle successioni e sulle donazioni), il quale, al primo comma, stabiliva che «le trasmissioni di immobili a titolo oneroso tra parenti entro il terzo grado si presumono liberalità e come tali sono soggette alla imposta quando la provenienza del prezzo pagato non viene dimostrata in base a titoli aventi data certa ai sensi del Codice civile, e sempre che la imposta di trasferimento a titolo oneroso risulti inferiore a quella stabilita per i trasferimenti a titolo gratuito». Benché la *ratio* della norma fosse sostanzialmente identica a quella che ha ispirato la disposizione oggi censurata, tuttavia il legislatore dell'epoca preferì porre una presunzione *iuris tantum* consentendo alle parti la possibilità di offrire prova contraria e indicando i mezzi ritenuti a tal fine idonei.

Le caratteristiche della citata presunzione indussero questa Corte, con la sentenza n. 99 del 1968, a ritenere che tale norma si sottraesse alle censure di illegittimità costituzionale, mosse sotto il duplice profilo della violazione del principio di eguaglianza e di quello di capacità contributiva, rilevandosi che il fondamento — non irragionevole — della presunzione riposava da un lato sul fatto di comune esperienza che fra parenti di un certo grado gli immobili vengono trasferiti a titolo gratuito e dall'altro sulla notevole differenza della imposizione fiscale tra gli atti di donazione e quelli di compravendita, tale da indurre le parti a simulare un atto di contenuto diverso, allo scopo di pagare una imposta minore. Si affermò quindi che la norma rispondeva ad innegabili esigenze fiscali e che appariva corretto il sistema adottato dal legislatore di creare una presunzione *iuris tantum* suscettibile di prova contraria.

La presunzione di liberalità fu poi radicalmente trasformata dall'art. 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), che, oltre a limitarla ai parenti in linea retta, introdusse un regime più rigoroso, escludendo la possibilità di offrire prova contraria.

Caduto *medio tempore* il divieto di donazione tra coniugi, attraverso la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 781 del codice civile, pronunciata da questa Corte con sentenza n. 91 del 1973, alla disciplina della

presunzione di liberalità furono apportate ulteriori modifiche con l'emanazione del d.P.R. n. 131 del 1986, il cui articolo 26, in questa sede censurato, ne estese l'ambito di applicazione ai trasferimenti immobiliari intervenuti tra coniugi, confermando l'esclusione della prova contraria.

3. — La norma impugnata, avente il chiaro fine di impedire operazioni di elusione fiscale, così da assicurare all'erario il più alto gettito tra quelli rispettivamente offerti dall'applicazione della normativa tributaria in tema di trasferimenti a titolo oneroso e di trasferimenti a titolo gratuito, pone la presunzione che i trasferimenti immobiliari tra coniugi sono considerati donazioni, e assoggetta quindi tali atti al corrispondente regime, allorché l'ammontare complessivo dell'imposta di registro e di ogni altra imposta dovuta per il trasferimento risulti inferiore a quello delle imposte applicabili in caso di trasferimento a titolo gratuito, al netto delle detrazioni spettanti. Alla base della predetta presunzione sta la valutazione del legislatore, fondata sul principio dell'*id quod plerumque accidit* secondo cui il vincolo di coniugio è sempre di per sé indice dell'assenza di onerosità, tanto da non essere consentita la prova contraria.

L'analisi della ragionevolezza di tale valutazione è demandata dal rimettente a questa Corte, cui spetta altresì il compito di accertare se la indicata previsione normativa si ponga o meno in contrasto con il principio costituzionale di capacità contributiva.

Ora, quantunque possa senz'altro convenirsi, per dettato di comune esperienza, che frequentemente, ma non sempre, i trasferimenti immobiliari tra coniugi intervengono a titolo gratuito, tuttavia questa affermazione non risolve la questione, poiché è agevole formulare ipotesi nelle quali l'onerosità del trasferimento immobiliare è certa, in quanto direttamente discendente da una particolare situazione delle relazioni personali tra i coniugi. È, a tal fine, sufficiente considerare i casi in cui il vincolo coniugale, non ancora reciso, abbia subito un forte allentamento per effetto di separazione legale, come nella fattispecie prospettata dal giudice *a quo* o anche in conseguenza di mera separazione di fatto, che, essendo stata causata da seria controversia, si prolunghi per tempi apprezzabili. Nei casi appena esposti, è subito evidente che i coniugi possono assumere la veste di parti che avvengono ad un assetto dei propri interessi economici mediante la stipulazione di negozi giuridici nei quali, essendo assente ogni funzione di liberalità, prevalgono ragioni che consistono nella volontà di esaurire rapporti collegati a situazioni familiari ormai compromesse.

Le citate esemplificazioni non assumono peraltro rilevanza soltanto sociologica, poiché il dato fattuale, rappresentato dal consistente numero delle separazioni tra coniugi, le quali vengono regolate dal lato patrimoniale mediante attribuzioni a carattere oneroso, incide direttamente sulla rispondenza della norma all'*id quod plerumque accidit*. A ciò deve aggiungersi che l'acquisizione di un'autonoma capacità economica da parte di ciascuno dei coniugi, anche al di fuori delle sopra formulate ipotesi di separazione, ha comunque determinato un notevole mutamento nei rapporti patrimoniali tra i medesimi, sì che il trasferimento a titolo oneroso di un bene immobile o di una quota indivisa di esso o di un diritto reale parziario da un coniuge all'altro in costanza di matrimonio non costituisce più evento del tutto eccezionale.

E allora non può negarsi come l'esclusione della prova diretta alla dimostrazione della onerosità del trasferimento si traduca inevitabilmente in un assioma che non trova più riscontro nella realtà. Onde, il rigore di una norma che — venuti meno i presupposti che la giustificavano — reputa irrefutabili ed insuscettibili di prova contraria le presunzioni configurate, mostra per ciò solo il proprio limite: la non ragionevolezza.

La disposizione normativa in esame, il cui fondamento riposa su interpretazioni delle vicende sociali che possono in fatto rivelarsi fallaci, in quanto divergenti dagli accadimenti della quotidianità, è dunque non solo irragionevole, ma anche lesiva del principio oltre che di eguaglianza anche di capacità contributiva, poiché essa sottopone gli atti di trasferimento immobiliare tra coniugi ad una tassazione più elevata non già in ragione della concreta manifestazione di maggiore capacità contributiva, bensì in funzione della mera qualità soggettiva delle parti contraenti, senza che alle medesime sia consentito offrire la prova della vera natura del negozio giuridico stipulato.

Deve quindi dichiararsi l'illegittimità costituzionale della norma censurata, limitatamente all'esclusione della prova contraria relativa alla presunzione di liberalità dei trasferimenti immobiliari.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma primo, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui esclude la prova contraria diretta a superare la presunzione di liberalità dei trasferimenti immobiliari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

99C0166

N. 42

Sentenza 22-25 febbraio 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Figli infraventiseienni iscritti all'università - Diritto alla quota di pensione di reversibilità del genitore defunto - Subordinazione alla mancanza di un lavoro retribuito oltre al requisito della vivenza a carico - Riferimento alle sentenze della Corte n. 145/1987, n. 274, del 1993 e 406 del 1994 - Erroneità dei presupposti da cui muove il giudice *a quo* - Non fondatezza ai sensi di cui in motivazione.

(Legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 22).

(Cost., artt. 3, 4, 34, 35, 36 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:, dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI giudice, prof. Francesco GUIZZI; prof. Cesare MIRABELLI; prof. Fernando SANTOSUOSSO; avv. Massimo VARI; dott. Cesare RUPERTO; dott. Riccardo CHIEPPA; prof. - Valerio ONIDA; prof. Carlo MEZZANOTTE; avv. Fernanda CONTRI; prof. Guido NEPPI MODONA; prof. Piero Alberto CAPOTOSTI; prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1997 dal pretore di Parma sul ricorso proposto da Mezzi Gaia contro l'INPS iscritta al n. 531 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di costituzione dell'INPS;

Udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1999 il giudice relatore Fernando Santosuosso;

Udito l'avvocato Carlo De Angelis per l'INPS.

RITENUTO IN FATTO

1. — Nel corso di una controversia in materia previdenziale promossa per il riconoscimento del diritto alla quota di pensione di riversibilità per una figlia convivente, studentessa universitaria, il pretore di Parma, in fun-

zione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), in riferimento agli artt. 3, 4, 34, 35, 36 e 38 della Costituzione.

Osserva il giudice *a quo* che la figlia della ricorrente, durante il periodo quadriennale nel quale era regolarmente iscritta al corso di laurea in lettere e filosofia, aveva svolto per un giorno alla settimana un'attività lavorativa, percependo un reddito netto di circa duecentocinquantamila lire mensili. In conseguenza della titolarità di tale reddito l'INPS non aveva erogato la quota del 20 per cento della pensione di reversibilità spettante alla giovane in conseguenza della morte del padre, poiché la norma impugnata pone come condizioni per il godimento di tale prestazione previdenziale l'essere a carico del genitore al momento del decesso e la mancata prestazione di un lavoro retribuito.

Ad avviso del rimettente la norma impugnata non consente alcuna interpretazione diversa da quella che porterebbe, nel caso specifico, al rigetto del ricorso; tale interpretazione, però, confligge con gli evocati parametri costituzionali. La rigidità della previsione, infatti, non consentendo alcun margine di prova in ordine all'effettiva consistenza del reddito di cui si dispone, viola il principio di eguaglianza, perché discrimina i possessori di reddito da lavoro rispetto ai titolari di redditi diversi (per esempio, da patrimonio), ostacola il diritto agli studi, lede gli artt. 4 e 35 della Costituzione, perché finisce col negare agli studenti il diritto al lavoro, e viola anche l'art. 38 della Costituzione, perché non tutela adeguatamente i superstiti che non sono in grado di procurarsi i mezzi necessari per mantenersi.

Il Pretore, quindi, ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma in esame, quanto meno nella parte in cui non consente di dimostrare che la percezione del reddito non ostacola, in realtà, l'effettivo adempimento degli obblighi di studio.

2. — Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata.

L'ente previdenziale ha osservato, a sostegno delle proprie conclusioni, che una questione identica a quella odierna è già stata dichiarata inammissibile con la sentenza n. 926 del 1988; in quell'occasione si disse che la determinazione dei limiti di reddito idonei a far venire meno lo stato di bisogno deve essere stabilita dal legislatore, e una simile motivazione può adattarsi perfettamente anche nella sede attuale.

In prossimità dell'udienza l'INPS ha depositato una memoria modificando, almeno in parte, le conclusioni in precedenza rassegnate.

Osserva l'ente previdenziale che la norma impugnata richiede, per il riconoscimento del diritto alla quota di pensione di reversibilità, la sussistenza di due requisiti, ossia quello della vivenza a carico e quello della mancanza di un lavoro retribuito. Nel caso specifico è necessario interpretare il senso dell'espressione «*lavoro retribuito*» utilizzata dal legislatore, e ciò anche alla luce della sentenza n. 406 del 1994 di questa Corte, secondo la quale il diritto alla pensione si collega all'impossibilità per l'orfano di procurarsi un reddito in conseguenza della propria dedizione agli studi. È evidente, quindi, che il riferimento al lavoro retribuito non può che rivolgersi ad una normale prestazione stabile e duratura, dovendosi invece ritenere esclusa un'attività lavorativa saltuaria e precaria, che non pregiudica il compimento degli studi.

Ne consegue che la norma impugnata, ove interpretata in tal modo, si sottrae alle lamentate censure di illegittimità costituzionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. — Il pretore di Parma dubita che l'art. 22, terzo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903 (che ha modificato l'art. 13 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, in precedenza già modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218), nel prevedere per i figli infraventiseienni iscritti all'università il diritto alla quota di pensione di reversibilità del genitore defunto subordinatamente alla mancanza di un lavoro retribuito (oltre al requisito della vivenza a carico), sia in contrasto con gli artt. 3, 4, 34, 35, 36 e 38 della Costituzione, e ciò in quanto sarebbero violati:

1) i principi di eguaglianza e di ragionevolezza, perché si discriminano i possessori di reddito da lavoro rispetto ai titolari di redditi diversi (art. 3 della Costituzione);

2) il diritto agli studi (art. 34 della Costituzione);

3) il diritto al lavoro (artt. 4 e 35 della Costituzione);

4) gli artt. 36 e 38 della Costituzione, perché non vengono tutelati adeguatamente i superstiti che non sono in grado di procurarsi i mezzi necessari per vivere, ed ai genitori non viene consentito di provvedere al mantenimento dei propri figli anche dopo la morte.

2. — La questione non è fondata, seguendo l'interpretazione che verrà ora precisata.

La norma sottoposta allo scrutinio di legittimità costituzionale, nel fissare i requisiti per il godimento della quota di pensione di reversibilità (che spetta ai figli inabili di qualunque età) per gli altri orfani dediti agli studi, stabilisce che il relativo diritto, normalmente destinato a venir meno con il raggiungimento della maggiore età, si può prolungare fino al ventunesimo o ventiseiesimo anno del figlio in caso di frequenza, rispettivamente, di una scuola media professionale o dell'università. Ma tale prolungamento è soggetto a due condizioni: l'essere a carico del genitore al momento del decesso di questi e la mancata prestazione di un «*lavoro retribuito*». La doglianza del giudice rimettente si appunta su quest'ultimo requisito, prospettandosi l'illegittimità costituzionale dell'automatica esclusione del diritto anche in presenza di un reddito di lavoro in ipotesi assai modesto.

3. — Questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi in più occasioni su questioni che, pur non del tutto coincidenti, riguardavano i rapporti tra diritto alla quota di pensione di reversibilità e titolarità di redditi da parte degli orfani.

Già con la sentenza n. 145 del 1987, relativa ai figli maggiorenni inabili al lavoro ed al particolare regime dei dipendenti ENASARCO, si osservava l'intrinseca irrazionalità derivante dalla «inesorabile» esclusione della pensione di reversibilità per la mera titolarità, da parte dell'orfano, di un reddito anche «*nummo uno*», poiché la generalizzazione di tale inevitabile collegamento finiva col rendere inoperante la funzione stessa della pensione di reversibilità, che è quella di dare garanzia di continuità nel sostentamento dei figli dopo la morte del genitore che era onerato del loro mantenimento. «Una volta esclusa (soggiungeva quella pronuncia di illegittimità costituzionale) l'operatività di una condizione negativa così in antitesi con i più elementari canoni dell'equità e della logica, l'eventuale indicazione di un particolare limite reddituale non rientra nei poteri di questa Corte», ma spetta agli interpreti o al legislatore.

Riallacciandosi a quest'ultimo rilievo, la successiva sentenza n. 926 del 1988 — nella quale era in esame la stessa norma oggi impugnata — pur di fronte all'esigenza di doverosa tutela della situazione degli orfani studenti, perveniva ad una declaratoria di inammissibilità, osservando che «la determinazione, in via generale, dei limiti di reddito derivanti dal lavoro che possono essere ritenuti tali da far venire meno lo stato di bisogno spetta al legislatore, così come l'effettuazione delle possibili scelte»; e lo stesso dicasi per «la determinazione dei limiti di cumulabilità del trattamento pensionistico, specie di reversibilità, con i redditi di lavoro o assimilati».

Chiamata a decidere, dopo cinque anni, un'analoga questione sul regime pensionistico dell'ENASARCO, la Corte, riportandosi alle citate pronunce e rivedendo sugli effetti della rigidità della norma e dell'inerzia del legislatore, con la successiva sentenza n. 274 del 1993, ha evidenziato il parallelismo esistente tra i figli maggiorenni inabili ed i figli maggiorenni che, a causa della propria dedizione agli studi universitari, sono impossibilitati a procurarsi un reddito proprio. Per questa considerazione e per la riconosciuta necessità di un'adeguata tutela degli orfani nel loro diritto allo studio, la Corte è pervenuta alla declaratoria di illegittimità costituzionale del combinato disposto del terzo e del settimo comma, n. 3, dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 «nella parte in cui prevede la perdita del diritto alla pensione di reversibilità per i figli maggiorenni infraventiseienni che frequentino scuole o università, quando a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio, anziché prevedere che dalla pensione di reversibilità sia decurtata la misura di tale reddito proprio».

4. — Rispetto alle predette sentenze, la questione oggi in esame si pone in linea di continuità, poiché denuncia — per il regime generale dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti — un problema simile a quello a suo tempo affrontato.

Ritiene tuttavia questa Corte che i precedenti sopra richiamati non siano in grado di offrire, pur nella loro fondamentale importanza (per la *ratio* da cui sono animati e per le prospettate soluzioni), una risposta del tutto appagante in ordine ai principi costituzionali invocati dall'ordinanza di rimessione.

Nella stessa ottica, la difesa dell'Istituto costituito, traendo spunto dai rilievi contenuti nella sentenza n. 406 del 1994 di questa Corte, premesso che il diritto dei predetti studenti ad una quota di pensione si collega essenzialmente all'impossibilità per gli orfani a carico di procurarsi un reddito in conseguenza della propria dedizione agli studi, osserva che il riferimento alla prestazione di un indistinto «lavoro retribuito» — come motivo di esclusione della quota di pensione — non può riguardare attività lavorative precarie, saltuarie e con minimo reddito, ma solo le normali prestazioni durature e con adeguata retribuzione.

Anche sulla base di tali deduzioni, si ritiene di dover fare propria una interpretazione della norma in grado di dare una soluzione maggiormente equilibrata rispetto agli interessi in gioco.

5. — In realtà la questione sollevata dal giudice *a quo* muove dal presupposto erroneo che l'espressione «lavoro retribuito» si riferisca ad *ogni prestazione* di lavoro ed a retribuzioni di *qualsiasi misura*. Nella società odierna, com'è noto, nella quale i giovani studenti sono spinti dalle più diverse motivazioni a cercare di accostarsi al mondo del lavoro fin dagli anni dell'università, non mancano situazioni, come quella prospettata dal giudice rimettente, nelle quali viene svolta un'attività di modesto rilievo e di esigua remunerazione.

Pertanto, qualora si versi in una situazione del genere (che dovrà essere di volta in volta valutata in concreto), la percezione di un piccolo reddito per attività lavorative, pur venendo a migliorare la situazione economica del-

l'orfano, non gli fa perdere la sua prevalente qualifica di studente; sicché la totale eliminazione o anche la semplice decurtazione della quota di pensione di reversibilità si risolverebbe in una sostanziale lesione del diritto allo studio con deteriore trattamento dello studente, in contrasto coi principi di cui agli artt. 3, 4, 34 e 35 della Costituzione.

Così interpretata, la norma è immune dalle lamentate censure.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 34, 35, 36 e 38 della Costituzione, dal pretore di Parma con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: SANTUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

99C0167

N. 43

Ordinanza 22-25 febbraio 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Esecuzione forzata - Valutazione di edificabilità delle aree ai fini della determinazione della indennità di esproprio -

Questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 261 del 1997 - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, commi 3 e 4, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359).

(Cost., art. 42, terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis commi 3 e 4 del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359, promosso

con ordinanza emessa il 18 giugno 1997 dalla Corte d'appello di Catania nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Grimaldi Enrico Giuseppe e il comune di Giarre, iscritta al n. 652 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1998 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile, avente ad oggetto la determinazione della indennità dovuta all'attore per la espropriazione di un tratto di terreno di proprietà dello stesso, ricadente in zona agricola, ma ubicato in un centro abitato, a ridosso di una zona edificata ed in un comprensorio dotato di tutte le opere di urbanizzazione primaria, pertanto, caratterizzato, secondo l'accertamento del consulente tecnico d'ufficio, dalla cosiddetta edificabilità di fatto, la Corte d'appello di Catania, con ordinanza emessa il 18 giugno 1997 (r.o. n. 652 del 1997), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359, nella parte in cui, al comma 3, dispone che per la valutazione della edificabilità delle aree, ai fini della determinazione della indennità di esproprio, si devono considerare le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio stesso, e, al comma 4, stabilisce che per le aree agricole e per quelle che, ai sensi del comma 3, non sono classificabili come edificabili, si applicano le norme di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni;

che, ad avviso del collegio rimettente, tali disposizioni, come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità, la quale esclude che esse attribuiscano rilevanza autonoma alla mera edificabilità di fatto, esigendone, perché venga escluso il criterio di valutazione previsto per le aree agricole, l'armonizzazione con l'edificabilità di diritto, si porrebbero in contrasto con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione, in quanto l'applicazione indiscriminata dei criteri di valutazione previsti per le aree agricole dalla predetta legge n. 865 del 1971 in tutti i casi in cui, pur non ricorrendo il requisito della edificabilità legale, le aree espropriate abbiano comunque di fatto una suscettività edificatoria, verrebbe sostanzialmente a disancorare la determinazione dell'indennizzo dovuto dall'effettivo valore di mercato delle aree medesime, che, in presenza delle caratteristiche proprie della edificabilità di fatto, è normalmente superiore a quello agricolo medio, sicché un indennizzo commisurato a quest'ultimo valore non integrerebbe quel «serio ristoro» che dovrebbe intendersi garantito dalla invocata norma costituzionale.

Considerato che la questione oggi proposta è già stata dichiarata non fondata dalla Corte con la sentenza n. 261 del 1997, con la quale si è evidenziato che essa è volta ad ottenere l'introduzione nell'ordinamento di un *tertium genus* tra le aree edificabili e tutte le altre aree — parificate, quanto alla stima ai fini della indennità di esproprio, a quelle agricole — che superi la scelta del legislatore di suddividere le aree, ai predetti fini, in due sole categorie, scelta ritenuta, invece, dalla Corte non censurabile sul piano della legittimità costituzionale, in quanto non affetta da irragionevolezza od arbitrarietà, né tale da pregiudicare di per sé il serio ed effettivo ristoro del proprietario espropriato;

che la odierna prospettazione della Corte d'appello di Catania non presenta profili diversi rispetto a quelli già esaminati;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis commi 3 e 4, del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359, sollevata, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Catania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 44

Ordinanza 22-25 febbraio 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Magistrati - Allineamento stipendiale - Analoghe questioni già dichiarate non fondate dalla Corte (vedi sentenza n. 6 del 1994, ordinanze nn. 105, e 394 del 1994 e nn. 40 e 523 del 1995) - Statuizione di disciplina retroattiva di carattere sostanziale non incidente sulla tutela giurisdizionale - Manifesta infondatezza.****(D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 7, convertito, con modificazione, nella legge 14 novembre 1992 n. 438).
(Cost., artt. 3, 24, 36, 97 e 113).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1997 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, sul ricorso proposto da Vito Tenore contro il Ministero di grazia e giustizia ed altro, iscritta al n. 439 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1998;

Visto l'atto di costituzione di Vito Tenore, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999 il giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da un magistrato, il quale chiedeva l'attribuzione dello stesso trattamento economico riconosciuto ad altro magistrato, nominato uditore giudiziario successivamente ma che aveva maturato una più elevata retribuzione in una carriera diversa, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, con ordinanza emessa il 5 dicembre 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 36, 97 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438;

che la disposizione denunciata ha stabilito che la soppressione di precedenti disposizioni che consentivano l'allineamento stipendiale, disposta con il d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, va interpretata nel senso che dalla data di entrata in vigore di tale d.-l. non possono essere più adottati provvedimenti di allineamento stipendiale, anche se con effetti anteriori all'11 luglio 1992;

che il giudice remittente ricorda che precedenti questioni di legittimità costituzionale che hanno investito la stessa disposizione sono state dichiarate non fondate (sentenza n. 6 del 1994) e successivamente manifestamente infondate, ma ripropone i dubbi di legittimità costituzionale, denunciando la violazione degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, giacché precludere la possibilità di accogliere i ricorsi di quanti avrebbero avuto titolo all'allineamento stipendiale prima della soppressione di tale istituto equivarrebbe ad escludere per costoro la tutela giurisdizionale; lo stesso giudice denuncia, inoltre, la violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, in quanto l'attribuzione della maggiore retribuzione dipenderebbe dalla tempestività o meno degli uffici amministrativi nell'applicazione dell'allineamento stipendiale;

che si è costituita la parte ricorrente nel giudizio principale, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia accolta;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo la infondatezza della questione.

Considerato che analoghe questioni di legittimità costituzionale che hanno investito l'art. 7 del d.-l. n. 384 del 1992 sono state dichiarate non fondate dalla Corte (sentenza n. 6 del 1994), giacché la soppressione con efficacia retroattiva dei meccanismi di allineamento stipendiale è diretta a superare irrazionalità e diseguaglianze determinate dall'applicazione di tale istituto, attraverso il quale il trattamento riconosciuto a singoli dipendenti, per evitare loro arretramenti retributivi derivanti da sviluppi o mutamenti della carriera, veniva esteso ad un'intera categoria di dipendenti in conseguenza del fatto, del tutto accidentale, che un soggetto dotato di un trattamento «personalizzato» più favorevole venisse ad inserirsi nell'ambito di tale categoria, così alterando il principio secondo cui la progressione nel trattamento economico deve corrispondere a criteri prefissati nella legge o nei contratti collettivi, e collegarsi, in ogni caso, a miglioramenti nella qualità e quantità delle prestazioni effettuate;

che eventuali disparità tra coloro che hanno ottenuto l'allineamento stipendiale prima dell'entrata in vigore della norma impugnata e coloro che, nella medesima situazione, non possono godere di tale vantaggio, non assumono, come la Corte ha più volte ribadito (sentenza n. 6 del 1994; ordinanze nn. 105 e 394 del 1994 e nn. 40 e 523 del 1995), rilievo costituzionale, dal momento che tale disparità «non potrebbe giustificare la sopravvivenza, sia pure limitata, di un istituto che si è voluto espungere radicalmente dall'ordinamento proprio in relazione alla sua intrinseca irrazionalità ed agli effetti sperequativi che andava determinando»;

che la disposizione denunciata ha escluso l'allineamento stipendiale stabilendo una disciplina retroattiva di carattere sostanziale, che, in quanto tale, non incide sulla tutela giurisdizionale diretta ad applicare il diritto oggettivo (cfr. sentenza n. 6 del 1994; ordinanza n. 394 del 1994);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 36, 97 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 45

Ordinanza 22-25 febbraio 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Decisione sul reclamo proposto dal detenuto contro il rigetto dell'istanza di permesso premio - Mancanza di garanzie proprie della giurisdizione nel procedimento di decisione - Prospettazione della questione sulla base di una interpretazione delle norme denunciate diversa da quella seguita dal giudice rimettente e già applicata nel procedimento principale - Manifesta inammissibilità.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 236, comma 2; legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 30-bis, quarto comma, e 30-ter, settimo comma).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 27, terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 236, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), 30-bis quarto comma, e 30-ter, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1998 dal Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta sull'istanza proposta da Salvatore David La Franca, iscritta al n. 601 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1998;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999 il giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta, chiamato a decidere sul reclamo proposto da un detenuto in espiazione di pena contro il rigetto di un'istanza di permesso premio, con ordinanza emessa il 27 maggio 1998 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 236, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), 30-bis, quarto comma, e 30-ter, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà);

che l'art. 236 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale prevede che nelle materie di competenza del tribunale di sorveglianza continuano ad osservarsi le disposizioni processuali della legge n. 354 del 1975, le quali disciplinano il procedimento di reclamo al tribunale di sorveglianza (art. 30-bis, quarto comma, da applicare ai permessi premio per il richiamo espresso dell'art. 30-ter, comma 7), stabilendo che il giudice competente provvede, assunte, se del caso, sommarie informazioni, entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo;

che queste disposizioni — denunciate nella parte in cui non consentirebbero di applicare gli artt. 666 e 678 del codice di procedura penale, i quali, per il procedimento di esecuzione, prevedono che sia dato avviso all'interessato ed al suo difensore dell'udienza in camera di consiglio, con un termine per comparire — violerebbero: a) l'art. 3 della Costituzione, per l'irragionevole disparità di trattamento del detenuto che ha proposto reclamo in materia di permessi premio o che è parte negli altri procedimenti di sorveglianza, per i quali varrebbe, invece, le garanzie proprie della giurisdizione, assicurate, appunto, dagli artt. 666 e 678 cod. proc. pen;

b) l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, perché il procedimento di decisione del reclamo non consentirebbe di dare comunicazione dell'udienza all'interessato ed al suo difensore, così ledendo il diritto alla difesa ed il contraddittorio, in un procedimento al quale dovrebbe sempre partecipare, ad avviso del giudice rimettente, il solo pubblico ministero; c) l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, in quanto la mancanza di garanzie proprie della giurisdizione nel procedimento di decisione del reclamo violerebbe il principio della funzione rieducativa della pena;

che il giudice rimettente ricorda che è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 236, comma 2, del decreto legislativo n. 271 del 1989, 14-ter, primo, secondo e terzo comma, e 30-bis della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non consentivano l'applicazione degli artt. 666 e 678 del codice di procedura penale nel procedimento di reclamo avverso il decreto del magistrato di sorveglianza che esclude dal computo della detenzione il periodo trascorso in permesso premio (sentenza n. 53 del 1993); lo stesso giudice ritiene che analoghe ragioni debbano portare, attraverso una pronuncia di incostituzionalità, all'applicazione della medesima disciplina anche al procedimento di reclamo in materia di permessi premio;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

Considerato che, nel procedimento per la decisione sul reclamo proposto dal detenuto contro il rigetto dell'istanza di permesso premio, il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta, fissando l'udienza in camera di consiglio, ha disposto che ne fosse dato avviso, oltre che al procuratore generale, anche all'interessato ed al suo difensore, facendo così applicazione di regole, desunte dal sistema, che assicurano, in una delle forme possibili, il diritto di difesa ed il contraddittorio, garantiti anche nel procedimento di reclamo in materia di permessi premio, come del resto ha di recente ritenuto la Corte di cassazione, affermando che in tale materia trovano applicazione le norme relative al procedimento in camera di consiglio (artt. 666 e 678 cod. proc. pen.);

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile, essendo stata prospettata sulla base di un'interpretazione delle norme denunciate diversa da quella seguita dal giudice rimettente e già applicata nel procedimento principale (cfr. ordinanze n. 337 del 1994 e n. 237 del 1996).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 236, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), 30-bis quarto comma, e 30-ter, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 46

*Ordinanza 22-25 febbraio 1999***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Imposte in genere - Contenzioso - Esperibilità della azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo - Omessa previsione - Norma dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 132 del 1998 - Manifesta inammissibilità.****(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, art. 20, ultimo comma).****(Cost., artt. 24 e 113).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 (Disposizione per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate), promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1997 dal Tribunale di Nola, seconda Sezione civile, nel procedimento civile vertente tra Vitale Domenico s.r.l. e il comune di Cicciano, iscritta al n. 266 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1998;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che, con ordinanza 28 maggio 1997 (r.o. n. 266 del 1998), il Tribunale di Nola, seconda Sezione civile, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 (Disposizione per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate), nella parte in cui stabilisce l'obbligo per il contribuente di esperire i rimedi in via amministrativa onde poter accedere alla tutela innanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria;

che, ad avviso del giudice *a quo* il quale, peraltro, a sostegno della rilevanza della questione, richiama varie pronunzie della Corte, che hanno dichiarato incostituzionali norme simili a quella in esame, la norma censurata comporterebbe una limitazione alla proponibilità dell'azione giudiziaria là dove non prevede la possibilità per il soggetto contribuente di adire direttamente l'A.G.O., in particolare quando, come nel caso in esame, la controversia attiene solo all'interpretazione ed all'applicazione della legge e non implica accertamenti tecnici, che potrebbero giustificare un previo esame in sede amministrativa.

Considerato che con la sentenza n. 132 del 1998, successiva all'ordinanza che ha sollevato la questione, l'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo;

che, pertanto, la questione nuovamente sollevata in riferimento a tale norma deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 (Disposizione per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione dal Tribunale di Nola, seconda Sezione civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

99C0171

n. 47

Ordinanza 22-25 febbraio 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Avvocato e procuratore - Unificazione delle categorie degli avvocati e dei procuratori legali - *Ius superveniens*: legge 24 febbraio 1997, n. 27 - Esigenza di nuova valutazione circa la rilevanza della questione da parte del giudice rimettente - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(R.D.-L. 27 novembre 1933, n. 1578, artt. 4, 5 e 6, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36, come modificati dalla legge 24 luglio 1985, n. 406).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, e 6 del regio d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore) convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36, come modificati dalla legge 24 luglio 1985, n. 406, promosso con ordinanza emessa il 9 gennaio 1996 dal pretore di Brescia nel procedimento penale a carico di Vitale Salvatore, iscritta al n. 514 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1998;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale, il pretore di Brescia ha sollevato, con ordinanza del 9 gennaio 1996 (r.o. n. 514 del 1998), questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 6 del regio d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), come modificati dall'art. 4 della legge 24 luglio 1985, n. 406;

che il giudice *a quo* facendo proprie le eccezioni contenute nella memoria presentata dalla parte in data 9 gennaio 1996, ha ritenuto che le disposizioni impugnate si porrebbero in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto la limitazione territoriale in esse contenute, che differenzia le due figure professionali, apparirebbe illogica ed irrazionale ed impedirebbe, di fatto, all'imputato di avvalersi di un professionista di sua fiducia.

Considerato che successivamente alla proposizione della questione di legittimità costituzionale (che, peraltro, era già stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 61 del 1996), è entrata in vigore la legge 24 febbraio 1997, n. 27 (Soppressione dell'albo di procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense), che, nell'unificare le due categorie degli avvocati e dei procuratori legali, ha abrogato, con l'art. 6, comma 1, una serie di precedenti disposizioni, tra le quali quelle impugnate;

che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice *a quo* per una nuova valutazione della rilevanza della questione, alla stregua della citata sopravvenuta normativa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Brescia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

99C0172

N. 48

Ordinanza 22-25 febbraio 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Assicurazione - Liquidazione coatta dell'impresa assicuratrice - Opponibilità delle pronunce giurisdizionali relative - Criteri - Erroneità dell'interpretazione della norma come prospettata dal giudice *a quo* - Esigenza di prosecuzione del giudizio per il risarcimento dei danni, nonostante la messa in liquidazione dell'impresa assicuratrice, in deroga al generale divieto di azioni individuali nei confronti delle imprese in liquidazione coatta amministrativa - Manifesta infondatezza.

(Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 25, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), pro-

mosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1998 dal pretore di Trani, sezione distaccata di Andria, nel procedimento civile vertente tra Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a. e Cellammare Matteo ed altro, iscritta al n. 452 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione della Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999 il giudice relatore Annibale Marini;

Ritenuto che il pretore di Trani, con ordinanza emessa il 10 aprile 1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, dell'art. 25, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), «nella parte in cui non consente l'opponibilità all'impresa designata della sentenza di condanna della società assicuratrice contumace, quando il processo di merito, in mancanza delle condizioni per la declaratoria di interruzione ai sensi dell'art. 300, comma 4, c.p.c. e della volontaria costituzione del commissario liquidatore, sia proseguito nei confronti della impresa assicuratrice *in bonis* e non nei confronti di quella messa in liquidazione coatta»;

che la norma denunciata — secondo la quale, se il provvedimento di liquidazione coatta dell'impresa assicuratrice interviene in corso di giudizio «e questo prosegue nei confronti dell'impresa in liquidazione coatta, le pronunce relative sono opponibili, entro i limiti di risarcibilità fissati dall'art. 21, ultimo comma, all'impresa designata a condizione che la pendenza del giudizio le sia stata comunicata da chi abbia interesse con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario» — andrebbe interpretata, ad avviso del giudice *a quo* nel senso che la sentenza di condanna sarebbe opponibile all'impresa designata solo in quanto il processo, a seguito di interruzione e successiva riassunzione, o di spontanea costituzione in giudizio del commissario liquidatore, sia proseguito nei confronti dell'impresa in liquidazione in persona del commissario liquidatore;

che, pertanto, nel caso in cui l'evento interruttivo, stante la contumacia dell'impresa assicuratrice, non emerga nelle forme tassativamente previste dall'art. 300 cod. proc. civ. e d'altro canto il commissario liquidatore non si costituisca spontaneamente in giudizio, il processo proseguirebbe tra le parti originarie, e non nei confronti dell'impresa in liquidazione, con conseguente inopponibilità della sentenza all'impresa designata;

che la norma, così interpretata, violerebbe l'art. 3 della Costituzione per l'irragionevole disparità di trattamento che si determinerebbe tra l'ipotesi considerata, di contumacia dell'impresa assicuratrice, e quella in cui l'impresa si sia costituita in giudizio prima della messa in stato di liquidazione coatta ed il suo procuratore dichiarare l'evento interruttivo;

che risulterebbe altresì leso il diritto di difesa del danneggiato, garantito dall'art. 24 Cost., in relazione all'impossibilità per costui di esercitare l'azione risarcitoria anche nei confronti dell'impresa designata;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di infondatezza della questione;

che, ad avviso della difesa erariale, l'interpretazione della norma prospettata dal giudice *a quo* sarebbe errata, in quanto la sentenza di condanna dovrebbe ritenersi opponibile all'impresa designata tanto nel caso in cui sia stata emessa nei confronti del commissario liquidatore, quanto nel caso in cui sia stata emessa nei confronti dell'impresa assicuratrice;

che la Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a., opponente nel giudizio *a quo* ha depositato fuori termine atto di costituzione.

Considerato che la *ratio* dell'art. 25, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è quella di consentire la prosecuzione del giudizio per il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, nonostante la messa in liquidazione dell'impresa assicuratrice ed in deroga quindi al generale divieto di azioni individuali nei confronti delle imprese in liquidazione coatta amministrativa;

che l'opponibilità della sentenza all'impresa designata, successore a titolo particolare dell'impresa posta in liquidazione, è soggetta all'unica condizione che la pendenza del giudizio le sia stata comunicata con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario;

che deve ritenersi a tal fine irrilevante la circostanza che il processo prosegue tra le parti originarie — non essendo emerso l'evento interruttivo nelle forme tassativamente previste dall'art. 300 cod. proc. civ. e non avendo ritenuto il liquidatore di costituirsi in giudizio spontaneamente — ovvero nei confronti del liquidatore, a seguito di interruzione o costituzione spontanea, in quanto l'opponibilità della sentenza di condanna resta condizionata, nell'uno come nell'altro caso, al solo adempimento della *litis denuntiatio* (v., da ultimo, Cass. 23 giugno 1997, n. 5574);

che la formulazione ipotetica della norma («... e questo prosegue nei confronti dell'impresa in liquidazione coatta») si giustifica dunque non già con riferimento all'eventualità che il processo non venga interrotto — eventualità del tutto irrilevante in relazione alla finalità della norma — ma in considerazione piuttosto della possibilità che il processo stesso, per qualsiasi motivo, non giunga alla fase della decisione (come nel caso in cui, ad esempio, l'impresa designata provveda al risarcimento del danno, anche in via di transazione, come previsto dall'art. 29, secondo comma, della legge n. 990 del 1969);

che la questione, essendo fondata su un erroneo presupposto interpretativo, va pertanto dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Trani, sezione distaccata di Andria, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

99C0173

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 80

*Ordinanza emessa il 20 ottobre 1998 dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia
sul ricorso proposto da Tartaglia Fausto contro il comune di Milano*

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Edilizia residenziale pubblica - Regione Lombardia - Decadenza dell'assegnazione di alloggio del titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento su uno o più alloggi o immobili, ovunque ubicati, produttivi di reddito pari all'ammontare del canone di locazione determinato ai sensi della legge n. 392/1978 - Violazione dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia - Ingiustificata discriminazione degli assegnatari di alloggio in base alla provenienza dei redditi - Eccedenza dai limiti della competenza regionale - Riproposizione parziale di questione oggetto della ordinanza della Corte costituzionale n. 402/1997.

[Legge regione Lombardia, 5 dicembre 1983, n. 91, artt. 2, primo comma, lett. d); n. 91, e 22, primo comma, lett. e)].

(Cost., artt. 3, 117 e 118).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3549/1996 proposto dal sig. Fausto Tartaglia, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Giambitto e dalla dott. proc. Giovanna Favini, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Milano, via Podgora, 12;

Contro il comune di Milano, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Rita Surano, Franco Garbin ed Elena Ferrandini, elettivamente domiciliata in Milano, via della Guastalla, 8, presso gli uffici dell'Avvocatura comunale, per l'annullamento del provvedimento 18 giugno 1996 di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio sito in Milano, via Appennini, 47;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 20 ottobre 1998, il presidente Vacirca;

Uditi i difensori delle parti;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

1. — Col provvedimento impugnato del 18 giugno 1996 l'Amministrazione comunale ha dichiarato la decadenza del ricorrente dall'assegnazione di un alloggio sito in Milano, via Appennini, 47, per effetto della perdita del requisito per l'assegnazione previsto dall'art. 2, primo comma, lett. d), della legge reg. Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91, il quale dispone che possa concorrere all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica «chi non sia titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su uno o più alloggi, ovvero su altri beni immobili, ubicati in qualsiasi località, che consentano un reddito almeno pari all'ammontare del canone di locazione, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente "Disciplina delle locazioni di immobili urbani e successive modificazioni e integrazioni", di un alloggio adeguato con condizioni medie abitative, come definite al successivo secondo comma; l'ammontare di tale canone di locazione è determinato dal comune in sede di indizione del bando di concorso in conformità ai coefficienti di cui al successivo secondo comma».

2. — Con ordinanza n. 43/1996 del 29 novembre 1996, emessa in sede di trattazione della domanda cautelare, la Sezione ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità della legge regionale, nonché dell'art. 2, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in riferimento agli artt. 3, 115, 117 e 118 della Costituzione.

3. — Con ordinanza n. 402 dell'11 dicembre 1997 la Corte ha dichiarato inammissibile la questione, per carenza di motivazione sulla rilevanza della deliberazione del Cipe 13 marzo 1995, che innova parzialmente la disciplina dei requisiti per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e dei casi nei quali l'assegnazione può costituire oggetto di annullamento o di revoca.

4.1. — Riesaminata la questione alla luce di tale deliberazione, la Sezione ritiene di doverla riproporre limitatamente alla legge regionale, la quale estromette dall'alloggio soggetti che, indipendentemente dal reddito complessivo di cui godono, siano titolari, in qualsiasi località del territorio nazionale esterna all'ambito territoriale a cui si riferisce il bando, di immobili da cui sia ricavabile un reddito pari al canone di locazione di un alloggio adeguato alle loro esigenze abitative.

La norma risulta di dubbia costituzionalità sotto vari profili.

4.2. — In riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. appare non manifestamente infondato il dubbio sulla conformità della legge regionale rispetto ai criteri generali fissati dallo Stato. La deliberazione Cipe del 13 marzo 1995 (in *Gazzetta Ufficiale* 27 maggio, n. 122), adottata ai sensi dell'art. 88 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 2, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457, prende in considerazione, infatti, soltanto la «mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare» (art. 3.1., lett. c) e non su qualunque alloggio, dovunque si trovi, o su qualunque immobile.

4.3.1. — In riferimento all'art. 3 Cost., appare di dubbia legittimità costituzionale la norma regionale, in quanto, posto un limite di reddito come indice dello stato di bisogno per l'ammissione a certe prestazioni sociali, dovrebbe essere del tutto irrilevante il riferimento alla natura e alla provenienza del reddito. In base a tale principio è stato giudicato costituzionalmente illegittimo in riferimento all'art. 3 Cost., l'art. 43, comma 2, legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui, per l'ipotesi di redditi del genitore «a carico» non derivanti esclusivamente da pensione, stabiliva un limite ostativo al conseguimento del diritto agli assegni familiari, diverso da quello imposto per l'ipotesi di redditi provenienti solo da pensione (Corte cost. 14 gennaio 1986, n. 8).

4.3.2. — Se, poi, si ritenesse giustificato attribuire un'autonoma rilevanza al patrimonio da cui il reddito deriva, apparirebbe di dubbia legittimità costituzionale la norma regionale in esame, in quanto essa prende in considerazione soltanto i diritti reali su immobili e non altre componenti del patrimonio, come, ad esempio, depositi bancari, titoli azionari e obbligazionari, ecc., mentre la citata deliberazione del Cipe 13 marzo 1995, ai fini del limite di reddito, equipara tutte le fonti di reddito, ad eccezione del lavoro dipendente, per cui prevede un abbattimento del 40% richiamando l'art. 21, primo comma, della legge n. 457 del 5 agosto 1978, sostituito dall'art. 2, d.-l. 23 gennaio 1982, n. 9.

4.3.3. — Infine la legge regionale appare di dubbia costituzionalità, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui continua a rinviare, per l'ammontare del reddito da immobili ritenuto sufficiente ad assicurare un'adeguata sistemazione abitativa, alla legge statale sull'equo canone, sostanzialmente superata dall'introduzione dei c.d. patti in deroga (art. 11 d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359).

Poiché per la decisione del ricorso non può prescindersi dalla pronuncia sulla questione di legittimità della norma regionale su cui si fonda il provvedimento impugnato, occorre nuovamente rimettere gli atti alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 117 e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. d), e dell'art. 22, primo comma, lett. e), della legge della regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91;

Sospende il giudizio;

Dispone che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza di trasmissione sia notificata alle parti in causa e al Presidente della Giunta della regione Lombardia e sia comunicata al Presidente del Consiglio regionale.

Così deliberato in Milano, nella camera di consiglio del 20 ottobre 1998.

Il presidente, estensore: VACIRCA

N. 81

Ordinanza emessa il 4 aprile 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 febbraio 1999) dalla Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta sul ricorso proposto da Bartolozzi Michele contro l'ufficio imposte dirette di Caltanissetta.

Imposta sui redditi delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Liquidazione delle imposte dovute, in base alle dichiarazioni dei contribuenti - Termine posto all'Amministrazione finanziaria per l'attivazione della relativa procedura - qualificazione di tale termine, mediante norma interpretativa, come ordinatorio, non comportante decadenza - Irragionevolezza - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di difesa - Violazione del principio di irretroattività di norme punitive - Incidenza sul principio di imparzialità e buon andamento della p.a.

Imposta sui redditi delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Liquidazione delle imposte dovute, in base alle dichiarazioni dei contribuenti - Procedura - Cartella di pagamento - Asserita natura di «atto cumulativo di accertamento o rettifica e di riscossione», nonché di atto recettizio - Conseguente necessità che tale atto contenga la firma dell'organo competente della p.a. e la dovuta motivazione - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio di buon andamento della p.a.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 36-bis, n. 602 e 26; legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 28).

(Cost., artt. 3, 24, 25 e 97).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 943/1997 depositato il 22 novembre 1997 avverso cart. pagamento - Irpef, 91 contro imposte dirette di Caltanissetta da Bartolozzi Michele residente a San Cataldo (Caltanissetta) in via Buonarroti n. 9, difeso dal dott. Narbone Alessandro residente a Caltanissetta in via Canonico Pulci n. 11/A.

F A T T O

Michele Bartolozzi ha proposto ricorso, presentato il 22 novembre 1997 all'ufficio distrettuale II.DD. di Caltanissetta (ricevuta n. 2063) e lo stesso giorno depositato in questa Commissione, contro la cartella esattoriale notificatagli il 10 novembre 1997, con la quale gli si imponeva il pagamento, entro lo stesso 10 novembre 1997, di L. 5.257.000, risultanti da varie componenti Irpef 1991 (dichiarazione 1992), per soprattassa per omesso-ritardato versamento.

Nel ricorso egli ha rilevato che la rettifica deve essere compiuta dall'ufficio entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla presentazione della dichiarazione secondo l'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e nello stesso termine perentorio deve compiersi l'iscrizione a ruolo (come ha deciso la Commissione centrale delle imposte con la sentenza n. 3513/1994). Non è utile il termine quinquennale dell'art. 38 d.P.R., che riguarda il procedimento mediante avviso di accertamento da notificare al contribuente. Rettifica ed iscrizione a ruolo sono parti inscindibili di uno stesso atto unilaterale dell'A.F., che viene conosciuto dal contribuente solo con l'iscrizione a ruolo.

È d'altra parte ovvio che, dopo oltre un quinquennio (dalla presentazione della dichiarazione del 1992 al 10 novembre 1997, giorno della notifica della cartella), il contribuente non è più in grado di dimostrare se la rettifica sia stata compiuta dall'ufficio nel termine prescritto o no (come sembra).

Ha chiesto, pertanto, che sia dichiarata la nullità dell'atto impugnato con vittoria delle spese del giudizio.

L'A.F. non si è costituita.

All'udienza del 4 aprile 1998 il ricorso è passato in decisione e la Commissione ha emesso la presente ordinanza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La fattispecie in esame offre occasione per rilevare diversi aspetti di incostituzionalità inerenti soprattutto al procedimento impositivo abbreviato *ex art. 36-bis* d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

1. — Il contribuente rileva la perentorietà del termine in cui l'A.F. deve compiere l'imposizione tributaria *ex art. 36-bis* D.P.R. suddetto, scaduto il quale si verifica la decadenza del relativo potere impositivo.

Nella questione così posta si è inserito quale *ius superveniens* l'art. 28 legge 27 dicembre 1997, n. 449, intitolato «norma interpretativa» secondo il quale «il primo comma dell'art. 36-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nel testo da applicare fino alla data stabilita dall'art. 6 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, deve essere interpretato nel senso che il termine in esso indicato, avendo carattere ordinatorio, non è stabilito a pena di decadenza».

A parte i dubbi che sono stati sollevati sulla efficacia e funzionalità della norma per raggiungere gli scopi ai quali mira, cioè salvare l'A.F. dalle decadenze in cui è già caduta (cui si farà cenno), la commissione ritiene che ricorrano gravi vizi di legittimità costituzionale con riferimento agli art. 3 (principio di eguaglianza), 24 (diritto di difesa), 25 (irretroattività di norme punitive) e 97 (buon andamento ed imparzialità della p.a.), nonché ai principi generali costituzionali che informano l'attività legislativa, che non può essere usata in modo irragionevole e surrettizio e con lo scopo preciso ed esclusivo di coprire, senza plausibile ragione, ritardi e disservizi, che già per sé stessi ledono il principio del buon andamento della p.a., norme costituzionali e principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, che prima ancora sono principi di civiltà (v. Corte cost. 4 aprile 1990, n. 155; Id. 23 novembre 1994, n. 397).

La vicenda obbliga il richiamo di principi elementari che appaiono tutti violati soprattutto nella loro essenza.

2. — L'applicazione delle leggi importa la conoscenza della loro portata per accertare la possibilità di loro applicazione al caso concreto (rapporto fra fattispecie astratta e fattispecie concreta).

La norma chiara, immediatamente intellegibile ed apprendibile non abbisogna di particolare procedimento interpretativo; si verifica solo quella c.d. «interpretazione inavvertita», che è quasi subcosciente e porta all'immediata applicazione della norma. Da ciò il noto *in claris non fit interpretatio*.

Questa considerazione importa che sulle norme chiare si finisce col fare un'interpretazione (oggettivamente intesa e non di parte, quale che questa sia, pubblica o privata) che resta necessariamente ferma; variazione importerebbero palesi illegittimità. Lo stesso avviene per norme non in senso assoluto chiare, su cui si crea un'interpretazione (sempre oggettivamente intesa) che diventa sempre più stabile e giunge alla qualificazione di «conforme» o ancor più «consolidata». Si tratta del c.d. «diritto vivente», cioè applicato *de plano* nella vita di ogni giorno, cui fanno spesso riferimento le decisioni della Corte costituzionale (es. Corte cost. 6 aprile 1995, n. 110: «la questione di costituzionalità sollevata in relazione alla consolidata esegesi che di una norma abbia dato la Cassazione, mentre è inammissibile se surrettiziamente volta ad ottenere dalla Corte cost. [attribuendole un ruolo impugnatorio che non le è proprio] una revisione di quella interpretazione, è ammissibile nel caso in cui, assunta l'interpretazione medesima in termini di "diritto vivente", se ne chieda la verifica di compatibilità con dati parametri costituzionali»; Corte cost. 28 aprile 1992, n. 196, «la disposizione viene interpretata come diritto vivente...»; Corte cost. [ord.] 14 giugno 1990, n. 288, «la Corte nel respingere la questione prospettata, ha fatto richiamo al "diritto vivente" della suprema Corte, secondo cui il giudice ordinario può disapplicare il provvedimento amministrativo nei casi...»; Corte cost. 21 dicembre 1985, n. 362, «... diritto vivente giurisprudenziale e dottrinale...»; ecc.) e della Corte di cassazione (Cass. 20 aprile 1995, n. 4430: «... funzione della Cassazione di interpretare la legge e di dare chiarezza e certezza al "diritto vivente" ...»; Cass., sez. un., 1° aprile 1993, n. 3889: «...costituisce "diritto vivente", dal quale la Corte cost. sembra tenuta a prendere le mosse, nello scrutinare le questioni di costituzionalità sollevate in ordine all'art. 6, comma 4, d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, ...»; ecc.).

Dinanzi a queste situazioni sono possibili elementi di rottura, ma essi debbono sempre restare nell'ambito della norma, qual'essa è, ed essere sorretti da ragioni tanto valide che debbono superare quelle già ampiamente considerate. L'elemento di rottura può essere anche un intervento legislativo, ma esso non sarà più interpretativo, ma innovativo e darà alla norma significato, valore, portata diversi.

3. — Come è noto ed è insegnato anche nei più succinti libri di principi generali del diritto, nell'interpretazione delle leggi secondo le fonti, accanto ad altre, si hanno:

la «dottrinale», data dagli studiosi del diritto. È sempre privata. Non ha carattere vincolante ed influisce solo per la sua fondatezza e per l'autorità scientifica di chi la sostiene;

la «giudiziale», data nell'esercizio della funzione giurisdizionale. Anch'essa non ha efficacia vincolante se non quella della Cassazione nello stesso processo, e per il resto, solo per la sua fondatezza e per l'autorità del giudice da cui proviene. Questi, però, non è un privato, ma un organo che esercita una funzione pubblica fondamentale propria solo dello Stato, che — si noti — è il solo fra gli enti pubblici al quale è attribuito questo potere. La sua autorità sta già nella funzione pubblica della fonte e dell'attività in cui si innesta, non con carattere di occasionalità e di facoltatività, ma con quello della doverosità (potere-dovere), per cui in alcuni stati come gli anglosassoni ha efficacia vincolante. Su ciò si basa il principio di autorità cioè la c.d. *auctoritas rerum similiter iudicatarum* (v. Messineo, Manuale, I, S.6, n. 3; ma v. tutta la produzione dottrina istituzionale).

Quando, poi, essa proviene dall'organo giurisdizionale supremo, qual'è la Corte di cassazione, è la stessa legge (art. 65 ordinamento giudiziario) a dare precisa indicazione di questa preminente autorità.

La Corte, infatti, «quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale ...». La stessa Cassazione ha sempre riaffermato questa natura delle sue funzioni (v. per tutte Cass. 20 aprile 1995, n. 4430, cit.).

Proprio per garantire questa funzione, detta appunto di «nomofilacia» (da *nomos* = legge e *phylakos* = guardiano, cioè «garanzia della uniforme interpretazione della legge» [Zingarelli]), fu istituito (art. 68 ord. giud.) il Massimario della Corte di cassazione, che raccoglie le massime ufficiali delle sentenze dalla Cassazione, ora anche informatizzato nel CED e posto al servizio di tutti gli uffici giudiziari d'Italia.

È chiaro che le ora illustrate posizione, autorità, e funzione istituzionale della Corte di cassazione portano ad una determinante prevalenza della sua interpretazione su quella degli altri giudici. Esattamente è stato rilevato (Torrente, Manuale, sin dalla prime edizioni più sintetiche) che la giurisprudenza «ha importanza notevole per gli altri magistrati, che saranno chiamati a decidere controversie analoghe; essi non se ne discosteranno, o non se ne dovrebbero discostare, se non quando si convincessero dell'erroneità del principio che è stato già affermato in altre decisioni».

Peraltro, constatato che «la giurisprudenza rende generalmente ad uniformarsi ai propri orientamenti interpretativi», giustamente e realisticamente si osserva (Bianca, Dir. civ., I, 100) che «la formazione di un orientamento interpretativo consolidato segna talora il significato effettivo che la norma assume nelle applicazioni giurisprudenziali».

Infine, è inveteratamente noto e non può sfuggire che l'uniformità dell'interpretazione delle leggi, per quel che sono e non per quello che taluno (p.a. compresa) vorrebbe che fossero, è garanzia di certezza del diritto che è (o almeno dovrebbe essere in uno stato coerente con la sua essenza) un carattere indefettibile dello stato di diritto qual'è, anche in base alla sua Costituzione, la Repubblica italiana.

L'«autentica, che proviene dagli stessi organi legislativi e si concreta in apposita norma limitata solo a chiarire il significato di una norma preesistente»: essa a carattere vincolante nel senso che «sul significato di quella norma non sono più possibili dubbi o discussioni» (Torrente cit.).

Bisogna senz'altro ribadire che l'intervento legislativo di interpretazione si giustifica e può avvenire solo ed esclusivamente in caso di contrasto interpretativo a livelli di fonti autorevoli, per garantire ai cittadini la certezza del diritto imponendone, con l'autorità propria della legge, una fra le diverse seguite. È questa la sola funzione pubblica essenziale dell'interpretazione autentica (v. Cass. 3 aprile 1981, n. 1695: «... il legislatore ha il potere, quando una legge abbia dato luogo ad incertezze interpretative, di precisare in modo definitivo ed obbligatorio *erga omnes* il suo reale pensiero ...»).

Allorché il legislatore (pur se spinto da chi, anche parte, sta alle sue spalle) ritiene che l'interpretazione seguita sia da modificare, dal momento che la norma vale secondo la interpretazione che di essa comunemente si dà (il suddetto «diritto vivente»), il suo intervento è solo innovativo, mai interpretativo: sarebbe assurdo sostenere che il legislatore intervenga per far rispettare la sua (pretesa) volontà, che ritiene tradita da interpretazioni che la contraddicono, anche perché è ben noto che non esiste una volontà del legislatore (ogni legge è frutto di esigenze di natura diversa e di dibattiti fra proposte e/o tesi, e/o emendamenti ecc. diversi; essa, una volta emanata, vive la sua vita autonoma per quel che è ed a prescindere da ciò che il legislatore voleva che fosse, adattandosi anche alle mutate esigenze proprio attraverso la interpretazione (la c.d. «evolutiva» in senso corretto): la conferma si ha anche nei lavori preparatori (v. Trimarchi, Ist., S4 e 8).

Occorre fissare bene la natura (e di conseguenza la portata e gli effetti) esclusivamente interpretativa di questo tipo di norma, che importa da un canto uno stretto ed indissolubile legame con la norma che interpreta, di cui subisce le sorti, dall'altro il conseguente suo effetto retroattivo (*ex tunc*) all'entrata in vigore della norma a cui si riferisce, ma, correlativamente, anche l'impossibilità innovativa che può avere solo effetti *ex nunc*.

Su questi punti occorre soffermarsi appena.

3. — L'art. 11 delle preleggi riproduce un principio giuridico fondamentale, quello di irretrattività delle leggi, che è principio di civiltà, di ragionevolezza, di correttezza, prima che giuridico: «la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo».

Il fondamento della disposizione è in *re ipsa*: «la norma giuridica contiene un comando; per poterlo osservare, occorre almeno la possibilità che esso sia conosciuto» (Torrente, cit.).

Esso «risponde ad una elementare esigenza di certezza dei destinatari della norma, i quali devono poter contare sulla disciplina legale in vigore per sapere quali sono gli effetti giuridici dei loro atti» (Bianca, op. cit., 119; e così la migliore dottrina e la più autorevole giurisprudenza).

Si tratta, del resto, del c.d. «principio di legalità», come espressamente l'ha qualificato lo stesso legislatore in sede di depenalizzazione nell'art. 1 legge 24 novembre 1981, n. 689, «modifiche del sistema penale», capo I «le sanzioni amministrative», e da recente, proprio in materia tributaria, nell'art. 3 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, sulle sanzioni amministrative tributarie.

Il «principio di legalità», appunto perché tale, è un carattere intrinseco dello stato di diritto e la sua violazione è squalificante per esso.

Non è inopportuno ricordare che proprio per impedire la lesione di questo fondamentale principio in occasione della successione di leggi, dottrina e giurisprudenza hanno elaborato la teoria dei «diritti quesiti» e/o quella (destinata soprattutto ad evitare la rigida cristallizzazione dei diritti destinati a durare nel tempo) del «fatto compiuto».

Se la fattispecie costitutiva di un rapporto è per qualsivoglia ragione chiusa, è impossibile a posteriori farla rivivere a mezzo di una norma successiva.

Questo principio ha applicazione anche nella questione in esame, come si vedrà.

4. — Il principio della irretrattività, com'è noto, non è costituzionalizzato, se non per le norme «punitive» (art. 25 «nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso»).

Ma le norme «punitive» non sono solo quelle «penali», che ne sono una sottospecie, anche se la più importante.

Questo carattere non strettamente penale, emerge chiaramente da tanti elementi:

a) l'espressione letterale dell'art. 25 «punito» è generica rispetto a quella, specifica, derivante da condanna penale ed alla sanzione con questa inflitta, la «pena» intesa in senso stretto; «punito» indica, assoggettato all'avvenuta inflizione di un castigo, di una sanzione di qualunque natura essa sia. Proprio con l'adeguamento legislativo delle sanzioni amministrative, già attuato anche per quelle tributarie con il d.lgs. n. 472/1997 suddetto ed in corso di elaborazione per le altre, si è fatta e si farà chiarezza anche sul punto: molte sanzioni amministrative, anche nella sottospecie delle tributarie, qualificate come «pene pecuniarie» hanno finito o finiranno di essere qualificate ancora «pene» (art. 2 d.lgs. cit.). Ma così erano qualificate al tempo della redazione della Costituzione e da ciò l'uso generico dell'espressione «punito»;

b) nella Costituzione si usa l'espressione generica, nonostante il Costituente avesse il modello specifico del codice penale del 1930 art. 1 («nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge, né con pene, che non siano da essa stabilite») e 2, primo comma, («nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituisce reato»), da soli ed ancor più coordinati: in questi il «punito» è posto in esclusiva relazione col «reato», cioè il riferimento è solo alle pene in senso stretto, come sanzioni penali. Nella Costituzione l'espressione manca di ogni limitazione al penale, ma è generica;

c) la suddetta sostanziale diversità di valore delle espressioni trova riscontro nella disposizione, di poco successiva alla Costituzione (frutto di due interventi dello Stato italiano: nel 1950 in sede internazionale di elaborazione della Convenzione e nel 1955 in sede statale di ratifica), dell'art. 7, primo comma, legge 4 agosto 1955, n. 848, di «ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fonda-

mentali, firmata a Roma il 4 ottobre 1950» secondo cui «nessuno può essere condannato per un'azione od omissione che, nel momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo la legge nazionale o internazionale. Parimenti non può essere inflitta una pena più grave di quella che sarebbe stata applicata al tempo in cui il reato è stato consumato».

Questa disposizione e quelle soprariportate del codice penale rispecchiano e recepiscono il vecchio principio *nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*, che la Costituzione ha recepito ma nei suddetti termini più ampi relativi ad ogni illecito di qualsiasi natura, come dimostra il fatto che non si è adeguata ad esse meramente riportandole, ma ha preso l'iniziativa di usare espressione diversa (e ciò importa una scelta, che come ogni scelta è volontaria e frutto di valutazione comparativa). Si tratta dell'apertura verso la costruzione sistematica della categoria degli illeciti non penali, puniti con sanzioni non penali, che ha avuto un inizio con le norme sulla depenalizzazione e via via si completa;

d) proprio il principio di legalità così inteso tiene in vita la prescritta irretrattività in campo penale, anche quando al reato non conseguono più pene in senso stretto intese, ma sanzioni che, come espressamente e letteralmente risulta dalla loro qualificazione legislativa, si distinguono da esse.

Infatti, oltre alle pene in senso stretto, che, come è noto, si distinguono in principali (art. 17 cod. pen.; e a loro volta possono essere detentive [ergastolo, reclusione, arresto] e/o pecuniarie [multa, ammenda]) ed accessorie (art. 19), si hanno le «sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi», di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, Capo II, art. 53 e seg. (semidetenzione, libertà controllata, pena pecuniaria), le «misure alternative alla detenzione», di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, Capo VI, art. 47 e seg. (affidamento al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà, liberazione anticipata). Le stesse considerazioni valgono in ordine alle misure di sicurezza, considerate (a prescindere dalle controversie sul punto, che qui non interessano), «misure amministrative» secondo la specifica qualifica dello stesso codice nell'intestazione del «Titolo VIII» del libro I;

e) il comma 2 dell'art. 25 Cost., poi, si inserisce fra il comma 1 che impone il principio del «giudice naturale» che attiene ad ogni materia e non solo alla penale, ed il comma 3 che riguarda le misure di sicurezza, che il codice, come detto, continuava e continua a qualificare come «misure amministrative».

L'art. 25 segue il 24 che attiene a tutte le materie: la generale tutela giurisdizionale (comma 1), il generale diritto alla difesa (comma 2) assicurato anche ai non abbienti (comma 3), il diritto alla riparazione degli errori giudiziari (comma 4), che dovrebbe estendersi ad ogni campo, come risulta pure dai lavori preparatori (pur se ridotti perché il comma fu successivamente aggiunto) ed anche se ha trovato ritardata applicazione, limitata ed in modo ridotto, al campo penale (art. 314 e 315 cod. proc. pen.), ed appena sfiorata in altri campi con le norme sulla responsabilità dei giudici;

f) ancora è l'art. 25 Cost. che sta alla base del già citato art. 1 legge 24 dicembre 1981, n. 689, che fra i «principi generali», come si intitola la sez. I del capo I («le sanzioni amministrative»), pone, prima di ogni altro, il «principio di legalità = nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione»;

g) sempre l'art. 25 Cost. è alla base dell'eguale art. 3 d.lgs. n. 472/1997 per le sanzioni tributarie.

Bisogna ricordare, anche per evidenziare ancora il *modus operandi* in materia tributaria, che appare lontano dall'aderenza ai principi della Costituzione ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, senza che vi siano ragioni collegate alla particolare attività impositiva tributaria (che comunque dovrebbero essere di tale rilevante portata da giustificare il sovvertimento dei principi), punto su cui si avrà occasione di tornare, che vi è stata resistenza ad applicare le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689, cit., alle sanzioni tributarie, come dimostrano contrastanti o strane pronunce: così, appena esemplificativamente), mentre Comm. trib. centr. 16 gennaio 1993, n. 366, e Td. 13 marzo 1989, n. 1825, hanno ritenuto applicabile anche in campo tributario la norma dell'art. 7 legge n. 689/1981 sulla intrasmissibilità agli eredi dell'«obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione» (per un'ovvia esigenza di uniformità, che ha determinato ora la recezione dello stesso principio nell'art. 8 d.lgs. n. 472/1997, e secondo un'interpretazione adeguata alla Costituzione), l'opposta tesi hanno seguito Cass. 11 febbraio 1988, n. 1468; Comm. trib. II grado Perugia 24 giugno 1993, n. 239).

Emerge chiaramente che la retrattività delle norme giuridiche è la regola e la irretroattività un'eccezione (così secondo costanti arresti giurisprudenziali), limitata ad alcune materie, che, come ogni eccezione, deve avere una giustificazione giuridica valida e non può mai essere *ad libitum*; e non può, in mancanza di valida giustificazione, essere raggiunta surrettiziamente per vie traverse, come detto.

La mancanza di previsione costituzionale generale non svincola il principio dell'irretroattività della legge e non fa perdere il carattere del tutto eccezionale alla retroattività.

La riprova è nella stessa Costituzione, che, infatti, regola un particolare caso di retroattività, giustificatamente eccezionale.

La possibilità per il governo di emanare *ex art. 77 Cost.* decreti-legge è riconosciuta in via eccezionale «in casi straordinari di necessità e d'urgenza», ma con l'obbligo di presentarli lo stesso giorno alle Camere per la conversione in legge. L'effetto retroattivo si ha sia in caso di conversione in quanto gli effetti della legge di conversione retragiscono *ex tunc* al tempo dell'entrata in vigore del d.-l., sia in caso di non conversione con identiche conseguenze; ma in caso di conversione con modificazioni, solo le norme non modificate mantengono l'effetto *ex tunc*, mentre quelle modificate lo hanno solo *ex nunc*, appunto ed in modo particolare, per il loro carattere innovativo, che le rende solo da ora conoscibili.

Che questa possibilità sia eccezionale e che con l'abuso di essa, consistente nell'emissione di decreti ripetitivi a catena (i c.d. decreti-legge «fotocopia») senza che siano convertiti, surrettiziamente si attribuisca all'esecutivo, attraverso il gioco dilatato degli effetti retroattivi, potere legislativo, che non ha, e che, quindi, le reiterazioni siano costituzionalmente illegittime, è stato riconosciuto da Corte cost. 24 ottobre 1996, n. 360. Proprio fra le ragioni poste a base della pronuncia di incostituzionalità per violazione dell'art. 77 Cost., (l'altro aspetto relativo all'art. 24 Cost. è stato ritenuto assorbito dall'accoglimento del primo), vi è anche quella inerente all'ampio slargamento della retroattività (limitata dalla Costituzione ai 60 giorni prescritti per la conversione) perché la reiterazione dava «gli effetti determinati dalla decretazione d'urgenza mediante la sanatoria finale della disciplina reiterata».

Ma l'eccezione della retroattività, che trova la sua piena giustificazione proprio nella straordinarietà e nell'assoluta necessità della decretazione d'urgenza, trova limite proprio nel venir meno della straordinarietà che non giustifica più il sacrificio di un valore preminente, qual'è l'«interesse di evitare che il governo possa regolare con effetti definitivi al di fuori della garanzia e del controllo del Parlamento» (Bianca, op. cit., 122).

Quello della decretazione a catena o in «fotocopia», ora riferito, è un sistema illegittimo usato dal Governo anche per l'art. 36-*bis*, come, si vedrà, a conferma ulteriore del già cennato particolare *modus operandi* in questo specifico procedimento impositivo abbreviato ed in campo tributario.

Altra eccezione, connaturata al tipo di norme, riguarda le leggi interpretative, appunto perché sono collegate in modo stretto ed immediato ad altra norma già vigente.

Ma anche per esse si pone il pericolo di una finta o apparente, talora surrettizia qualificazione come, «interpretative» al fine di dare loro un effetto retroattivo che altrimenti non potrebbero avere.

La Corte cost., in linea con quanto è universalmente riconosciuto, ha già avuto occasione di pronunciarsi contro queste pericolose deviazioni, lesive, come detto, dello stesso carattere di stato di diritto che ha la Repubblica italiana e, quindi, dell'essenza stessa dell'intera Costituzione, affermando (Corte cost. 23 novembre 1994, n. 397, proprio in materia tributaria; ma già prima Corte cost. 4 aprile 1990, n. 155 che «il ricorso da parte del legislatore a leggi di interpretazione autentica non può essere utilizzato per mascherare norme effettivamente innovative dotate di efficacia retroattiva, in quanto così facendo la legge interpretativa tradirebbe la sua propria funzione di chiarire il senso delle norme preesistenti»).

Invero, la norma pur qualificata «interpretativa» non ha, né può avere un significato ed una portata autonoma in sé e per sé considerata; ma acquista significato e senso solo nel detto collegamento con disposizioni precedenti, di cui fissa la portata senza sostituirle o modificarle. Si deve trattare (Cass. 25 febbraio 1982, n. 3119, che ribadisce il concetto ora espresso, ma v. anche subito dopo) di «corollario di una potenzialità insita nella vecchia legge».

Essa, quindi, ha funzione solo esplicativa (*non dat, sed datum significat*). Può imporre una determinata esegesi della norma esistente ed in tal senso ha una «naturale» retroattività, ma non può dettare una nuova norma o riformulare la precedente o riaggiustarla, perché ciò configura innovazione legislativa e non interpretazione.

Molto esattamente in giurisprudenza si è affermato:

Corte cost. 25 luglio 1995, n. 26: «il ricorso a leggi di interpretazione autentica, possibile anche da parte delle regioni, non può esser utilizzato per attribuire a norme innovative una surrettizia efficacia retroattiva, venendo meno altrimenti la funzione peculiare di tali leggi, ossia quella di chiarire il senso delle norme preesistenti, ovvero di imporre una delle possibili varianti di senso compatibili con il tenore letterale»;

Corte cost. 23 gennaio 1994, n. 397, cit.;

Cass. n. 3119/1982 cit.: «mascherando come legge d'interpretazione autentica quella che in realtà è una legge innovativa con effetto retroattivo, per suscitare minore opposizione al proprio intervento, presentandolo come corollario di una potenzialità insita nella vecchia legge, il legislatore esercita pur sempre un potere che gli spetta, nella misura, in cui la retroattività non incontra ostacoli; ma, se l'ostacolo è rappresentato dalla retroattività come tale, non è l'adozione dello strumento dell'interpretazione autentica a venire in considerazione, sibbene il principio costituzionale che presiede alla (ir)retroattività delle leggi»;

Cass. 3/371994, n. 2115, che ribadisce il «carattere eccezionale» della norma interpretativa; ecc.

Ed egualmente in dottrina (per tutti Bianca, op. cit. S 88): «proprio perché l'efficacia retroattiva è una eccezione, deve essere certo che la legge è diretta ad interpretare la norma anziché a sostituirla con una norma più chiara o più completa».

Se l'interpretazione giudiziale e l'interpretazione autentica convivono, ciò è possibile solo nel rispetto delle proprie competenze costituzionalmente assegnate. Nella parità delle funzioni non può il legislatore assumere posizioni e compiti preminenti rispetto al giudice imponendogli una interpretazione di una legge al di fuori dei suoi compiti legislativi: e questi, in sede di interpretazione, sono limitati alla scelta fra più interpretazioni correnti, non nell'imporre contenuto e valore nuovi ad una norma, perché ciò sostanzia attività legislativa in senso stretto e non con valore interpretativo.

Ogni diversa condotta lede il principio fondamentale della separazione e distinzione dei poteri, pietra angolare, dello stato moderno.

6. — Al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, contenente «disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi» solo in un secondo tempo con l'art. 2 d.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, fu aggiunto l'art. 36-*bis*, il cui testo fu poi sostituito con l'art. 1 d.P.R. 27 settembre 1979, n. 506.

La norma ha subito adattamenti; così col d.-l. 31 maggio 1994, n. 330, convertito con modifiche in legge 27 luglio 1994, n. 473, «semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria», che rappresenta l'ennesima illegittima (v. n. precedente) reiterazione dei d.-l. 6 dicembre 1993, n. 503, 4 febbraio 1994, n. 90, 31 marzo 1994, n. 222, non convertiti in legge.

La nuova norma, che significativamente si intitola «liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione», ha introdotto un procedimento speciale abbreviato per l'accertamento delle imposte sui redditi, limitato ai casi semplici di mere correzioni (in cui sull'accertamento decisamente prevale — o dovrebbe prevalere — la liquidazione dell'imposta) nel quadro di quanto avviene in ogni campo.

Basta considerare: che in campo legislativo accanto al procedimento ordinario di formazione della legge si hanno il procedimento abbreviato (in cui i termini sono ridotti), il procedimento c.d. decentrato (che alleggerisce l'assemblea plenaria sostituendola con le commissioni) ed il procedimento redigente (che sta fra l'ordinario ed il decentrato); che in campo penale si hanno i «procedimenti speciali» (giudizio abbreviato — art. 438 seg. c.p.p.; giudizio immediato — art. 453 seg.; procedimento per decreto — art. 459 seg.; ecc.); che in campo civile si hanno i «procedimenti sommari» (decreto ingiuntivo — art. 633 seg. c.p.c.; ecc.). Ma in essi i cardini ed i principi essenziali sono sempre rispettati.

Con l'art. 36-*bis* si è creato un procedimento speciale abbreviato che nell'accertamento delle imposte sui redditi: «ai fini della liquidazione delle imposte», ferma restando la potestà di rettifica ed accertamento secondo le vie normali e art. 38 e seg. (comma 2, inizio), «gli uffici possono» procedere alle operazioni che sono tassativamente indicate nelle lettere da *a*) a *g*) (correzione di errori materiali o di calcolo; esclusione in tutto o in parte di scomputo di ritenute d'acconto non risultanti o risultanti in misura inferiore dai certificati dei sostituti d'imposta allegati alla dichiarazione ecc.; esclusione di detrazioni non previste dalla legge o non risultanti da documenti o riduzione di quelle esposte in misura superiore; esclusione o riduzione di deduzioni dal reddito complessivo delle persone fisiche di oneri non previsti dalla legge o non risultanti dai documenti o esposti in misura maggiore; controllo di crediti di imposta spettanti e dei versamenti dovuti in base alla dichiarazione ecc.).

A tal fine il contribuente è invitato «anche per via telefonica o a mezzo posta» a dare chiarimenti sulla dichiarazione ed esibire ricevute di pagamenti e documenti indicati nella dichiarazione ma ad essa non allegati (comma 3, aggiunto con d.-l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154, e sostituito con l'art. 1, comma 1, lett. *p*), n. 3, d.-l. 31 maggio 1994, n. 330, cit.).

La norma ha sacrificato i diritti del contribuente, come quello di avere notificato e di potere impugnare l'avviso di rettifica ed accertamento prima del passaggio alla fase di riscossione delle imposte, cioè senza avere incombente la fase esecutiva, unificando le due distinte fasi in una, con la giustificazione che si tratta solo di mera correzione di errori da espletare in tempo breve.

Essa, però, ha avuto applicazione distorta perché l'A.F. ha cercato di dilatare oltre misura il ben delimitato campo di applicazione, riconosciuto come tassativo (giurisprudenza unanime: Cass. 8 luglio 1996, n. 6193; Id. 1° maggio 1991, n. 2174; Id. 9 maggio 1991, n. 3658; Id. 25 settembre 1990, n. 9692, che esclude «il recupero a tassazione di deduzioni od agevolazioni operate od invocate dal contribuente in sede di dichiarazione e ritenute dall'A.F. inapplicabili in base a leggi ignorate dal contribuente o ad interpretazioni difformi della stessa o a valutazioni o apprezzamenti difformi di fatti»; Cass. 20 novembre 1989, n. 4958; Corte cost. (ord.) 7 aprile 1988, n. 430; Comm. trib. centr. 15 maggio 1995, n. 2045; Comm. trib. centr. 16 gennaio 1993, n. 326; Comm. trib. centr. 16 marzo 1994, n. 733; Comm. trib. I grado Monza 28 aprile 1981: «in presenza di una delle situazioni tassativamente enunciate dall'art. 36-bis, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973, l'ufficio imposte deve [e non può a sua discrezione] procedere alla liquidazione diretta senza accertamento»; Comm. trib. centr. 13 febbraio 1985, n. 3221: «l'elencazione dei casi nei quali è ammessa la tassazione senza previo accertamento è tassativa; di talché fuori dei casi, tassativamente elencati, l'ufficio deve provvedere a notificare al contribuente l'avviso di accertamento, necessario al fine di costituire il contraddittorio tra l'A.F. ed il contribuente ...»; Id. 30 novembre 1990, n. 7135; Id. 20 novembre 1990, n. 7524; ecc.).

Ancora, l'A.F. nella pratica quotidiana non ha rispettato i termini stabiliti dalla legge, per cui l'art. 36-bis si è ridotto ad essere una scorciatoia buona solo ad evitare attività dell'A.F. con lesione dei diritti del contribuente, fra cui, in definitiva, quello essenziale del contraddittorio, che tutela il diritto alla difesa costituzionalmente garantito, e tradendo la stessa ragione per cui è stata emanata.

7. — Allorché questo secondo aspetto è stato portato all'esame della giurisdizione tributaria e di quella ordinaria si sono avute conformi pronunce, ai livelli più qualificati (non può avere valore determinante qualche pronuncia di organo periferico, specie non sostenuta da corretta motivazione nel senso sfavorevole all'A.F. ed in tal senso su questo capo si è formato il c.d. «diritto vivente».

La tesi irrazionalmente e giuridicamente assurda di lasciare *ad libitum* dell'A.F. i termini per essa fissati, peraltro in contrapposizione a quelli rigorosamente perentori assegnati al contribuente (aggravata dalla costante disapplicazione del colloquio chiarificatore previsto dallo stesso art. 36-bis: v. sopra) è stata respinta costantemente dagli organi giurisdizionali supremi; valgono per tutte:

comm. trib. centr. 27 ottobre 1994, n. 5313, in cui si osserva esattamente che non può distinguersi «surrettivamente tra procedimento di rettifica e liquidazione della maggiore imposta con iscrizione a ruolo, mentre la distinzione va fatta fra rettifica *ex art. 36-bis* ed accertamento *ex art. 38 seg.*». Ciò «vanificherebbe di fatto l'istituto della rettifica ... vanificando la difesa del contribuente che non può dimostrare in modo alcuno che la rettifica è stata effettuata nell'anno e solo l'iscrizione a ruolo molto tempo dopo nel quinquennio e che, quindi, la rettifica è stata effettivamente tempestiva». Balza, quindi, evidente la violazione dell'art. 24 della Costituzione.

Ed ancora «non si comprende perché l'A.F., avendo effettuato la rettifica nell'anno fissato dalla legge, tarda poi fino anche a 5 anni nell'iscrivere a ruolo la maggiore imposta rettificata. Oltretutto una tale tardività nell'iscrizione a ruolo comporterebbe una responsabilità della stessa A. per interessi e rivaluzione sulla maggiore somma dovuta dal contribuente per la rettifica della sua dichiarazione». Balza evidente la lesione dell'art. 97 della Costituzione sul buon andamento ed imparzialità dell'attività amministrativa;

cass. 29 luglio 1997, n. 7088, ha posto in evidenza che la perentorietà del termine è connaturale all'attività prevista nell'art. 36-bis: «le attività accertative (e di conseguente rettifica della dichiarazione dei contribuenti) sono della legge vincolate al rispetto di rigorosi termini di decadenza, la cui esistenza è da considerare pertanto connaturata al loro svolgimento, a tutela del buon andamento e dell'imparzialità dell'A., oltre che degli interessi dei contribuenti». Ed ancora «il termine stabilito dal comma 1 dell'art. 36-bis deve essere riferito all'iscrizione a ruolo e quest'ultima, conseguentemente, non può essere effettuata entro il più esteso arco temporale previsto dal comma 1 dell'art. 17 d.P.R. n. 602/1973, anche perché ciò comporta, per il contribuente, l'aggravio di ulteriori interessi (art. 7, primo comma, d.P.R. n. 787/1980), aggravio che il legislatore, decidendo di tenere fermo con l'art. 1 d.P.R. n. 506/1979, il termine annuale per la liquidazione delle imposte dovute a norma dell'art. 36-bis, proprio quando, con l'art. 2 dello stesso D., elevava di ben cinque volte il termine per l'iscrizione a ruolo delle somme liquidate in base alle dichiarazioni ha mostrato di volere evitare».

Chiaramente emerge da quest'altra fonte la violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione (vedi l'esplicito riferimento alla «tutela del buon andamento e dell'imparzialità dell'A.»), che implicitamente importa quella dell'art. 3, a sua volta autonomamente violato;

cass. 24 settembre 1997, n. 12442, ha riaffermato che «il termine stabilito dal primo comma dell'art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è stabilito a pena di decadenza e concerne l'iscrizione a ruolo delle maggiori imposte liquidate a seguito di controllo «formale» delle dichiarazioni espletate ai sensi di tale disposizione, mentre il termine fissato dal comma 1 dell'art. 17 d.P.R. n. 602/1993 riguarda la riscossione delle imposte nell'ammontare risultante dalla dichiarazione del contribuente, senza che la stessa sia in alcun modo rettificata».

La dottrina di gran lunga prevalente e più autorevole è negli stessi sensi ed ha prestato unanime consenso alle decisioni ora indicate.

Le citate pronunce (a prescindere da altre) e dottrina dimostrano l'esistenza di una costante interpretazione («diritto vivente») rispetto alla quale sono risultati vani i tentativi compiuti da una parte del rapporto tributario (l'A.F.) per farla modificare. Manca, pertanto, la ragione fondamentale che può giustificare l'intervento del legislatore in sede interpretativa. Non vi è contrasto di interpretazione da dirimere, ma interesse di una parte (anche se pubblica) ad una disciplina diversa da quella risultante dal «diritto vivente».

È ancora da aggiungere la contraddittorietà in termini ed irragionevolezza della pretesa di uso di una norma con funzione esclusivamente acceleratoria, pretendendo di usare i termini del procedimento impositivo ordinario: cade la stessa ragione d'essere dall'art. 36-bis.

La nuova norma dell'art. 28, legge n. 119/1997 non è, quindi, interpretativa ma innovativa e non può avere valore retroattivo. Ma è anche innovativa in senso anticostituzionale.

L'artificio dell'autoqualificazione di norma interpretativa è nient'altro che un tentativo degenerare di autoattribuzione alla funzione esercitata di caratteri e qualità che non ha; ma proprio il conclamare qualifiche che non sussistono è confessorio dell'intento di crearle a parole.

8. — La disposizione dell'art. 28, legge n. 449/1997 pone il legislatore in contrasto con se stesso ed anche sotto questo profilo si presenta come espediente.

Infatti, rendendosi conto della situazione creatasi, sopra delineata, il legislatore con l'art. 13 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in vigore dal 1° gennaio 1999, ha sostituito il testo dell'art. 36-bis (e dell'art. 36-ter): pur restando un procedimento impositivo semplificato, la fase di accertamento viene separata da quella di riscossione perdendo la caratteristica di attività meramente interna dell'A.F.: l'A.F. deve comunicare al contribuente l'esito del controllo formale e della liquidazione entro il 31 dicembre del 2° anno dalla presentazione della dichiarazione, che è termine certamente di decadenza.

Orbene, e palese da un canto che si è voluto dare maggior respiro all'A.F. ampliando il termine del 31 dicembre dal 1° al 2° anno successivo alla dichiarazione, ma, dall'altro, si è dato il riconoscimento legislativo pieno della pretertorietà del termine indicato dall'art. 36-bis, che è anche l'adesione alla chiara interpretazione giudiziale, in tal senso cioè al «diritto vivente». Si tratta in buona sostanza di un'interpretazione autenticata dell'art. 36-bis secondo il «diritto vivente», che viene posta a presupposto indefettibile della nuova norma.

È chiaro che l'art. 28, legge n. 449/1997 è in pieno inammissibile contrasto con l'art. 13 d.lgs. esaminato.

Questa condotta legislativa contraddittoria è costituzionalmente irrazionale ed illegittima.

A salvarlo non vale la limitazione temporale dell'interpretazione autentica fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 241/1997, perché si tratta di un intervento che irrazionalmente (e si sono visti e si vedranno anche altri aspetti) contrasta sia col «diritto vivente» sia con la modifica recentissima della norma.

9. — La nuova norma dell'art. 28, pertanto, è affetta da intrinseca irrazionalità giuridica.

Se ce ne fosse bisogno, la stessa espressione letterale ne dà riprova.

Allorché, vi si afferma che l'art. 36-bis «deve essere interpretato nel senso che il termine in esso indicato avendo carattere ordinario, non è stabilito a pena di decadenza», pone un sillogismo irrimediabilmente errato perché parte da premesse anch'esse irrimediabilmente ed istituzionalmente errate, che si danno per vere e per certe.

Da ciò deriva, oltre che la violazione di principi essenziali, l'irrazionalità.

Infatti, sostanzialmente si afferma: a) premessa maggiore/dato certo: i termini ordinari non possono essere a pena di decadenza; b) premessa minore/dato certo: il termine dell'art. 36-bis è ordinario; c) ergo: il termine dell'art. 36-bis non è a pena di decadenza.

Senonché, proprio le due premesse, cioè i due dati di base certi, sono erratamente affermate tali, per cui anche la conseguenza è errata. Infatti:

a) è inesatto che i termini ordinatori alla loro scadenza non producano decadenza.

Evidentemente si fa confusione fra termini ordinatori e termini dilatori.

Come è ben noto, i termini riguardano il diritto in via generale e, quindi, tutti i suoi rami con regole comuni (eguali i criteri di computo, decorrenza, scadenza, natura, effetti, ecc.). Le norme che li riguardano, anche se contenute in testi legislativi diversi, hanno carattere generale (tranne eccezioni proprie nel quadro del campo in cui operano).

I termini ordinatori, allorché scadono, producono decadenza a meno che non siano prima prorogati. La norma dell'art. 154 c.p.c. è di carattere generale.

Tuttavia, le conclusioni non mutano anche a distinguere i termini processuali da quelli di diritto sostanziale, in quanto: 1) solo per i primi si ha una presunzione di non perentorietà che tuttavia non deve risultare esplicitamente: v. in seguito mentre per i secondi si ha la presunzione opposta (Cass. 2 ottobre 1987, n. 7374, secondo cui è attribuito al giudice individuarne la natura); 2) anche i termini ordinatori danno gli stessi effetti dei perentori, se prima della scadenza non sono stati prorogati (art. 154 c.p.c.; Cass. 25 luglio 1992, n. 8976, in relazione all'art. 201 per la nomina del C.T. di parte; Id. 23 gennaio 1991, n. 651, in relazione all'art. 203, u.c., per le rogatorie di prove; ecc.); ma a prorogarli può essere solo il giudice, in quanto terzo fra le parti, non una parte, anche se essa è una p.a. (in mancanza resta leso il principio della eguale posizione delle parti [c.d. *par condicio*], in violazione dell'art. 3 Cost., che è la norma base, e dell'art. 24 della Costituzione sul diritto di difesa;

b) l'art. 28 pone *de plano*, come dato esistente certo ed incontroverso, premessa necessaria su cui fonda la norma interpretativa (non frutto della statuizione legislativa, si noti) che il termine *ex art. 36-bis* sia ordinatorio.

L'assunto non corrisponde alla verità, non foss'altro perché, come si è dimostrato, contrasta col «diritto vivente».

Ma ancora:

a) l'espressione letterale della norma non lascia dubbi. Infatti, dispone che gli uffici «procedono entro il 31/12 dell'anno successivo a quello di presentazione (della dichiarazione) alla liquidazione delle imposte...» e l'uso dell'indicativo presente e del verbo «procedere» indica l'obbligo e non la mera facoltà del comportamento prescritto.

Il riscontro immediato si ha nel contestuale contrasto con la facoltà, e non obbligo, («possono») prevista nell'immediatamente successivo comma 2. La stessa norma in unico contesto ha formulato le prescrizioni obbligatorie e quelle facoltative, distinguendole.

L'obbligo è correlato soprattutto al termine in cui va adempiuto, posto appositamente subito dopo il verbo e prima anche dell'indicazione del suo oggetto.

Ancora, contrariamente a quanto si assume da parte dell'A.F., non è un termine che riguarda l'attività interna della stessa A.F.

A parte che tutto quanto attiene all'organizzazione interna del lavoro di un ufficio va posta ai più in norme regolamentari e non in una legge, per cui l'assunto appare infondato già sotto l'aspetto sistematico/formale, bisogna ricordare che l'art. 36-*bis* obbliga l'A.F. anche, e nello stesso termine, ad «effettuare rimborsi eventualmente spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti», con conseguente decorrenza degli interessi e con facoltà del contribuente di agire nei confronti dell'A.F., come questa stessa ha riconosciuto nella circolare 21 aprile 1984, n. 14, in cui si ribadisce quest'obbligo, specificando che, trascorso il detto termine, «l'Amministrazione diventa inadempiente ed il contribuente può far valere il suo diritto al rimborso, azionando le procedure previste dalla legge».

È quindi, ben chiaro che si tratta di norma che ha efficacia esterna e riguarda direttamente il contribuente e che si tratta di termine di decadenza perentorio, scaduto il quale l'A.F. da un canto è responsabile verso il contribuente per i rimborsi, dall'altro decade dal potere di imposizione di cui all'art. 36-*bis*.

b) la natura dell'attività alla quale il termine è collegato, cioè l'imposizione tributaria, impone secondo stretta razionalità che esso sia di decadenza.

c) un termine più lungo, addirittura per multipli e sostanzialmente vicino a quello del procedimento ordinario non spiegherebbe l'art. 36-bis con i suoi caratteri, la sua emanazione, il suo mantenimento (la contraddittorietà è stata posta in evidenza già sopra).

d) non ha rilievo che la legge non dichiari espressamente perentorio il termine, bastando le sue caratteristiche a dimostrarlo.

È noto che il tempo passando fa perdere o decadere da diritti, facoltà, poteri, ecc.

Si insegna (v. Torrente) che la prescrizione «produce l'estinzione del diritto per effetto dell'inerzia del titolare che non lo esercita per il tempo determinato dalla legge» e che il suo fondamento sta «nell'esigenza della certezza dei rapporti giuridici», sia perché «per il fatto che un diritto non viene esercitato si forma nella generalità delle persone la convinzione che esso non esiste o è stato abbandonato», sia perché «d'altro canto, sorgendo contestazioni, riesce difficile, quando sia decorso un certo tempo, la dimostrazione della nascita e correlativamente dell'estinzione di un rapporto giuridico».

Si aggiunge che, se «il fondamento della prescrizione è l'inerzia del titolare che fa ritenere abbandonato, il diritto, alla base della decadenza sta la necessità obiettiva che l'esercizio del diritto sia compiuto entro un termine perentorio, senza riguardo alle circostanze subiettive che abbiano determinato l'inutile decorso del termine e ribadisce che «resta esclusa ogni considerazione relativa alla situazione soggettiva del titolare».

I principi esposti sono generali, e già in passato Santi Romano scriveva per il diritto pubblico (cui appartiene il diritto tributario) che «la prescrizione determina l'estinzione di un diritto, la decadenza l'impossibilità di esercitare un potere».

Ancora più specificamente per il diritto amministrativo (di cui, come si è detto, il tributario è un ramo), l'attuale dottrina (Sandulli) scrive, riferendosi anche all'imposizione tributaria, come si vedrà in seguito, che «la decadenza ricorre quando l'esercizio delle potestà e delle facoltà inerenti ad un diritto sia dalla legge ammesso soltanto per un certo tempo e tale tempo sia trascorso senza che alcun esercizio ne sia stato fatto; il mancato esercizio fa sì che il diritto si estingue». Ed esemplificativamente per l'art. 36-bis aggiunge che «l'A.F... non può per le imposte liquidate in base alle dichiarazioni dei contribuenti... effettuare l'iscrizione a ruolo delle imposte al di là del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione». Ed analogamente (Virga) si afferma che «il potere di accertamento dell'A.F. (ed il potere di rettificare le dichiarazioni dei contribuenti) è legato a rigorosi termini di decadenza».

Orbene, i termini di decadenza sono perentori. Si è visto che se in campo processuale civile la perentorietà deve risultare espressamente dalla legge, come dispone l'art. 152 c.p.c., negli altri campi, compreso il sostanziale, spetta all'interprete accertarne la natura secondo la funzione loro assegnata, il contesto normativo in cui sono indicati, il rapporto sistematico che hanno con altre norme, ecc..

Così, ad es., nonostante non dichiarati espressamente perentori, sono stati ritenuti tali i termini di decadenza:

di 5 giorni prima dell'udienza, entro il quale secondo l'art. 98 legge fallimentare debbono costituirsi i creditori esclusi dallo stato passivo e la sua inosservanza importa decadenza dall'opposizione ed estinzione del giudizio [Cass., 27 maggio 1995, n. 5908];

di 1 anno dalla scadenza del quinquennio successivo alla registrazione del contratto di acquisto del terreno per la realizzazione o ampliamento di impianto industriale sito nel mezzogiorno, ai fini delle agevolazioni (imposta fissa di registro) dell'art. 109 l.u. 30 giugno 1967, modificato dall'art. 13 legge 6 ottobre 1971, n. 85 [Cass. 17 dicembre 1994, n. 10853];

di 20 giorni dalla comunicazione per la proposizione del ricorso contro decreto di liquidazione del compenso al consulente tecnico di cui all'art. 11, comma 5, legge 8 luglio 1980, n. 319 [Cass. 21 aprile 1994, n. 3812];

di 3 anni per la certificazione dei requisiti dell'imprenditore agricolo a titolo principale [art. 12 legge 9 maggio 1975, n. 153] [Cass. 23 febbraio 1993, n. 2216];

di 6 mesi dalla comunicazione che riconosce la causa di servizio per la menomazione dell'integrità fisica per la domanda di equo indennizzo per i ferrovieri di cui all'art. 4 decreto ministeriale 2 luglio 1983 [Cass. lav. 8 agosto 1994, n. 7339];

v. anche per la contestazione delle violazioni degli obblighi in materia di accertamento di imposta a cui si applica il termine di decadenza perentorio dell'art. 43;

e tanti altri).

La dichiarazione dei redditi con i documenti ad essa allegati e le ricevute dei versamenti, prodotta dal contribuente, è sottoposta a controllo da parte dell'ufficio imposte e dai centri di servizio;

e) né giova sostenere che il legislatore, se avesse voluto così qualificarlo, lo avrebbe dichiarato perentorio e di decadenza così come ha fatto nell'art. 43, perché le due norme sono state emanate in tempi diversi da organi legislativi impersonati da persone fisiche diverse (a parte che, come si è rilevato, in tutta la normativa è considerevolmente carente il coordinamento);

f) si richiamano gli argomenti esposti nella sentenza della Commissione trib. centrale e nelle due della Cassazione, sopra riportate nelle massime, cioè «il diritto vivente».

10. — Proprio in base a questi principii generali la nuova norma dell'art. 28 legge 27 dicembre 1997, n. 449, a prescindere dal resto si presenta, per se stesso, come di scarsa efficacia e di marginale applicazione. Sulla base della perentorietà del termine ordinatorio scaduto e non prorogato nuova giurisprudenza ha ritenuto (v. Comm. trib. prov. Brindisi 9 febbraio 1998, n. 77) l'A.F. decaduta.

Ancora, negli altri casi in cui la decadenza si è già verificata la pronuncia giudiziale è meramente dichiarativa/constatativa di essa, per cui si tratta di situazioni già definite che neanche una norma retroattiva può fare rivivere. Infatti, a prescindere dal resto, si tratterebbe di far rivivere rapporti definiti ed esauriti, con altri risvolti di incostituzionalità.

Così è nel caso in esame in cui il potere dell'A.F. è già estinto e non può rivivere per una (pretesa) interpretazione autentica.

11. — Queste constatazioni provano la plurima illegittimità costituzionale della norma creata appositamente in favore di una parte (non interessa se pubblica o privata) ed a danno dell'altra con violazione, anche sotto questo aspetto, dell'art. 3 Cost.

Le insufficienze organizzative ed operative dell'A.F. comprovanti cattivo andamento e non imparzialità della p.a., per se stesso violano l'art. 97 Cost., non possono sanarsi o ridursi con violazioni di principi giuridici fondamentali, e con l'irrazionalità.

Sui suddetti aspetti di incostituzionalità occorre ricordare che per consolidata giurisprudenza (v. Cass. civ. 4 luglio 1983, n. 4485; Cass. pen. 29 settembre 1982, Sartoris; Cass. civ. 12 giugno 1975, n. 2342; ecc.) e dottrina (v. autori cit.), peraltro secondo un ovvio principio, fra più interpretazioni bisogna seguire quella che è più conforme alla Costituzione scartando le altre. Questo principio è stato rigorosamente seguito dalle sentenze suddette, com'è in esse espressamente attestato; esse hanno, di conseguenza, scartato le altre, precisamente anche quella sostenuta dall'A.F., recepita dalla nuova norma spacciata per interpretativa, che si presenta come incostituzionale.

Lo scopo surrettizio della nuova norma appare evidente, perché è impensabile ed impossibile che si dia un'interpretazione contraria alla Costituzione e che si crei una norma in tal senso.

Questo vincolo sussiste anche per il legislatore e per l'interpretazione autentica delle norme ad esso demandata, nei casi in cui è possibile, e non può essere superato da scelta *ad libitum* del legislatore stesso.

II. — Col procedimento semplificato dell'art. 36-bis la cartella esattoriale assume una funzione ben diversa dalla sua originaria: diventa atto cumulativo di accertamento o rettifica e di riscossione. Ed è anche recettizio, perché solo con la sua notifica si attua il potere impositivo dell'A.F.

Ma, emanato l'art. 36-bis e successivamente le sue modifiche ed integrazioni, il legislatore non si è mai preoccupato di modificare le norme che regolano la cartella esattoriale, che era ed è rimasta un mero atto di riscossione, peraltro deficitariamente regolato.

L'art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che indica gli elementi che la debbono costituire, omette di indicare la firma, che è elemento costitutivo essenziale di ogni atto giuridico, indicante l'autenticità e la provenienza dal suo autore, cioè dall'organo competente della p.a.

La violazione ha assunto e va assumendo sempre maggior peso per il diffondersi dell'uso della cartella esattoriale in campo estraneo a quello tributario (dal pagamento delle sanzioni pecuniarie *ex lege* 24 novembre 1981, n. 689, sulle «modifiche del sistema penale», alle violazioni amministrative del codice della strada [ove può anche non essere preceduta dalla emissione e dalla notifica dell'ordinanza/ingiunzione, anche secondo sentenze della Corte cost.], ecc.).

Secondo la costante giurisprudenza l'atto privo di firma è più viziato da nullità, assolutamente inesistente.

Si tratta oltre che di un vizio dell'atto, di un vizio della legge manchevole, con violazione dell'art. 97 Cost. perché determina il cattivo andamento dell'A.F. che emana atti di imposizione tributaria inesistenti, dell'art. 24 Cost., perché lede il diritto di difesa profittando della buona fede del contribuente spinto ad adempiere e/o comunque a sottostare all'atto dell'A.F. per l'affidamento che fa sul corretto comportamento della p.a.

Con la sostanziale sua inesistenza in base ad una norma per sè viziata, a nulla vale che vi sia un «modulo» ministeriale, che non prevede la firma, perché ciò costituisce un'ennesima indicazione della violazione dell'art. 97 Cost.).

Queste illegittimità caratterizzano la cartella esattoriale notificata al contribuente nel caso in esame.

III. — Analoghe violazioni produce la mancanza di previsione della dovuta motivazione.

È inesatto che, applicandosi l'art. 36-bis ad errori materiali, la motivazione non sia necessaria.

Infatti, l'imposizione ex art. 36-bis riguarda anche altre ipotesi; comunque, quali che siano i rilievi impositivi dell'A.F., è diritto ragionevole del contribuente conoscerli per potere esercitare il diritto di difesa.

La necessità della motivazione è riconosciuta dal legislatore, che nell'art. 36-ter, secondo comma, introdotto con l'art. 1 d.P.R. 14 aprile 1982, n. 309, per casi analoghi a quelli di cui si occupa l'art. 36-bis fa obbligo della motivazione («devono essere indicati i motivi che hanno dato luogo alla liquidazione dell'imposta...»).

La mancanza di motivazione in un atto recettizio è ancora di maggiore gravità.

IV. — La nuova norma dell'art. 28 legge n. 449/1997 viola senza dubbio anche l'art. 25 Cost. (v. sopra in S 4) ed il principio di irretroattività delle norme in materia punitiva, perché mira a raggiungere l'effetto retroattivo anche per le sanzioni applicate con l'art. 36-bis cit. a decadenza già avvenuta come avviene nel caso in esame.

Da quanto esposto emerge sia la fondatezza sia la rilevanza e la necessità, ai fini della decisione, della soluzione delle questioni di costituzionalità degli artt. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione agli artt. 3, 24, 25 e 97 Cost. ed ai principi giuridici e di ragionevolezza fondamentali che questa informano.

P. Q. M.

Dispone che gli atti siano immediatamente trasmessi alla on.le Corte costituzionale e che il giudizio in corso sia sospeso, nonché che a cura della segreteria copia di questa ordinanza sia notificata alle parti in causa, all'on.le Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata agli on.li Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Caltanissetta, addì 4 aprile 1998

Il presidente est.: PATANE

99C0128

N. 82

Ordinanza emessa il 5 febbraio 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale l'8 febbraio 1999) dal tribunale amministrativo regionale della Toscana sul ricorso proposto da Gramaglia Mauro contro il prefetto di Livorno ed altro

Sicurezza pubblica - Facoltà di porto d'armi senza licenza per i magistrati dell'ordine giudiziario anche se temporaneamente collocati fuori ruolo - Mancata previsione di analoga facoltà per i magistrati amministrativi, della Corte dei conti e dei tribunali militari e per gli avvocati dello Stato - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Violazione del principio dell'unità della funzione giurisdizionale e dell'equiparazione, ai fini giuridici, di tutte le magistrature e dell'Avvocatura dello Stato.

(Legge 21 febbraio 1990, (recte: 36) n. 35, art. 7, comma 1).

(Cost., artt. 3, 102, 103 e 136).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1988/95 proposto da Gramaglia Mauro, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Sanchini ed elettivamente domiciliato presso lo stesso, in Firenze, via G. Richa n. 56;

Contro il prefetto di Livorno, nella persona *pro-tempore* in carica, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliato presso la stessa, in Firenze, via degli

Arazzieri n. 4; per l'annullamento del provvedimento di diniego del 13 aprile 1995, con cui si nega, al ricorrente, l'applicabilità dell'art. 7, comma 1 della legge 21 febbraio 1990, n. 36 e, in subordine, del diniego dell'istanza volta ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di pistola;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Avvocatura Distrettuale dello Stato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito, alla pubblica udienza del 5 febbraio 1997, il consigliere dott. Adolfo Metro;

Uditi, altresì, gli avv. ti P. Sanchini e S. Cappelli dell'Avvocatura dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato in data 19 maggio 1995 e depositato il successivo 24 maggio, viene impugnato il provvedimento del 13 aprile 1995 con cui il prefetto di Livorno ha affermato, tra l'altro, l'inapplicabilità, nei confronti del ricorrente, nella sua qualità di avvocato dello Stato, dell'art. 7 della legge 21 febbraio 1990, n. 36 in quanto tale norma concede il porto d'armi senza licenza solo ai magistrati dell'ordine giudiziario.

Il ricorrente sostiene, con il ricorso in esame, l'incostituzionalità della surrichiamata disposizione, in relazione all'art. 3 della costituzione, per violazione del principio di uguaglianza, nella parte in cui esclude che gli appartenenti alle magistrature amministrative, contabile militare e all'Avvocatura dello Stato non possono usufruire, a differenza degli appartenenti alla magistratura ordinaria in senso stretto, del porto d'armi senza licenza.

L'Avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio, ha sostenuto, per tale profilo, l'infondatezza del gravame.

DIRITTO

Ritiene il collegio che l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 7, comma 1 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, debba ritenersi fondata.

Il regolamento al T.U.L.P.S., r.d. 35/1940, dispone, all'art. 73, primo comma, che oltre agli altri soggetti ivi indicati, (e cioè, il capo della Polizia, il Prefetti, i Vice Prefetti, gli Ispettori provinciali amministrativi, gli Ufficiali di pubblica sicurezza), anche «i Pretori e i Magistrati addetti al pubblico Ministero o all'Ufficio di istruzione, sono autorizzati a portare, senza licenza, le armi di cui all'art. 42 della legge» (e cioè l'art. 42 del T.U.L.P.S., r.d. n. 773/1931, che prevede la facoltà del Questore di «dare licenza per porto d'armi»).

Successivamente, l'art. 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36 ha ampliato la portata della citata norma del T.U.L.P.S., estendendo la facoltà di porto d'armi senza licenza, oltre che alle persone indicate nel cit. art. 73 del r.d. 635/1940, anche «... ai magistrati dell'ordine giudiziario, anche se temporaneamente collocati fuori dal ruolo organico... ».

Tale ampliamento «soggettivo» realizzato dalla cit. legge n. 36/90, trova ovvio fondamento nella consapevolezza, da parte del legislatore, che non solo la magistratura requirente penale ed i giudici istruttori penali (e cioè i magistrati già indicati nell'art. 73 T.U.L.P.S.), ma tutta la magistratura, svolge funzioni il cui esercizio può esporre a reali e consistenti, seppur ipotetici, rischi per la incolumità personale.

Il carattere che accomuna i magistrati titolari di uffici totalmente diversi sotto il profilo delle materie trattate e dei compiti svolti, è dato, quindi, dal fatto che i medesimi, essendo dotati di potere decisorio nei procedimenti loro affidati, debbono svolgere tale compito in assoluta indipendenza ed in assenza di qualsivoglia influenza coartante.

Tale posizione di libertà, insindacabilità ed indipendenza, in relazione alle scelte adottate, può comportare varie implicazioni, tra cui, la esposizione a pericolo per l'incolumità personale, più o meno concreto a seconda delle questioni trattate.

Pertanto, la funzione del magistrato è stata ritenuta a rischio sotto il profilo della sicurezza personale, indipendentemente da elementi di allarme che possono rendere quel rischio più consistente, quale potrebbe essere lo svolgimento di attività collegata alla indagine su reati; ma lasciando a ciascun magistrato, in base alla propria valutazione, la possibilità di portare armi per provvedere alla propria sicurezza, e ciò, senza rilascio di una licenza o di oneri economici per il suo rilascio.

La tutela della sicurezza del magistrato e la valutazione discrezionale dell'esposizione a pericolo, lasciata alla valutazione discrezionale dell'interessato, e giunta, anzi, fino a ricomprendere anche le posizioni di soggetti temporaneamente collocati fuori ruolo, facendo così venir meno anche il collegamento immediato con l'esercizio delle funzioni, e ciò, presumibilmente, al fine di continuare a garantire la possibilità di difesa personale anche rispetto ad attività che, pur se rischiose, non godono più del requisito dell'attualità, in quanto non più riferibili, quantomeno immediatamente, all'esercizio di attività *latu sensu* giurisdizionali.

In relazione a tali considerazioni, appare evidente che la disposizione normativa in esame, nella parte in cui concede la facoltà di portare armi senza licenza soltanto ai magistrati dell'ordine giudiziario, senza estenderla alle altre magistrature e alla Avvocatura dello Stato, non può configurarsi come espressione della volontà discrezionale del legislatore ma si pone come violativa del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), con specifico riferimento all'unità della funzione giurisdizionale (artt. 102 e 103 Cost.) ed alla tradizionale equiparazione, ai fini giuridici (oltre che economici), di tutte le magistrature e della Avvocatura dello Stato alla stessa disciplina dell'ordine giudiziario (art. 23 r.d. 3 ottobre 1933, n. 611).

Del resto, va rilevato che i giudici del Consiglio di Stato, dei Tribunali Amministrativi, della Corte dei conti e dei Tribunali militari possono svolgere attività giustiziali collegate ad interessi di rilevanza ben maggiore di quelle svolte dai magistrati ordinari anche sotto il profilo del connesso rischio incidente sulla sicurezza personale.

Valutazioni non dissimili, possono essere formulate nei confronti degli Avvocati dello Stato che, pur non essendo officiati di funzioni giurisdizionali, svolgono funzioni giustiziali e di consulenza di notevole contenuto e sicurezza, in posizione di indipendenza ed autonomia, quali, ad esempio, funzioni difensive di parte civile nei processi penali, atti riservati, atti che coinvolgono interessi pubblici, ecc.

Se ne deduce che il cit. art. 7 della legge n. 36/90, pur nella sua specialità, nella parte in cui circoscrive la sua applicazione ai soli magistrati dell'ordine giudiziario, senza estenderla alle altre Magistrature e all'Avvocatura dello Stato che condividono, con la magistratura ordinaria, identiche esigenze di difesa personale, deve ritenersi incostituzionale per violazione del principio di uguaglianza e di parità di trattamento rispetto a situazioni giuridiche analoghe, in riferimento alla natura e alla qualificazione dei soggetti a cui queste vengono imputate (art. 3 Cost.), ed in parte, (per i soli magistrati non appartenenti al c.d. «ordine giudiziario» anche in relazione alla unità della funzione giurisdizionale, cui agli artt. 102 e 103 della Costituzione.

A tale stregua, vanno sottoposte alla Corte le questioni di cui sopra e, conseguentemente, va disposta la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla corte costituzionale.

P. Q. M.

Dichiara rilevanti, ai fini della decisione del ricorso in epigrafe, e non manifestamente infondate con riferimento agli artt. 3, 102-103 e 136 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1 della legge 21 febbraio 1990, n. 35, nella parte in cui esclude dal porto d'arma senza licenza i magistrati amministrativi, della Corte dei conti, dei Tribunali militari e gli avvocati dello Stato;

Sospende il presente giudizio;

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per la risoluzione delle predette questioni di legittimità, a cura della segreteria;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio, il 5 febbraio 1997.

Il presidente: VIRGILIO

Il consigliere rel. est.: METRO

N. 83

*Ordinanza emessa il 4 dicembre 1998 dal g.i. del tribunale di Milano
nel procedimento civile vertente tra Fracasso Rosella Clementina e Montanaro Graziano, in proprio e n.q.*

Procedimento civile - Astensione e ricusazione del giudice - Giudice istruttore che, esaurita l'istruzione, abbia deciso sull'istanza di parte, ex art. 186-*quater* cod. proc. civ. (nella specie: abbia condannato il resistente al pagamento, in favore della controparte, di una somma di denaro e delle spese processuali) - Obbligo di astensione - Mancata previsione - Lesione del diritto di azione e di difesa - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale numeri 326/1997 e 341/1998.

(C.P.C., art. 51, comma 1, n. 4).

(Cost., art. 24).

IL TRIBUNALE

Nella causa n. 1121/97 r.g. promossa da Fracasso Rosella Clementina, con l'avv. Fermo Benussi, attrice;
Contro Montanaro Graziano in proprio e nella sua qualità di titolare della ditta Bar Grattacielo di Montanaro Graziano, con l'avv. Rocco Oddone, convenuto;

Ha pronunciato la seguente ordinanza:

F A T T O

Espletata l'istruttoria, l'attrice chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e formulava istanza ex art. 186-*quater* c.p.c.; questo giudice, con ordinanza, condannava il convenuto al risarcimento del danno subito dall'attrice per complessive L. 10.950.000, oltre interessi, ed alla refusione delle spese processuali.

Proposta da questo giudice istanza di astensione al presidente del tribunale per «gravi ragioni di convenienza» (art. 51, cpv., c.p.c.), la medesima veniva rigettata.

Diritto e rilevanza della questione

Questo giudice solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, primo comma, n. 4, c.p.c., nella parte in cui non prevede l'obbligo di astensione del giudice che abbia, con ordinanza, deciso sull'istanza ex art. 186-*quater* c.p.c. e, nella specie, abbia condannato il resistente al pagamento, in favore dell'altra parte, di una somma di denaro e delle spese processuali.

Ritiene, infatti, il giudicante di non poter procedere alla fase decisoria della causa ed alla pronuncia della sentenza — in funzione di giudice unico ex art. 190-*bis* c.p.c. — indipendentemente dalla deliberazione della questione di legittimità costituzionale della norma enunciata, derivando dalla stessa l'obbligatorietà o meno per questo giudice di astenersi dal giudizio.

Infatti, nella fattispecie concreta, il g.i. ha accolto l'istanza ex art. 186-*quater* c.p.c. formulata dall'attrice, condannando il convenuto al risarcimento del danno ed alla refusione delle spese processuali.

Consegue che, ove ne ricorra l'obbligo, questo giudice ha il dovere di astenersi facendone espressa dichiarazione e dandone immediata notizia al capo dell'ufficio competente (art. 78, secondo comma, disp. att.).

Qualora invece non ricorra tale obbligo, deve proseguire nella fase decisoria della causa e pronunciarsi con sentenza per il caso che questa non venga rinunciata o il processo non si estingua.

Non manifesta infondatezza

La questione di legittimità costituzionale della norma in esame deve essere valutata come non manifestamente infondata con riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Contrasto con l'art. 24 della Costituzione.

1. — L'art. 51, n. 4 c.p.c., prevede l'obbligo del giudice di astenersi se ha avuto conoscenza della causa in altro grado del processo.

La norma enunciata «è funzionale al principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione, che ha pieno valore costituzionale con riferimento a qualunque tipo di processo, in relazione specifica al quale, peraltro, può e deve trovare attuazione (Corte cost., sentenza 27 ottobre-7 novembre 1997, n. 326).

Tale principio risponde all'esigenza di proteggere il giudizio del merito della causa dal pregiudizio effettivo o anche solo potenziale derivante da valutazioni emesse in occasione di provvedimenti adottati in un momento precedente.

Il pericolo della compromissione dell'imparzialità del giudice sussiste in concreto ove questi, «sia costretto, nel decidere, a ripercorrere l'identico itinerario logico precedentemente seguito» (Corte cost., sentenza 14-24 luglio 1998, n. 341).

Ciò si verifica, in particolare, quando preesistono valutazioni di contenuto che cadono sulla stessa *res iudicanda* ossia quando vi sia la duplicazione di giudizi, non meramente formali, della medesima natura, presso lo stesso giudice (Corte cost., sentenza 24 aprile 1996, n. 131).

In questo caso sussiste infatti il rischio di un effettivo condizionamento del giudice in quanto «l'ambito della precedente cognizione e quello della successiva sono il medesimo» (Corte cost., n. 326/97, citata).

2. — Ritene questo giudice che, alla stregua dei principi enunciati, non sia manifestamente infondato il dubbio circa la costituzionalità dell'art. 51, comma 1, n. 4 c.p.c. nella parte in cui non prevede l'obbligo del giudice che abbia emesso un'ordinanza *ex art. 186-quater* c.p.c. di astenersi dall'ulteriore trattazione e decisione della causa.

L'ordinanza successiva all'istruzione e infatti un provvedimento a cognizione piena — dal contenuto decisorio ed esecutivo — potenzialmente idoneo ad acquistare l'efficacia di sentenza.

In particolare, la decisione in ordine all'istanza è assunta quando il contraddittorio si è sviluppato pienamente; inoltre, il giudice ha l'obbligo di valutare l'istruzione eventualmente svolta, tutti i documenti e le eccezioni sollevate dalle parti.

L'art. 186-*quater*, comma 3, c.p.c. stabilisce poi che l'ordinanza «è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio»; quindi, per il caso che il processo non si estingua e la pronuncia della sentenza non sia rinunciata, il giudice è tenuto ad esaminare nuovamente gli atti delle parti ed il materiale probatorio in base al quale ha emesso l'ordinanza.

Ciò comporta la duplicazione di un giudizio contentutistico, della stessa natura, da parte del medesimo giudice.

L'ordinanza, infatti, è funzionale alla soluzione anticipata — rispetto alla sentenza — della controversia, quindi la valutazione del giudice è operata sulla medesima *res iudicanda*.

Appare quindi logico presumere che possa esservi una naturale tendenza a mantenere, in sede di redazione della sentenza, il giudizio già espresso in altro momento decisionale — a cognizione piena — del medesimo procedimento, così compromettendo il principio dell'imparzialità del giudice e con pregiudizio del diritto inviolabile alla difesa in ogni stato e grado del processo.

Né può ritenersi che l'eventuale successiva precisazione delle conclusioni ed il deposito di comparse conclusionali, espressione dell'impulso paritario delle parti, possano efficacemente condizionare la conclusione del giudizio ed influire sul meccanismo psicologico che presiede alla formazione del convincimento del giudice.

A parere di questo giudice, nel caso in esame, ricorrono pertanto tutte le condizioni necessarie per dover ritenere un'incompatibilità endoprocessuale tale da rendere doverosa l'astensione.

3. — L'art. 51, capoverso, c.p.c. prevede invero l'obbligo del giudice di richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi in ogni caso in cui «esistano gravi ragioni di convenienza».

Tale rimedio, peraltro, se ben si attaglia a tutti i casi in cui la sovrapposizione di giudizi è meramente eventuale, non può trovare applicazione quando ciò avvenga, come nella fattispecie in esame, in via generale.

4. — Questo giudice, infine, è consapevole che l'eventuale accoglimento della questione di costituzionalità in esame potrebbe comportare notevoli difficoltà nella organizzazione degli uffici giudiziari: un giudice deciderà sull'istanza *ex art. 186-quater c.p.c.*; un diverso giudice redigerà la sentenza (salve le residuali ipotesi in cui l'ordinanza acquisti efficacia di sentenza).

Il legislatore, nell'esercizio della sua insindacabile discrezionalità, con il d.-l. 21 dicembre 1995, n. 238 (convertito con legge 20 dicembre 1995, n. 534), tra le varie ipotesi normative, ha optato per un'ordinanza che solo eccezionalmente acquista efficacia di sentenza.

È appena il caso di ricordare che il C.S.M. — nel parere deliberato nella seduta del 23 novembre 1995, in relazione al disegno di legge di conversione (tra l'altro) del d.-l. 21 giugno 1995, n. 238 — aveva auspicato l'adozione di una diversa ordinanza: «esaurita l'istruzione, su istanza di parte, il g.i. definisce il giudizio con ordinanza avente efficacia di sentenza».

Tuttavia il giudice è soggetto soltanto alla legge ed ha l'obbligo di applicarla fino a che ritenga che non sia manifestamente infondato il dubbio del suo contrasto con una norma della Costituzione

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23, della legge n. 87/53, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza in relazione all'art. 24 della Costituzione, solleva d'ufficio la questione della legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 1, n. 4 c.p.c., nella parte in cui non prevede l'obbligo di astensione del giudice che abbia, con ordinanza, deciso sull'istanza ex art. 186-quater c.p.c.;

Sospende il presente giudizio;

Manda alla cancelleria di provvedere alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Milano, addì 4 dicembre 1998

Il giudice istruttore: SPERA

99C0130

N. 84

*Ordinanza emessa il 7 febbraio 1998 dal tribunale militare di Padova
nel procedimento penale a carico di Colombo Fabio*

Servizio militare - Obiezione di coscienza - Reato di rifiuto di prestare servizio militare per motivi di coscienza - Lamentata soggezione alla giurisdizione ordinaria anziché a quella militare - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per ogni «altro reato militare commesso da appartenenti alle forze armate», in particolare rispetto al reato di mancanza alla chiamata - Irragionevolezza - Violazione del principio di eguaglianza - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

(Legge 8 luglio 1998, n. 230, art. 14, comma 3).

(Cost., artt. 3, 25 e 103).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato nella pubblica udienza del 7 ottobre 1998 la seguente ordinanza nel procedimento a carico di Colombo Fabio, nato a Cernusco sul Naviglio (Milano), il 27 ottobre 1976, ed ivi residente in via Trieste n. 39,

imputato del reato p.e.p. dall'art. 8, secondo comma, legge n. 727/1972 e successive modifiche perché, con scritto pervenuto a questa procura militare in data 8 maggio 1996, rifiutava prima di assumerlo, il servizio di leva presso il 7° rgt F. Cuneo di Udine il 15 maggio 1996, adducendo motivi di coscienza attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti filosofici e morali.

Rilevato che il reato per cui si procede nei confronti di Colombo Fabio, a seguito della entrata in vigore della legge 8 luglio 1998, n. 230, deve inquadrarsi nella ipotesi di cui all'art. 14, secondo comma, della indicata legge, attesa la identità degli elementi costitutivi;

Considerato che la nuova legge sull'obiezione di coscienza, al comma 3 del citato art. 14, attribuisce al pretore del luogo ove il servizio di leva doveva essere svolto, la competenza a giudicare dei reati in questione e che, pertanto, in stretta applicazione del principio della immediata operatività delle disposizioni processuali e in assenza di norme transitorie derogatorie, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria sia le fattispecie verificatesi in data successiva all'entrata in vigore della legge sia quelle realizzate in data antecedente per cui il procedimento penale risulti ancora pendente;

Valutato che è rilevante, nel giudizio in corso, verificare se quanto disposto dall'art. 14, comma 3, legge n. 230/1998 sia costituzionalmente illegittimo, per le evidenti conseguenze circa la individuazione della autorità giurisdizionale competente;

Considerato che le parti hanno così concluso: il p.m. chiedendo che venga sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, legge n. 230/1998 e la difesa associandosi a tali richieste, il tribunale osserva quanto segue:

Il collegio ritiene che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, legge n. 230/1998 sollevata dal p.m. non si manifestamente infondata per contrasto con gli artt. 3, 25, primo comma, e 103, terzo comma, della Costituzione nei seguenti termini.

Preliminarmente occorre rilevare che la ipotesi di reato di cui all'art. 14, comma 2 della indicata legge, per i suoi elementi costitutivi e le modalità di esecuzione, nonché per la sanzione, non si differenzia, sostanzialmente, da quella precedentemente prevista dall'art. 8, secondo comma, legge n. 727/1972 come specificata dagli interventi della Corte costituzionale.

Con la citata disposizione viene punito colui che rifiuta il servizio militare, prima o dopo averlo assunto, adducendo motivi di coscienza.

Tale fattispecie di reato, come quella di cui all'art. 8 citata, configura un'ipotesi di reato militare, che può essere commesso solo da soggetto appartenente alle Forze armate.

Quanto alla natura di reato militare della fattispecie in questione, ciò si sostiene in considerazione del fatto che la legge n. 230/1998 disciplina lo svolgimento di un servizio di leva, seppure diverso da quello armato, e prevede all'art. 14, una ipotesi di reato che intende impedire la realizzazione di una condotta violatrice di interessi militari.

In merito, in virtù di quanto disposto dall'art. 37 c.p.m.p., si considera reato militare ogni violazione della legge penale militare, dovendosi intendere per tale, seguendo anche le indicazioni fornite dal legislatore nei lavori preparatori del codice, ogni fonte normativa, sia pure non codificata, che tuteli l'ordine giuridico militare prevenendo l'applicazione di una sanzione penale nel caso di sua violazione.

Orbene, la nozione fornita dall'art. 37 c.p.m.p., non può che imporre una attenzione anche agli elementi «contenutistici» della singola norma.

Ciò ha affermato la stessa Corte costituzionale allorquando, al fine di specificare l'ambito applicativo dell'art. 103 della Costituzione, ha ritenuto che la nozione di carattere contenutistico del reato militare consente all'art. 103 citato di svolgere effettivamente la sua funzione limitatrice della giurisdizione militare (Corte costituzionale sent. n. 81 del 1980).

Nella medesima decisione ha altresì specificato che «... la definizione contenuta nell'art. 37 deve essere a sua volta valutata nel sistema in cui si colloca... tanto... da riscontrare che il legislatore non ha certo configurato ad arbitrio i reati militari bensì ha tenuto conto del fatto che nei loro elementi materiali costitutivi essi non sono previsti dalla legge penale comune o comunque offendono, accanto ad interessi tutelati dalla legge stessa, interessi aventi natura militare» (e nel medesimo senso anche sentenza n. 298 del 6 luglio 1995).

Di talché, pur nell'ambito della c.d. concezione formale di reato militare, non può prescindersi, sia pure attraverso valutazioni da effettuarsi caso per caso, dall'accertamento della effettiva violazione di beni-interessi di rilevanza militare a cui la singola norma, inserita in legge penale militare, è rivolta.

Tanto premesso, in applicazione dei principi esposti, non può non considerarsi l'aspetto «contenutistico» del reato di rifiuto del servizio di leva per motivi di coscienza, al fine di comprenderne la natura.

La stessa Corte costituzionale ha individuato la oggettività giuridica di tale fattispecie nella tutela della regolare incorporazione ... «Per quanto subiettivamente diversificati, i delitti di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza e di mancanza alla chiamata *ex art. 151 c.p.m.p.* ledono con modalità oggettive analoghe uno stesso interesse quello ad una regolare incorporazione degli obbligati al servizio di leva nell'organizzazione militare» (sentenza n. 409 del 1989).

Quindi, il giudice delle leggi ha ritenuto che il reato di rifiuto per motivi di coscienza offende un interesse esclusivamente militare al pari della ipotesi di cui all'art. 151 c.p.m.p. riconoscendo, in tal modo, la natura di reato militare dello stesso deducibile da una valutazione contenutistica, quale appunto quella legata al bene-interesse tutelato.

Seppure tale intervento della Corte ha riguardato la abrogata ipotesi di cui all'art. 8 legge n. 772/1972, purtuttavia non può porsi in dubbio che la valutazione si applicabile anche alla nuova ipotesi delittuosa vista la identità del fatto di reato, come prima indicato.

Ciò posto, attesi anche i citati interventi della Consulta in merito al reato di cui all'art. 8 legge n. 772/1972, pacificamente ritenuto reato militare anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'ipotesi di cui all'art. 14 legge 230/1998 non può che considerarsi reato militare al pari di quello di cui all'art. 8 legge n. 772/72.

Quanto al soggetto attivo del reato, va osservato che tale può essere solo colui che ha acquisito lo *status* di militare a seguito dell'arruolamento, nell'attualità dell'obbligo di leva.

Ciò in quanto lo stesso art. 14, valutato comparativamente con l'art. 1 della medesima legge, pur nel rivolgersi genericamente a «chi non ha chiesto o non ha ottenuto l'ammissione al servizio civile», delimita l'ambito applicativo della norma alle ipotesi di condotta posta in essere da coloro che risultino già arruolati atteso che, ai sensi dell'art. 1 legge citata, la presentazione della istanza di ammissione al servizio sostitutivo può concretizzarsi solo dopo tale momento.

Pertanto, lì dove l'art. 14 fa riferimento genericamente a chi non ha presentato la istanza o non ha ottenuto l'ammissione richiesta, si deve intendere che il soggetto attivo non può che essere colui che, in quanto già arruolato, ha assunto lo *status* di militare.

In definitiva, non essendo intervenuta alcuna modifica da parte del legislatore, il reato *de quo* può essere commesso solo da colui che, arruolato e chiamato alle armi, nella attualità del servizio, assume lo *status* di appartenente alle forze armate.

Ciò sia *ex art. 3 c.p.m.p.*, nel caso di presentazione al reparto per dichiarare il proprio rifiuto, sia *ex art. 5 c.p.m.p.*, nel caso di rifiuto concretizzatosi in arbitraria assenza dal servizio.

Ciò posto, il Collegio non può che rilevare la diversità di disciplina prevista nel caso di reato militare *ex art. 14* citato commesso dall'obiettore e di altro reato militare commesso da appartenente alle forze armate.

Mentre nel primo caso la giurisdizione è attribuita al giudice ordinario; nel secondo al giudice militare.

Tale disparità di trattamento determina la violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Non appare ragionevole, infatti, il diverso trattamento riservato agli obiettori di coscienza soprattutto lì dove si consideri che, pur nella ormai quasi parificata disciplina dei processi penali comuni e quelli penali militari, si applicherebbe, comunque, una disciplina diversa per ipotesi di reato accomunate dalla natura militare della fattispecie delittuosa nonché dalla qualifica di appartenente alle Forze armate del soggetto agente.

La irragionevolezza di tale disposizione appare ancor più evidente qualora si faccia riferimento a specifici reati, quale quello di mancanza alla chiamata (reato militare, previsto dal codice penale militare di pace commesso da appartenente alle forze armate) che, seguendo l'assunto della Corte costituzionale (sent. n. 409 del 1989), presentano il medesimo disvalore di quello di cui al nuovo art. 14, comma 2, legge n.230/1998 ma che, purtuttavia, vengono giudicati da diversa autorità giurisdizionale.

La norma in questione appare ulteriormente in contrasto con gli artt. 25 e 103, terzo comma, della Costituzione in quanto violerebbe il principio del giudice naturale precostituito per legge.

L'art. 103, terzo comma, della Costituzione sancisce la giurisdizione dei tribunali militari in tempo di pace per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate.

Orbene, questo Collegio, non ignora che tale disposizione debba intendersi quale delimitazione della indicata giurisdizione e che la stessa Corte costituzionale ha più volte ribadito che quella militare è una giurisdizione «eccezionale», purtuttavia non può altresì ignorare che, il combinato disposto dell'art. 103, terzo comma, e 25, primo comma, della Costituzione individua, nei tribunali militari, il giudice naturalmente preposto a conoscere di reati militari commessi da appartenenti alle forze armate.

Il tribunale ritiene che questa indicazione è derogabile da parte del legislatore solo in presenza di plausibili ragioni, per esempio la connessione con procedimenti per reati comuni (Corte costituzionale sent. n. 206/1987) o la qualità di minorenni del soggetto attivo militare (Corte costituzionale sent. n. 222/1983); in mancanza, come nel caso di specie, la deroga alla giurisdizione dei tribunali militari concreta una violazione degli artt. 25, primo comma, e 103, terzo comma, della Costituzione.

Il legislatore, infatti, nell'intervenire discrezionalmente a regolare le fattispecie normative, non può disattendere il canone della ragionevolezza, come più volte ribadito dalla stessa Corte, né può ignorare il diritto, costituzionalmente garantito, di ciascun cittadino a non essere distolto dal suo giudice naturale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1, legge n. 1/1948 e 23, legge n. 87/1953;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio la questione di costituzionalità dell'art. 14, terzo comma, legge n. 230/1998 in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 103, terzo comma della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato, al Presidente della Camera dei deputati e alle parti.

Padova, addì 7 ottobre 1998

Il presidente: BRUNELLI

Il giudice estensore: TIZZANI

99C0131

N. 85

*Ordinanza emessa il 7 febbraio 1998 dal tribunale militare di Padova
nel procedimento penale a carico di Galli Silvano*

Servizio militare - Obiezione di coscienza - Reato di rifiuto di prestare servizio militare per motivi di coscienza - Lamentata soggezione alla giurisdizione ordinaria anziché a quella militare - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per ogni «altro reato militare commesso da appartenenti alle forze armate», in particolare rispetto al reato di mancanza alla chiamata - Irragionevolezza - Violazione del principio di eguaglianza - Lesione del principio del giudice naturale preconstituito per legge.

(Legge 8 luglio 1998, n. 230, art. 14, comma 3).

(Cost., artt. 3, 25 e 103).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato nella pubblica udienza del 7 ottobre 1998 la seguente ordinanza nel procedimento a carico di Galli Silvano, nato il 23 giugno 1977 a Castel di Sangro (L'Aquila), e residente a Scerni (Chieti) in via IV Novembre n. 190, imputato del reato p.e.p. dall'art. 8, secondo comma, legge n. 727/1972 e successive modifiche perché, recluta nel 26° Btg. «Castelfidardo» in Pordenone, il giorno 15 ottobre 1997, nella caserma sede del predetto reparto, rifiutava prima di assumerlo, il servizio militare di leva, omettendo di indossare l'uniforme adducendo imprescindibili motivi di coscienza, basati su profondi convincimenti morali e filosofici.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 84/1999).

99C0132

N. 86

*Ordinanza emessa il 30 novembre 1998 dal pretore di Trento sezione distaccata di Cles
nel procedimento civile vertente tra Covi Giovanna e Ente poste italiane*

Poste e telecomunicazioni - Ente Poste italiane - Dipendenti assunti con contratto a tempo determinato - Trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, così come previsto dalla precedente disciplina - Esclusione - Irragionevolezza - Violazione del principio di eguaglianza sotto i profili della disparità di trattamento dei lavoratori dell'Ente Poste italiane sia rispetto a coloro che abbiano usufruito del beneficio sia rispetto ai lavoratori del settore privato - Lesione della tutela del diritto al lavoro e della libertà dell'iniziativa economica privata.

(D.-L. 1° ottobre 1996, n. 510, art. 9, comma 21, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608).

(Cost., artt. 3 e 41).

IL PRETORE

Nella causa di lavoro r.g. 14236 promossa da Covi Giovanna rappresentata e difesa dall'avv. S. Pantezzi, contro l'Ente poste italiane, rappresentato e difeso dagli avv.ti S. Mazza e D. Esposito.

Rilevato che il ricorrente, assunto con contratto a termine dall'Ente Poste italiane, chiede l'accertamento giudiziale della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per l'asserita illegittimità dell'apposizione del termine;

Rilevato che all'accoglimento della domanda osta il dettato dell'art. 9 comma 21 del d.-l. 1° ottobre 1996, n. 510, conv. in legge n. 608 del 1996, per il quale «le assunzioni di personale con contratto a tempo determinato effettuate dall'Ente Poste italiane... non possono dare luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di ogni contratto»;

Ritenuto che la predetta disposizione appare collidere con l'art. 3 Cost., laddove crea un irrazionale privilegio per un singolo datore di lavoro, il quale beneficia di un regime di flessibilità ignoto nella disciplina ordinaria cui è soggetta la generalità degli imprenditori anche del settore;

Ritenuto che nessun valido elemento differenziante può individuarsi a favore dell'Ente Poste italiane, tale da giustificare siffatto trattamento di favore;

Ritenuto che la norma denunciata si traduce altresì in una lesione al principio di libera concorrenza che presidia l'attività economica privata (art. 41 Cost.), turbandosi senza ragioni l'equilibrio del mercato mediante la creazione di una posizione singolare privilegiata;

Ritenuto che su tale valutazione non incide quanto statuito dalla sentenza della Corte di giustizia della Comunità Europee 7 maggio 1998, ric. Viscido e altri, in caso identico al presente; infatti la Corte Europea ha escluso che la disciplina qui censurata possa rientrare nella nozione di «aiuto» statale vietato dall'art. 92 n. 1 del Trattato CEE; ma tale profilo è indipendente dal vizio di costituzionalità dianzi rilevato con riferimento all'art. 41 Cost.;

Ritenuto inoltre che l'art. 3 Cost. appare violato anche sotto il diverso profilo della disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti dell'Ente Poste italiane, assoggettati alla speciale disciplina restrittiva in esame, e tutti gli altri lavoratori, che possono invece fruire delle garanzie della legge 230/62;

P. Q. M.

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 comma 21 del decreto-legge 1° ottobre 1996 n. 510, convertito in legge 608/96, per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost. nei termini di cui alla motivazione;

Dispone la sospensione del processo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone la notifica della presente ordinanza alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e la comunicazione ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica.

Cles, addì 30 novembre 1998

Il pretore: (firma illeggibile)

N. 87

*Ordinanza emessa il 30 novembre 1998 dal pretore di Trento sezione distaccata di Cles
nel procedimento civile vertente tra Savinelli Valeria e Ente poste italiane*

Poste e telecomunicazioni - Ente Poste italiane - Dipendenti assunti con contratto a tempo determinato - Trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, così come previsto dalla precedente disciplina - Esclusione - Irragionevolezza - Violazione del principio di eguaglianza sotto i profili della disparità di trattamento dei lavoratori dell'Ente Poste italiane sia rispetto a coloro che abbiano usufruito del beneficio sia rispetto ai lavoratori del settore privato - Lesione della tutela del diritto al lavoro e della libertà dell'iniziativa economica privata.

(D.-L. 1° ottobre 1996, n. 510, art. 9, comma 21, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608).

(Cost., artt. 3 e 41).

IL PRETORE

Nella causa di lavoro r.g. 14239 promossa da Savinelli Valeria rappresentata e difesa dall'avv. S. Pantezzi, contro l'Ente poste italiane, rappresentato e difeso dagli avv.ti S. Mazza e D. Esposito;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 86/1999).

99C0134

N. 88

*Ordinanza emessa il 30 novembre 1998 dal pretore di Trento sezione distaccata di Cles
nel procedimento civile vertente tra Branz Lorenza e Ente poste italiane*

Poste e telecomunicazioni - Ente Poste italiane - Dipendenti assunti con contratto a tempo determinato - Trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, così come previsto dalla precedente disciplina - Esclusione - Irragionevolezza - Violazione del principio di eguaglianza sotto i profili della disparità di trattamento dei lavoratori dell'Ente Poste italiane sia rispetto a coloro che abbiano usufruito del beneficio sia rispetto ai lavoratori del settore privato - Lesione della tutela del diritto al lavoro e della libertà dell'iniziativa economica privata.

(D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, art. 9, comma 21, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608).

(Cost., artt. 3 e 41).

IL PRETORE

Nella causa di lavoro r.g. 14235 promossa da Branz Lorenza rappresentata e difesa dall'avv. S. Pantezzi, contro l'Ente poste italiane, rappresentato e difeso dagli avv.ti S. Mazza e D. Esposito;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 86/1999).

99C0135

N. 89

*Ordinanza emessa il 30 novembre 1998 dal pretore di Trento sezione distaccata di Cles
nel procedimento civile vertente tra Pedrazzoli Nadia e Ente poste italiane*

Poste e telecomunicazioni - Ente Poste italiane - Dipendenti assunti con contratto a tempo determinato - Trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, così come previsto dalla precedente disciplina - Esclusione - Irragionevolezza - Violazione del principio di eguaglianza sotto i profili della disparità di trattamento dei lavoratori dell'Ente Poste italiane sia rispetto a coloro che abbiano usufruito del beneficio sia rispetto ai lavoratori del settore privato - Lesione della tutela del diritto al lavoro e della libertà dell'iniziativa economica privata.

(D.-L. 1° ottobre 1996, n. 510, art. 9, comma 21, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608).

(Cost., artt. 3 e 41).

IL PRETORE

Nella causa di lavoro r.g. 14237 promossa da Pedrazzoli Nadia rappresentata e difesa dall'avv. S. Pantezzi, contro l'Ente poste italiane, rappresentato e difeso dagli avv.ti S. Mazza e D. Esposito;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 86/1999).

99C0136

N. 90

*Ordinanza emessa il 30 novembre 1998 dal pretore di Trento sezione distaccata di Cles
nel procedimento civile vertente tra Rizzardi Omar e Ente poste italiane*

Poste e telecomunicazioni - Ente Poste italiane - Dipendenti assunti con contratto a tempo determinato - Trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, così come previsto dalla precedente disciplina - Esclusione - Irragionevolezza - Violazione del principio di eguaglianza sotto i profili della disparità di trattamento dei lavoratori dell'Ente Poste italiane sia rispetto a coloro che abbiano usufruito del beneficio sia rispetto ai lavoratori del settore privato - Lesione della tutela del diritto al lavoro e della libertà dell'iniziativa economica privata.

(D.-L. 1° ottobre 1996, n. 510, art. 9, comma 21, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608).

(Cost., artt. 3 e 41).

IL PRETORE

Nella causa di lavoro r.g. 14238 promossa da Rizzardi Omar rappresentato e difeso dall'avv. S. Pantezzi, contro l'Ente poste italiane, rappresentato e difeso dagli avv.ti S. Mazza e D. Esposito;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 86/1999).

99C0137

N. 91

Ordinanza emessa il 4 febbraio 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale l'8 febbraio 1999) dalla Commissione tributaria provinciale di Torino sul ricorso proposto da Grosso Giovanni contro l'ufficio II.DD. di Ciriè

Imposta sui redditi delle persone fisiche (I.R.PE.F.) - Liquidazione delle imposte dovute, in base alle dichiarazioni dei contribuenti - Termine posto all'Amministrazione finanziaria per l'attivazione della relativa procedura - Qualificazione di tale termine, mediante norma interpretativa, come ordinatorio, non comportante decadenza - Irragionevolezza - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di azione - Incidenza sul principio della capacità contributiva - Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e dei principi posti per l'esercizio della funzione giurisdizionale.

(Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 28).

(Cost., artt. 3, 24, 53, 97 e 101).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 5098/97 depositato il 17 ottobre 1997, avverso Car Esattoriale n. 218406 - Irpef, 90 contro imposte dirette di Ciriè da Grosso Giovanni residente a Rocca Canavese (Torino) in via Case Gara, 43/B, difeso da Ronchi Riccardo e Borgnino Riccardo c/o studio Bronzo residente a Torino in via Palmieri, 29;

F A T T O

L'ufficio II.DD. di Ciriè, a seguito di riliquidazione della D.U. dei redditi per l'anno 1990 prodotta dal contribuente sig. Grosso Giovanni, emetteva l'epigrafata cartella esattoriale con la quale richiedeva il pagamento della somma complessiva di lire 211.000 per omesso versamento di acconto Irpef.

Il sig. Grosso, con tempestivo ricorso, contestava la pretesa dell'Ufficio finanziario e chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato per «utilizzo improprio dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973» con conseguente condanna dell'Amministrazione al rimborso delle somme versate e con vittoria delle spese di giudizio. A conforto della propria tesi, richiamava la sentenza della Corte di Cassazione - Sez. I civ., n. 7088 del 9 maggio/29 luglio 1997, evidenziando che la Corte regolatrice del diritto aveva stabilito che il primo comma dell'art. 36-bis succitato, a norma del quale la liquidazione dell'imposta risultante dalla dichiarazione deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione, deve essere riferito alla iscrizione a ruolo che non può essere effettuata (come nella fattispecie in esame) entro il più esteso arco temporale previsto dal primo comma dell'art. 17 d.P.R. n. 602/1973.

Nel corso dell'udienza dibattimentale del 4 febbraio 1998, il difensore del contribuente, ribadendo le già tolte conclusioni, sottoponeva al collegio questione di legittimità costituzionale in ordine alla natura di norma di «interpretazione autentica» ovvero di norma modificativa della normativa precedente (art. 36-bis) dell'art. 28 della legge finanziaria 27 dicembre 1997, n. 449.

Infatti, detto art. 28 - Titolo I, capo III - sotto il titolo «Norma interpretativa» stabilisce che il primo comma dell'art. 36-bis... deve essere interpretato nel senso che il termine in esso indicato, avendo carattere «ordinatorio» non è stabilito a pena di decadenza.

All'udienza del 4 febbraio 1998 si procedeva alla discussione del reclamo. Al termine la Commissione si riservava la decisione che viene ora sciolta con la presente.

Il ricorrente, tramite il proprio difensore, ha sollevato eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 28, legge 27 dicembre 1997, n. 449 che questo Collegio ritiene non manifestamente infondata in quanto è configurabile un contrasto tra la stessa e gli artt. 3, 24, 53, 97 e 101 della Costituzione.

Si deve in proposito premettere che la Corte costituzionale ha già avuto modo di pronunciarsi più volte in tema di norme recanti interpretazione autentica di leggi preesistenti.

La censura che viene comunemente mossa è quella di uso irragionevole del potere di interpretazione autentica (Corte cost. 30 marzo 1995, n. 94), censura che a parere del collegio dovrebbe più esattamente identificarsi come contrasto con gli artt. 3, comma 2, Cost. — in quanto il comportamento eventualmente irragionevole del

legislatore è in contrasto con i principi di buona gestione da tale norma enunziati — e con l'art. 24 in quanto l'uso non corretto dell'interpretazione autentica di fatto vanifica la possibilità del cittadino di ottenere tutela avanti gli Organi giurisdizionali; ottenendosi attraverso un provvedimento presentato come interpretazione autentica una modifica iniquamente retroattiva di una norma procedimentale.

Questi concetti valgono in generale; tuttavia nel caso particolare vengono in rilievo anche l'art. 53, in quanto le conseguenze di una modifica di fatto iniquamente retroattiva nel campo impositivo — sempre in quanto presentata come interpretazione autentica — non può non ledere il principio dell'equità fiscale previsto dalla norma costituzionale citata.

Ed ancora, sempre nel caso particolare, viene in rilievo l'art. 97 in quanto il termine perentorio di cui all'art. 36-bis — che concede all'Amministrazione poteri straordinari di riscossione evitando di fatto la fase dell'accertamento — mira appunto ad evitare che detto potere straordinario si protragga eccessivamente nel tempo e che quindi gli uffici possano disporre illimitatamente di tali facoltà; la qualifica del termine — pacificamente perentorio — quale ordinatorio non può non porsi in tal modo in contrasto con l'obbligo di imparzialità e di buon funzionamento della pubblica amministrazione da detta norma costituzionale garantito.

Infine si evidenzia il contrasto con l'art. 101; non si tratta nel caso particolare di attribuire un significato piuttosto che un altro alle parole, una volta tanto di grande chiarezza, ma di attribuire ad un termine il carattere di ordinarietà o di perentorietà: il che è funzione precipua della magistratura. Il legislatore può farlo, ovviamente, ma non retroattivamente, chè altrimenti si vanifica appunto la funzione giurisdizionale.

Tutto ciò evidentemente vale se vale la premessa, e cioè che il legislatore abbia fatto uso scorretto del potere di emanare norme di interpretazione autentica; ed è la sussistenza di tale circostanza che va attentamente esaminata.

I limiti di tale potere sono stati dalla Corte costituzionale definiti con la sentenza 12 luglio 1995 n. 311 (con richiamo alla n. 163 del 1991 e 413 del 1998), con cui il collegio ha precisato che la legge di interpretazione autentica deve rispondere alla funzione che le è propria; quella di chiarire il senso di norme preesistenti, ovvero di imporre una delle possibili varianti di senso compatibili col tenore letterale, sia al fine di eliminare eventuali incertezze interpretative, sia per rimediare ad interpretazioni giurisprudenziali divergenti con la linea di politica del diritto seguita dal legislatore.

Occorre ora esaminare il disposto dell'art. 36-bis, per verificare se il medesimo possa dar luogo a qualsiasi dubbio interpretativo.

Ecco il testo della norma come vigente al 31 dicembre 1997:

«gli uffici delle imposte, avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base di programmi stabiliti annualmente dal Ministro delle finanze, procedono entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione alla liquidazione delle imposte dovute nonché ad effettuare rimborsi eventualmente spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dei sostituti di imposta, sulla scorta dei dati e degli elementi desumibili dalle dichiarazioni stesse e dai relativi allegati ovvero sulla base dei dati dichiarati o comunicati all'Amministrazione finanziaria dai soggetti che hanno effettuato le ritenute».

La norma come tale, come si vede, non abbisogna di interpretazioni di sorta.

Si deve però rilevare che nella sua formulazione originaria l'art. 36-bis (introdotto dall'art. 2 del d.P.R. n. 920/1976) non stabiliva termine alcuno, per cui si riteneva operante il termine fissato dall'art. 17, comma 1, d.P.R. n. 600/1973 (dodici mesi dalla fine dell'esercizio cui la dichiarazione si riferisce).

Dal 1° gennaio 1999 la disciplina sarà ancora diversa, ma ciò è irrilevante per il problema odierno, mentre, per quanto concerne il caso particolare, va rilevato che lo stesso termine, al fine della irrogazione delle soprattasse, è rilevabile nell'art. 98, terzo comma, del d.P.R. n. 602/1973.

Il problema quindi che la giurisprudenza si è posto, visto che l'amministrazione non rispettava abitualmente il termine nella norma indicato, non era interpretativo, ma di perentorietà o meno; e ciò appunto non inerisce l'interpretazione della norma, bensì il principio generale del carattere perentorio o meno dei termini apposti alle norme che prevedono poteri da parte degli uffici.

Per pervenire al risultato sin qui generalmente accettato, i giudici hanno tenuto conto anche dell'eccezionalità dei poteri di cui all'art. 36-bis, che prescindono dalla fase di accertamento, come si è detto.

Si deve aggiungere che anche con ordinanza della Corte costituzionale n. 430 del 24 marzo 1988 depositata il 7 aprile 1988 è stato precisato che la liquidazione ex art. 36-bis, n. 600/1973 è operata sulla base delle dichiarazioni presentate mediante un mero riscontro cartolare, nei casi eccezionali e tassativamente indicati dalla legge, vertenti su errori materiali e di calcolo immediatamente rilevabili (senza la necessità quindi di alcuna istruttoria),

che l'amministrazione finanziaria ha il potere-dovere di correggere anche a vantaggio del contribuente stesso; il che significa che la stessa Corte costituzionale nel respingere una questione sollevata a proposito dell'art. 36-bis ha ben tenuto presente l'eccezionalità della fattispecie.

La giurisprudenza di legittimità e di merito dunque, disattendendo gli orientamenti dell'amministrazione finanziaria, sulla base di tali presupposti, ha sempre riconosciuto la perentorietà del termine di cui all'art. 36-bis.

Recentemente, la Suprema Corte, — Sez. I civ. — con sentenza n. 7088 del 9 maggio 1997, ha rammentato che la qualificazione del termine in questione come ordinatorio, anziché come perentorio — del resto propria del diritto processuale più che di quello sostanziale — è infatti tutt'altro che risolutiva, posto che i termini ordinatori possono essere prorogati solo prima della scadenza (art. 154 C.p.c.) e che, pertanto, il loro inutile decorso produce gli stessi effetti preclusivi di quelli perentori (Cassaz. 25 luglio 1992, n. 8976; 23 gennaio 1991, n. 651; 23 febbraio 1985, n. 1633).

Né maggior rilievo assume la circostanza che la sua inosservanza non sia stata espressamente sanzionata dal legislatore con la decadenza.

Invero, l'affermazione tradizionalmente ripetuta (ma non da tutti condivisa), secondo cui le norme che stabiliscono termini a pena di decadenza sono di stretta interpretazione e non possono quindi essere applicate analogicamente, si fonda sul convincimento che tali disposizioni abbiano carattere eccezionale, derogando al generale principio della libertà di esercizio dei diritti soggettivi. E, appunto per questo, non si presta ad essere utilizzata nell'ambito del diritto pubblico, il quale è caratterizzato dalla presenza di poteri, il cui esercizio da parte di chi ne è titolare non è libero, ma è sottoposto dalla legge a limiti diretti a garantire il soddisfacimento di finalità di carattere istituzionale.

Il silenzio della legge non rappresenta quindi un argomento sufficiente ad escludere che il termine stabilito dal primo comma dell'art. 36-bis sia stabilito a pena di decadenza. Tanto più che le attività accertative (e di conseguente rettifica delle dichiarazioni dei contribuenti) sono dalla legge vincolate al rispetto di rigorosi termini di decadenza, la cui esistenza è da considerare pertanto connaturata al loro svolgimento, a tutela del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione, oltre che degli interessi dei contribuenti.

Dunque, nessun contrasto interpretativo della norma. L'attribuzione del carattere perentorio al termine ivi contenuto è giurisprudenza costante a livello di legittimità e di merito.

L'intervento del legislatore non era quindi affatto necessario, sé non al celato fine di «salvare» una serie di accertamenti palesemente illegittimi, tra cui l'odierno, attraverso uno strumento non di modifica legislativa, che avrebbe appunto operato solo per il futuro, ma di «interpretazione autentica» che in tal modo opera, anche per il passato, prevaricando e vanificando l'operato, a tutela del contribuente, da parte della magistratura. Con tutte le conseguenze, sotto il profilo dell'illegittimità costituzionale, dianzi esposte.

In conclusione, questo collegio ritiene doveroso sottoporre al giudice delle leggi il controllo di costituzionalità dell'art. 28 legge 27 dicembre 1997, n. 449, in relazione agli artt. 3, 24, 53, 97 e 101 Cost.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per contrasto con gli artt. 3, 24, 53, 97 e 101 Cost.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso fino alla definizione di quello costituzionale;

Ordina che a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Torino, addì 4 febbraio 1998

Il presidente: TISEO

Il relatore: ANTONIONO

N. 92

Ordinanza emessa il 27 marzo 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale l'8 febbraio 1999) dalla Commissione tributaria provinciale di Torino sul ricorso proposto da Chiado Puli Laura contro Ufficio II.DD. di Ciriè

Imposta sui redditi delle persone fisiche (I.R.PE.F.) - Liquidazione delle imposte dovute, in base alle dichiarazioni dei contribuenti - Termine posto all'Amministrazione finanziaria per l'attivazione della relativa procedura - Qualificazione di tale termine, mediante norma interpretativa, come ordinatorio, non comportante decadenza - Irragionevolezza - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di azione - Incidenza sul principio della capacità contributiva - Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e dei principi posti per l'esercizio della funzione giurisdizionale.

(Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 28).

(Cost., artt. 3, 24, 53, 97 e 101).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 5097/97 depositato il 17 ottobre 1997 avverso car. esattoriale n. 218370 - IRPEF 90, contro imposte dirette di Ciriè da Chiado Puli Laura, residente a Rocca Canavese (To) in Case Gare, 43/B, difeso da Ronchi Riccardi e Borgnino Riccardo c/o studio Bronzo residente a Torino in Via Palmieri, 29;

L'Ufficio II.DD. di Ciriè, a seguito di riliquidazione della D.U. dei redditi per l'anno 1990 relativa alla contribuente signora Chiadò Puli Laura, emetteva cartella esattoriale con la quale richiedeva il pagamento della complessiva somma di L. 370.000 per omesso versamento di acconto IRPEF.

La signora Chiadò, con tempestivo ricorso, contestava la pretesa dell'ufficio finanziario e chiedeva «l'annullamento della cartella esattoriale di cui in premessa per utilizzo improprio dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 nonché la condanna al rimborso delle somme eventualmente versate e vittoria delle spese di giudizio».

A conforto della propria tesi, richiamava la sentenza della Corte di Cassazione sezione I civ., n. 7088 del 9 maggio 1997 depositata il 29 luglio 1997 in cui viene affermato inconfutabilmente che «l'amministrazione finanziaria non può in base alla procedura di liquidazione dell'imposta di cui all'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, procedere all'iscrizione a ruolo in epoca successiva al termine sancito dallo stesso articolo».

Nella memoria di costituzione (prot. n. 3701 del 4 novembre 1997) l'Ufficio impositore ribadiva la legittimità dell'operato dell'Ufficio in quanto «il termine per l'iscrizione a ruolo, a pena di decadenza, è quello di cui al primo comma dell'art. 43 d.P.R. n. 600/1973» e chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna «al pagamento a favore dell'amministrazione finanziaria delle spese, competenze ed onorari».

L'udienza di discussione fissata per il 30 gennaio 1998 veniva aggiornata alla data odierna per vagliare l'eccezione di legittimità costituzionale oralmente sollevata dal procuratore del ricorrente in relazione all'interpretazione autentica (art. 28 legge 27 dicembre 1997 n. 449 *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1997) sancita sull'argomento, dal legislatore.

La Commissione nel merito emette la seguente ordinanza;

È configurabile un contrasto tra l'art. 28 legge 27 dicembre 1997 n. 449 e gli artt. 3, 24, 53, 97 e 101 della Costituzione.

Premesso in proposta che la Corte costituzionale ha già avuto modo di pronunziarsi più volte in tema di norme recanti interpretazione autentica di leggi preesistenti. La censura che viene comunemente mossa è quella di uso irragionevole del potere di interpretazione autentica (Corte cost. 30 marzo 1995, n. 94), censura che a parere del Collegio dovrebbe più esattamente identificarsi come contrasto con gli artt. 3, comma 2, Cost.; in quanto il comportamento eventualmente irragionevole del legislatore è in contrasto con i principi di buona gestione da tale norma enunziati; e con l'art. 24 in quanto l'uso non corretto dell'interpretazione autentica di fatto vanifica la possibilità del cittadino di ottenere tutela avanti gli organi giurisdizionali; ottenendosi attraverso un provvedimento presentato come interpretazione autentica una modifica iniquamente retroattiva di una norma procedimentale.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 91/1999).

N. 93

*Ordinanza emessa il 21 dicembre 1998 dal pretore di Firenze
nel procedimento penale a carico di Errico Pasquale*

Processo penale - Procedimento per decreto - Richiesta di emissione del decreto penale di condanna - Necessità, a pena di nullità, della richiesta e degli atti conseguenti, di previo invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoga - Incidenza sul diritto di difesa.

(Legge 16 luglio 1997, n. 234, art. 2; c.p.p. 1988, art. 459).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL PRETORE

Preso atto delle eccezioni preliminari dell'avv. Mario Taddeucci Sassolini, difensore dell'imputato Errico Pasquale, in relazione al reato di cui all'art. 5-6, legge 283/62, la prima tesa ad ottenere la dichiarazione di nullità della richiesta di decreto penale di condanna e conseguentemente *ex art.* 185 c.p.p. del decreto penale e del decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione al decreto stesso, la seconda, in via subordinata, tesa a sollevare la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 459 c.p.p. per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Sentito il parere contrario del p.m.

O S S E R V A

I. — Il difensore dell'imputato eccepisce la nullità della richiesta di emissione di decreto penale in quanto non preceduta da invito a rendere interrogatorio davanti al p.m., come previsto dall'art. 2 della legge 234/1997, dovendosi ad avviso dello stesso difensore applicarsi detta disposizione in via estensiva anche alla citata ipotesi, al pari di quelle di richiesta di rinvio a giudizio *ex art.* 416 c.p.p. e di decreto di citazione a giudizio *ex art.* 555 c.p.p..

Detta interpretazione sarebbe giustificata in primo luogo da motivi di opportunità e ragionevolezza dovendosi ritenere contrario alla *ratio* della legge 234 citata, che ha esteso l'esercizio del diritto di difesa nella fase delle indagini preliminari, il mancato riconoscimento del diritto di essere interrogato dal p.m. a chi dovesse risultare destinatario di un decreto penale di condanna.

In secondo luogo detta interpretazione si imporrebbe in virtù di una lettura sistematica degli artt. 464, 456, 429 e 416 c.p.p., quest'ultimo così come modificato dalla legge 234, in quanto l'art. 464 c.p.p. nel disciplinare il giudizio di opposizione a decreto penale di condanna rinvia alle norme relative al giudizio immediato; il decreto che dispone tale giudizio è poi disciplinato dall'art. 456 che rinvia a sua volta alla disposizione dell'art. 429, il quale non sanzionerebbe con la nullità l'omissione dell'invito a rendere interrogatorio *ex art.* 375 c.p.p. solo in quanto tale sanzione sarebbe già prevista dall'art. 416 c.p.p. che riguarda la richiesta di rinvio a giudizio, che è prodromica al decreto che dispone il giudizio immediato.

Non si ritiene di condividere tale interpretazione offerta dal difensore in merito all'applicazione estensiva dell'art. 2 della legge 234/1997 alla richiesta di decreto penale di condanna di cui all'art. 459 c.p.p. e di conseguenza al decreto penale e al decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione ad esso *ex artt.* 429 - 565 c.p.p.

Non convincono le ragioni di lettura sistematica delle norme.

Se da una parte è vero che l'omesso invito a rendere interrogatorio davanti al p.m. riguarda la fase delle indagini preliminari, cioè la fase antecedente all'esercizio dell'azione penale, così come sostenuto dalla difesa e condiviso da questo giudice, giacché la modifica legislativa si riferisce ad alcuni dei momenti previsti dall'art. 405 c.p.p., dall'altra non può invocarsi la disciplina prevista per una fase successiva alla richiesta di decreto penale, cioè quella dell'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato (artt. 456-429), per giustificare la nullità della richiesta di decreto *ex art.* 459 c.p.p., poiché detta richiesta non rientra affatto tra i modi di esercizio dell'azione penale contemplati dall'art. 416 c.p.p. tramite richiesta di rinvio a giudizio.

Infine, non può accogliersi alcuna altra interpretazione della norma, secondo criteri di ragionevolezza, i quali attengono al momento della scelta discrezionale del legislatore.

II. — Sulla seconda eccezione, quella di illegittimità costituzionale, posta in via subordinata dal difensore, devesi esprimere innanzitutto una valutazione di rilevanza nel presente giudizio.

In punto di fatto va premesso che la richiesta di decreto penale di condanna da parte del p.m. ai sensi dell'art 459 c.p.p. fu inoltrata il 13 ottobre 1997, dunque dopo l'entrata in vigore della legge 16 luglio 1997 n. 234.

Inoltre nella fase antecedente alla richiesta suddetta non risulta che l'imputato opponente a d.p. sia mai stato invitato a rendere interrogatorio davanti al p.m. ai sensi dell'art. 375 c.p.p..

Sicuramente la eventuale illegittimità costituzionale dell'art. 459 c.p.p. come prospettata dal difensore, nella parte in cui non prevede a pena di nullità tale invito, al pari dell'art. 416 e 555 c.p.p. come modificati dall'art. 2 della legge 234/1997 per l'ipotesi di richiesta di rinvio a giudizio e di decreto di citazione a giudizio pretorile, comporterebbe la nullità della richiesta di decreto penale e conseguentemente di tutti gli atti successivi (decreto penale e decreto che dispone il giudizio).

L'eventuale nullità si porrebbe sicuramente come pregiudiziale al giudizio di merito.

In conclusione la questione posta appare rilevante.

Secondo questo giudicante la questione non appare neppure manifestamente infondata.

Secondo il difensore, l'indagato (e non l'imputato), successivamente destinatario di una richiesta di decreto penale di condanna, sarebbe privato del diritto di rendere interrogatorio nella fase delle indagini preliminari a differenza dell'indagato successivamente citato a giudizio, subendo pertanto il primo, rispetto a quest'ultimo, una compressione del proprio diritto di difesa.

Effettivamente tale disparità di trattamento, ad avviso anche di questo giudicante, non trova alcuna ragionevole giustificazione alla luce del diritto positivo. A nulla vale, come sostenuto diversamente dal p.m., il rilievo che il contraddittorio sarebbe comunque assicurato seppure differito ad un momento successivo e per espressa volontà dell'imputato a seguito della sua opposizione a decreto penale di condanna.

La questione della diversità di trattamento di posizioni giuridiche identiche si pone proprio nella fase delle indagini preliminari e non in fase di giudizio, perché è proprio in tale momento che la legge 234 cit. ha voluto introdurre questa maggiore garanzia a favore dell'indagato. Nella fase delle indagini non vi è differenza tra la persona indagata che sarà destinataria di un decreto di citazione a giudizio ed una persona indagata che sarà destinataria di una richiesta di decreto penale di condanna.

Entrambe le posizioni sono meritevoli degli stessi diritti di difesa.

Anzi, condividendo il difensore istante, si può affermare che a maggior ragione, meritevole di tali diritti è il destinatario di un decreto penale, cioè colui che senza contraddittorio subirà un provvedimento di condanna, rispetto al destinatario di una *vocatio in jus* che ancora dovrà subire un giudizio, nel quale avrà ancora una volta la possibilità di esercitare i propri diritti di difesa.

La mancata previsione legislativa della estensione dell'invito a rendere interrogatorio davanti al p.m. nella fase delle indagini preliminari sembra tradursi in realtà in una vera e propria disparità di trattamento di situazioni assolutamente identiche e quindi in una violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 3 e 479 c.p.p. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 134, 137 Cost.

Accoglie l'eccezione del difensore dichiarandola rilevante e non manifestamente infondata e rimette la questione di illegittimità costituzione degli artt. legge 16 luglio 1997 n. 234 e 459 c.p.p. per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevedono che la richiesta di emissione di decreto penale di condanna sia preceduta a pena di nullità dall'invito a presentarsi per rendere interrogatorio ai sensi dell'art. 375 comma 3 c.p.p.

Sospende il presente giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Manda alla Cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Firenze, addì 21 dicembre 1998

Il pretore: CHIARANTINI

N. 94

Ordinanza emessa il 7 maggio 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale l'8 febbraio 1999) dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sul ricorso proposto da Fanti Mario contro A.S.L. n. 35 di Magenta ed altra

Impiego pubblico - Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale a domanda dell'interessato (nella specie, dirigente sanitario) - Mancata previsione della facoltà dell'Amministrazione di reiezione della domanda in presenza di grave pregiudizio alla propria funzionalità - Irragionevolezza - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 57 e 58).

(Cost., artt. 3 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1689/97 r.g. proposto da Mario Fanti rappresentato e difeso dall'avv. Mattia Pascale ed elettivamente domiciliato presso lo stesso, in Milano, via Macchi, 35;

Contro l'azienda sanitaria locale n. 35 di Magenta, rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Mangia ed elettivamente domiciliata presso lo stesso, in Milano, corso Magenta, 45; e nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata e difesa dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, per l'annullamento del diniego alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e per il riconoscimento del diritto alla trasformazione stessa;

Visto il ricorso;

Vista la memoria prodotta dall'Amministrazione a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, nella camera di consiglio del 7 maggio 1998, relatore il dott. Riccardo Savoia, i procuratori delle parti;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O

1. — Con ricorso 11 aprile 1997, l'istante, dirigente di primo livello all'A.S.L. di Magenta ha impugnato la nota 7 marzo 1997 n. 9147, con la quale il direttore amministrativo e quello generale dell'azienda stessa gli hanno comunicato il non accoglimento della richiesta diretta ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi dell'art. 1 - commi 56/65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ricoprendo l'istante stesso una funzione dirigenziale, ostativa, secondo quanto previsto dalla circolare 19 febbraio 1997 n. 3 del dipartimento della funzione pubblica, a tale trasformazione.

1.1. — Avverso il suddetto atto negativo il ricorrente deduce la violazione della legge n. 662/1996, sostenendo che la reiezione dell'istanza presentata per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale debba ritenersi illegittima, in quanto la ridetta condizione ostativa non sarebbe prevista nella legge, ove si fonderebbe invece il diritto del ricorrente a vedersi concedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, così come previsto dall'art. 1, commi 57 e 58, legge n. 662/1996, non sussistendo, nella specie, peraltro, alcun conflitto di interesse, come risulterebbe dalla domanda di trasformazione, motivata con la volontà di incrementare l'attività libero professionale di odontoiatria laddove il ricorrente risulta addetto all'unità operativa di igiene pubblica, settore igiene degli alimenti.

Richiama, a sostegno delle sue tesi, la sentenza 12 novembre 1997 n. 2199 con cui la sezione ha ritenuto che l'art. 1 comma 57, della legge n. 662 preveda l'applicazione generalizzata del tempo parziale a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, quali che siano il profilo professionale, la qualifica o il livello di appartenenza, con la sola eccezione delle categorie indicate dallo stesso comma e salva, per le categorie indicate, al comma 58, la preventiva emanazione di normativa ministeriale.

1.3. — Si è costituita in giudizio la Azienda sanitaria locale, la quale conclude per la infondatezza del ricorso.

All'odierna udienza, dopo discussione, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. — Il ricorrente, in servizio presso l'unità operativa di Igiene pubblica della Azienda sanitaria locale di Magenta, con la qualifica di coadiutore sanitario dirigente di primo livello, impugna la nota con cui l'azienda di appartenenza ha opposto un diniego alla sua richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time.

2. — In via preliminare appare al Collegio rilevante porre questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 57 e 58, della legge n. 662/1996 che reca disposizioni le quali condurrebbero all'accoglimento del gravame.

2.1. — In effetti, ritiene il Collegio che la disciplina del part-time, dopo le innovazioni introdotte dalla legge n. 662 del 1996, che ha inteso allargare l'ambito applicativo dell'istituto, non suffraghi la tesi che vorrebbe escludere dal part-time i dirigenti del ruolo sanitario in nome di una incompatibilità astratta di tali qualifiche con l'istituto in parola, basata sull'assunto (sostenuto dall'Ente resistente nel provvedimento impugnato e ribadito nelle difese prodotte), secondo cui la nuova configurazione della qualifica dirigenziale non sarebbe conciliabile con il part-time.

2.2. — L'art. 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica collegate alla finanziaria 1997) stabilisce che «il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale militare, di quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Aggiunge il successivo comma 58, ultimo periodo, che «fatte salve le esclusioni di cui al comma 57, per il restante personale che esercita competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa e di sicurezza dello Stato, di ordine e di sicurezza pubblica, con esclusione del personale di polizia municipale e provinciale, le modalità di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale ed i contingenti massimi del personale che può accedervi sono stabiliti con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro».

L'ambito di applicazione dell'istituto è ulteriormente definito dal comma 65 dello stesso articolo, che esclude il part-time «negli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie e la cui pianta organica preveda un numero di dipendenti inferiore alle cinque unità».

Alle modalità di trasformazione del rapporto ed agli impedimenti che vi si possono frapporre è dedicata la prima parte del comma 58, ove è previsto che:

la trasformazione avvenga automaticamente, una volta che siano trascorsi 60 giorni dalla domanda del dipendente;

l'amministrazione possa negarla in caso di conflitto di interessi tra attività interna ed esterna o in caso di attività esterna alle dipendenze di altra amministrazione (per i dipendenti degli enti locali questa disciplina è stata successivamente integrata dall'art. 58-bis della stessa legge n. 662, come introdotto con l'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché dall'art. 17, comma 18, della legge 15 maggio 1997, n. 127);

la trasformazione del rapporto possa essere dall'Amministrazione posticipata per un periodo non superiore a sei mesi, nel caso in cui, per le mansioni e la posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, essa comporti grave pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione.

Con l'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, vengono introdotti ulteriori incentivi ai dipendenti interessati (in un'ottica di incoraggiamento e di stimolo alla diffusione del part-time tra i dipendenti pubblici), prevedendosi tuttavia che le disposizioni dell'art. 11, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali purché non diversamente disposto da ciascun ente.

2.3. — La Sezione ha già osservato che l'art. 1, comma 57, della legge n. 662 del 1996 prevede l'applicazione generalizzata del tempo parziale a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, quali che siano il profilo professionale, la qualifica o il livello di appartenenza, con la sola eccezione delle categorie indicate dallo stesso comma, e salvo, per le categorie indicate al comma 58, la previa emanazione della normativa ministeriale diretta al contingentamento dei posti di lavoro a tempo parziale ed alla disciplina della modalità costitutive dei relativi rapporti.

E nessuna eccezione specifica è prevista per i dirigenti delle aziende del servizio sanitario, che rientrano nell'area della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma secondo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29.

2.3.1. — Preclusioni in tal senso, peraltro, non paiono in via assoluta potersi trarre né dal C.C.N.L. dell'area della dirigenza medica del comparto sanità, né dalla disciplina della dirigenza posta dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (relativamente al ruolo sanitario), né dal decreto legislativo n. 29/1993 (in via generale per tutta la pubblica amministrazione).

3 — Se, dunque, appare privo di fondamento normativo il diniego opposto all'accesso al part-time di un dirigente sanitario, purtuttavia la Sezione ritiene che la normativa sopra illustrata appaia irrazionale, nei sensi di cui *infra*, con violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione e che tale dubbio di costituzionalità si appalesi rilevante ai fini della decisione del ricorso.

3.1. — Già la richiamata sentenza concludeva nel senso di dubitare che «un'estensione così ampia del part-time potrebbe rivelarsi poco meditata riguardo alle possibili ricadute nell'organizzazione dei singoli enti, i quali per arginarne gli effetti non dispongono di altro strumento che ritardare, e non oltre un certo limite, la trasformazione del rapporto», pur non autorizzandosi integrazioni limitative non ricavabili dal testo normativo.

Le nuove disposizioni di cui si tratta, invero, nel modificare la preesistente disciplina dell'istituto del part-time, volte a favorirne una ampia diffusione (così attenuando in grande misura e pressoché eliminando i vincoli che prima limitavano e rendevano poco conveniente la trasformazione, sotto il profilo dell'orario di lavoro, del rapporto del pubblico dipendente), hanno inteso configurare tale trasformazione come un diritto, ovvero una facoltà del dipendente, evitando di introdurre elementi che impediscano o limitino in qualche modo l'accesso al tempo parziale.

Con una tale disciplina, tuttavia, paiono essere state completamente pretermesse le esigenze funzionali delle pubbliche amministrazioni, private di qualunque potere discrezionale ai fini, dell'accoglimento della domanda di trasformazione del rapporto, essendo esse tenute ad accogliere le domande di cui si tratta, con l'unica possibilità di ricorrere ad un potere di differimento, finalizzato all'apprestamento delle misure idonee a garantire comunque il pubblico servizio.

L'irrazionalità (e dunque la illegittimità costituzionale) di tali norme appare non manifestamente infondata, in riferimento ai citati artt. 3 e 97 Cost., laddove esse non pongono alcun limite all'esercizio di tale diritto, se non quello del limite massimo di posizioni di lavoro a tempo parziale consentite, a meno che non si obietti da un lato che l'intera disciplina dell'istituto sia rimessa alla volontà pattizia in sede di contrattazione collettiva, dall'altro che il legislatore, nel contemperamento di interessi, abbia volutamente preconstituito una posizione *potiore* in capo al dipendente, prescegliendo la preventivata riduzione della spesa pur a detrimento dello svolgimento della funzione pubblica, concetto del resto sempre più recessivo nella produzione normativa recente a partire dal decreto legislativo n. 29/1993.

Quanto ai dirigenti potrebbe forse obiettarsi che proprio le professionalità sottese a tale posizione risulterebbero quelle maggiormente compatibili con la prestazione in tempo parziale, essendo indice della preparazione e validità del soggetto prescelto l'apprendimento di idonee misure organizzative che prescindano dalla concreta presenza in servizio del dirigente stesso.

Tuttavia, anche accolte tali premesse, non pare dubitabile che possano verificarsi gravi nocimenti alla funzionalità organizzativa delle strutture amministrative delle pubbliche amministrazioni.

Di tal guisa, qualsivoglia seria politica di gestione del personale, intesa quale indispensabile strumento volto ad adattare in modo efficiente le risorse umane, di cui l'amministrazione disponga, ai fini che la stessa persegue, viene di fatto svuotata di significato e di contenuti e, così, resa vana a priori, in spregio, altresì, di quei valori di utilizzazione flessibile del personale in termini di produttività, dei quali la Corte costituzionale ha già rilevato il carattere strumentale rispetto al buon andamento della pubblica amministrazione (v. sentenza n. 309 del 1997).

L'art. 1, commi 57 e 58, della legge n. 662/1996, nel perseguire l'estensione indiscriminata e generalizzata dei dipendenti fruitori di part-time (che possono inoltre, anche in contrasto con le esigenze dichiarate dall'Amministrazione, stabilire autonomamente le modalità di svolgimento della prestazione), ha, insomma, così realizzato una ingiustificata inversione di tendenza, rispetto al recente passato, nel processo di razionalizzazione, ammodernamento, responsabilizzazione, distinzione e specificazione di ruoli e responsabilità, che ha caratterizzato la più recente legislazione sul pubblico impiego, la quale rivela indubbiamente la tendenza a superare, nella disciplina sostanziale, la tradizionale contrapposizione fra impiego pubblico e impiego privato.

Ponendosi, così, in chiaro contrasto con i principi di ragionevolezza ed uguaglianza, di cui all'art. 3 Cost., nonché di imparzialità, ragionevolezza organizzativa e buon andamento dell'amministrazione, di cui all'art. 97 Cost., l'art. 1, commi 57 e 58, della legge n. 662/1996 priva, in definitiva, il datore di lavoro pubblico di possibilità efficaci ed efficienti di gestione corretta delle risorse umane.

Bisogna, ai fini dell'esame della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità qui sollevata, infine tener altresì presenti:

a) il disposto del successivo comma 59 dello stesso articolo, il quale, a sua volta, impone di destinare i risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale secondo le modalità ivi indicate ed, in particolare, prevede la possibilità di destinare solo il cinquanta per cento del risparmio di spesa a nuove assunzioni, e solamente dopo l'inutile esperimento delle procedure di mobilità (così impedendo all'Amministrazione di far fronte, esaustivamente e tempestivamente, ai «vuoti» che con tale processo di trasformazione si vengono a creare);

b) la legge n. 449/1997, la quale, nell'ambito di una serie di interventi finalizzati sia ad una riduzione della spesa del personale che ad un recupero di efficienza e di funzionalità dei servizi, ha, agli articoli 39 e 41, abbandonato il tradizionale strumento del divieto di nuove assunzioni, per utilizzare, invece, lo strumento della programmazione triennale del fabbisogno del personale (prefissando un obiettivo finale di riduzione complessiva del personale in servizio), programmazione che potrebbe facilmente risultare snaturata, vanificata e depotenziata, nei suoi indispensabili profili di efficacia, ove l'accesso non programmato (dalla amministrazione) di personale al part-time crei carenze di organico, oltre improvvise ed aggiuntive rispetto a quelle previste dall'Ente ai fini di tale programmazione, in settori che potrebbero essere ben diversi da quelli in cui la riduzione si rendeva invece (secondo il quadro generale programmatico tracciato dall'Amministrazione) necessaria o, quantomeno, opportuna;

c) l'art. 6, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, ha stabilito che i dipendenti, che hanno trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, hanno altresì «diritto» di ottenere il ritorno al tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, nonché alle successive scadenze previste dai contratti collettivi; che, inoltre, la trasformazione del rapporto a tempo pieno avviene anche in sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze.

Pare pertanto evidenziabile la pratica impossibilità (come, del resto, ha già osservato il tribunale amministrativo regionale Veneto sollevando identica questione di costituzionalità della stessa norma con ordinanza n. 845/1997) di governare le proprie strutture organizzative, di esercitare le funzioni e di erogare i servizi in modo efficace, in quanto assoggettate alle imprevedibili scelte dei propri dipendenti e ciò tanto più ove, come nella fattispecie oggetto del presente giudizio, si tratti di dirigenti, ai quali, nel nuovo ordinamento del rapporto di impiego del servizio sanitario pubblico, sono attribuite funzioni di supporto, di collaborazione e di corresponsabilità nelle scelte, con corrispondente riconoscimento di precisi e notevoli ambiti di autonomia professionale, in una ottica di corretto espletamento del servizio, che non può non venire in irrimediabile contrasto col «diritto» al part-time, come disegnato dal legislatore del 1996 (pur con le integrazioni e modifiche apportate successivamente a tale disciplina), con la conseguente pratica impossibilità, per le Amministrazioni stesse, di apprestare, di volta in volta, operazioni organizzative adeguate alla natura del fenomeno.

4. — Per quanto sopra esposto, il Collegio considera rilevante e non manifestamente infondata la eccezione di incostituzionalità delle disposizioni di legge suindicate e, conseguentemente, ritiene che la indicata questione, nei termini e nei limiti sopra delineati, debba essere rimessa all'esame della stessa Corte, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Va per l'effetto disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mentre il presente giudizio deve essere sospeso ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, fino alla pronuncia sulla legittimità costituzionale della norma indicata.

P. Q. M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sez. II, pronunciando in via interlocutoria sul ricorso in oggetto, visto l'art. 134 Cost.:

dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 57 e 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui non consente all'amministrazione di non accogliere la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in presenza di grave pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Ordina alla segreteria, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, di notificare la presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e di darne comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 7 maggio 1998;

Il presidente: BARBIERI

L'estensore: SAVOLA

N. 95

Ordinanza emessa il 7 ottobre 1998 dalla Corte dei conti sezione giurisdizionale per la regione siciliana sul ricorso proposto da Oliveri Giuseppe contro il Ministero dell'Interno

Pensioni - Dirigenti della Polizia di Stato - Computo della base pensionabile - Prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di servizio eseguite in osservanza della obbligatoria articolazione dei turni di lavoro - Previsto compenso come lavoro straordinario - Conseguente esclusione dalla base pensionabile - Irragionevolezza e disparità di trattamento della esclusione dalla retribuzione pensionabile di prestazioni obbligatorie per un lasso di tempo molto lungo ed in assenza di imprevedibili ed occasionali esigenze di servizio.

(Legge 1° aprile 1981, n. 121, art. 63, terzo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza 572/98/ord. nel giudizio di pensione iscritto al n. 9309/C del registro di segreteria promosso ad istanza di Oliveri Giuseppe nei confronti del Ministero dell'Interno.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 21 febbraio 1997.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Udito alla pubblica udienza del 7 ottobre 1998 il relatore Consigliere Pino Zingale. Non rappresentato il ricorrente e non costituita l'Amministrazione.

F A T T O

Al signor Giuseppe Oliveri, Dirigente Superiore della Polizia di Stato, cessato dal servizio e collocato nell'ausiliaria a decorrere dall'11 ottobre 1987, con D.M. n. 7044 del 19 novembre 1990 è stato conferito l'assegno privilegiato di sesta categoria dalla predetta data al 10 ottobre 1991, sulla base dello stipendio calcolato ai sensi dell'art. 156 del r.d. n. 2395 dell'11 novembre 1923, perchè più favorevole;

Con d.m. n. 2456 del 14 maggio 1993 al predetto Ufficiale è stata attribuita la pensione privilegiata di sesta categoria a vita, con decorrenza dall'11 ottobre 1991; successivamente, con d.m. del 24 gennaio 1996, in aggiunta al citato trattamento privilegiato è stata conferita l'indennità di ausiliaria dall'11 ottobre 1987 al 10 ottobre 1995, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 224/1986 e dell'art. 6 della legge n. 404/1990 nonchè rideterminata la pensione privilegiata a decorrere dall'11 ottobre 1995 ai sensi dei citati articoli.

Con atto depositato il 21 febbraio 1997 il dott. Oliveri ha impugnato il silenzio rifiuto con il quale il Ministero dell'Interno ha rigettato la sua istanza tendente ad ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico privilegiato in godimento con l'inclusione nella base pensionabile delle due ore di lavoro straordinario obbligatorio e continuativo retribuito ai sensi dell'art. 63, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito.

Alla pubblica udienza, non comparsa l'Amministrazione e non rappresentato il ricorrente il ricorso è stato posto in decisione.

D I R I T T O

Il sistema di determinazione della base pensionabile dei dipendenti militari dello Stato era fissato dall'art. 53 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, prima dell'entrata in vigore dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 il quale, con effetto dal 1° gennaio 1996, ha disposto l'applicazione anche nei loro confronti, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale stabilisce che per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale e per la determinazione delle prestazioni a carico delle gestioni di previ-

denza e di assistenza sociale interessate, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro, con esclusione di alcune voci ivi tassativamente indicate.

Il citato art. 53 del d.P.R. 1092/1973, applicato nella fattispecie oggetto del presente giudizio al fine dell'ulteriore ricalcolo poi operato ai sensi dell'art. 67, comma 4, del medesimo t.u., dispone che ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare la base pensionabile sia costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili ivi tassativamente indicati ed integralmente percepiti, aumentati del 18%; agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile.

Ne consegue che il compenso per lavoro straordinario non rientrando tra le voci espressamente previste al fine della determinazione della base pensionabile, secondo il pregresso sistema al quale occorre fare riferimento nel presente giudizio, non può in alcun modo formare oggetto di valutazione in tal senso.

Tuttavia, osserva il Collegio che lo straordinario del quale qui si discute solo nominalmente può essere definito tale, atteso che, ai sensi dell'art. 63 della legge 1° aprile 1981, n. 121 i turni di lavoro giornaliero del personale della pubblica sicurezza si sarebbero dovuti articolare sulla base di quarantadue ore settimanali, anche se le due ore eccedenti le quaranta ore previste a regime per il predetto personale si sarebbero dovute retribuire come prestazione straordinaria.

A ciò si aggiunga che ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 27 marzo 1984, n. 69 e con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore di quel decreto, l'orario di servizio di cui all'art. 63 della citata legge n. 121/1981 fu fissato in trentanove ore settimanali e, a decorrere dal 1° ottobre 1984, in trentotto ore settimanali, con turni di lavoro giornalieri formati sulla base, rispettivamente, di quarantuno e quaranta ore settimanali, confermandosi che la discrasia tra l'orario ordinario di servizio e quello determinato per i turni di lavoro giornalieri dovesse essere retribuita come prestazione di lavoro straordinario.

Infine, ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. 23 giugno 1988, n. 234 e con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore di quel decreto, l'orario di servizio di cui all'art. 63 della citata legge n. 121/1981 è stato fissato in trentasette ore settimanali, ferme restando le due ore di servizio retribuite come prestazioni di lavoro straordinario di cui all'art. 7, secondo comma, del d.P.R. 27 marzo 1984, n. 69.

Non pare potersi revocare in dubbio che il compenso per lavoro straordinario costituisca, secondo i principi generali, adempimento sinallagmatico alla prestazione di lavoro effettuata oltre l'orario stabilito (Cons. Stato (Sez. VI), 18 dicembre 1992, n. 1126); peraltro il ricorso a tale strumento non può che essere di natura eccezionale e per contingenti ed imprevedibili esigenze di servizio non risolvibili con gli ordinari strumenti organizzativi e programmatori (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 19 dicembre 1994, n. 457 e Cons. Stato, Sez. VI, 24 aprile 1992 n. 356).

L'aver stabilito con legge, sia pure per un determinato ma sicuramente più che congruo lasso di tempo (peraltro poi ampiamente ripreso e prorogato dalla contrattazione collettiva ed elevato a modello organizzatorio ordinario e permanente), che i turni di lavoro avrebbero dovuto prevedere un'articolazione di un determinato numero di ore settimanali superiore a quello previsto come ordinario, non può far acquisire alla suddetta eccedenza nominale la vera natura di lavoro straordinario in quanto, al contrario, accedeva pur sempre al previsto normale impegno lavorativo.

Ai fini pensionistici, tenuto conto della tassatività delle voci sussumibili nella base pensionabile ai sensi dell'art. 53 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e dalla quale erano esclusi gli emolumenti per lavoro straordinario, l'art. 63, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121 appare solo come uno strumento utile al fine di escludere la computabilità a fini di quiescenza della suddetta quota di retribuzione (c.d. straordinaria) in presenza, però, di presupposti di fatto e di diritto che ne avrebbero dovuto determinare l'inclusione nel normale stipendio mensile e la correlativa soggezione alle ritenute previdenziali a fini pensionistici.

Tale situazione determina, ad avviso del Collegio, fondati dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121 nella parte in cui, pur disponendo che la differenza tra l'orario fissato al primo comma e quello indicato nel comma successivo sia retribuita come prestazione di lavoro straordinaria, non ne prevede però l'inclusione nella base pensionabile e la correlativa soggezione alle ritenute previdenziali per fini di quiescenza, con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

La suddetta situazione ha creato, infatti, un'illogica ed incomprensibile disparità di trattamento rispetto alla generalità dei dipendenti pubblici che, a fronte di un determinato monte ore settimanale di obbligo lavorativo, rapportato ad un corrispondente ed adeguato stipendio mensile, godevano dell'inclusione di quell'intera retribuzione nella base pensionabile con l'esclusione delle sole vere, effettive ed occasionali ore di straordinario, mentre nel caso di specie ad essere esclusa è la retribuzione di ore che ricadono nell'ordinario obbligo di servizio, sia pure transitoriamente (ma poi permanentemente) stabilito e per un lasso di tempo molto lungo ed in assenza di imprevedibili ed occasionali esigenze lavorative.

La questione è rilevante al fine del decidere, poiché solo dall'accoglimento della questione di costituzionalità nei termini qui prospettati potrebbe profilarsi la fondatezza della domanda proposta dal ricorrente.

Il processo deve, pertanto, essere sospeso ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli atti rimessi alla Corte Costituzionale per il giudizio di competenza.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121 nella parte in cui disponendo che la differenza tra l'orario fissato al primo comma e quello indicato nel comma successivo sia retribuita come prestazione di lavoro straordinario non ne prevede, però, comunque l'inclusione nella base pensionabile, nei termini di cui in parte motiva e con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata al ricorrente, al Ministero dell'Interno ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei Deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 7 ottobre 1998.

Il presidente: ACCONCIA

99C0142

N. 96

Ordinanza emessa il 13 novembre 1998 dalla Corte d'appello di Napoli nel procedimento penale a carico di Contini Edoardo ed altri

Processo penale - Dibattimento - Partecipazione a distanza di detenuto sottoposto alle misure di cui all'art. 41bis, legge n. 354/1975 - Conseguente preclusione della presenza del detenuto in aula - Lesione del diritto di difesa - Disparità di trattamento tra imputati.

(Legge 7 gennaio 1998, n. 11, art. 1 e seguenti).

Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE DI APPELLO

Ha emessa la seguente ordinanza;

La Corte, in ordine alla questione di legittimità costituzionale sollevata dall'avv. Polito Biondi, difensore di Galletto Luigi, rispetto all'art. 34 c.p.p. nella parte in cui, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, consente al giudice del dibattimento — ipotesi concretamente verificatasi nei confronti del Galletto — di applicare anche nel corso del dibattimento stesso, misure cautelari contro imputati sottoposti a giudizio (art. 279 c.p.p.).

Rileva la fattispecie oggetto dell'eccezione è ipotesi diversa da quella previste dall'art. 34 c.p.p. e dalle varie sentenze di incostituzionalità ad esse relative, giacché a differenza del GIP, il giudice del dibattimento è giudice del merito e, in quanto tale, sulla base di indizi che in linea generale giustificano l'emissione di un provvedimento cautelare perché oggettivamente denotano un allarme sociale che comporta la necessità di salvaguardia di esigenze di sicurezza della collettività, può adottare misure cautelari, salva diversa e più approfondita valutazione di tali indizi ad istruttoria dibattimentale esaurita, e perciò all'atto della decisione.

Ritenuto pertanto che l'eccezione di incostituzionalità sollevata è manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Cost., ritenuta, invece, la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di illegittimità costituzionale relativa alla legge n. 11/1998 riguardante la partecipazione al dibattimento in collegamento tele-video di imputati sottoposti al regime detentivo di cui all'art. 41-bis ord. pen. perché in contrasto con gli articoli 3 e 24 secondo comma Cost.; ritenuto di sollevare d'ufficio la predetta ultima questione di Costituzionalità, anche perché questa stessa sezione si è già pronunciata più di una volta in tali sensi in precedenti giudizi.

Considerato, infatti, che il collegamento in video conferenza, pur riprendendo ad esigenze apprezzabili di sicurezza della collettività, comprime sensibilmente il costituzionale diritto di difesa, perché, non essendo consentita la presenza fisica dell'imputato nell'aula del dibattimento, viene precluso il rapporto immediato fra difensore ed assistito, che è indispensabile per un pieno ed efficace esercizio del diritto della difesa.

Rilevato altresì che tale limitazione non può ritenersi superata dalla possibilità consentita dalla stessa legge 11/98 di colloquiare con l'imputato avvalendosi dei sistemi tecnologici presenti, perché, onde garantire la riservatezza dei colloqui, si impone al difensore di allontanarsi dall'aula per parlare segretamente con il proprio assistito, con la conseguente sua rinuncia al seguire lo svolgimento costante e tempestivo del dibattimento.

Ritenuto che ulteriore contraddittorietà e disparità di trattamento è ravvisabile nel fatto che relativamente allo stesso imputato, sottoposto al regime dell'art. 41 bis citato, il detto collegamento in video conferenza è previsto solo per alcune specifiche imputazioni, essendone consentita la traduzione in aula per altri reati di cui sia accusato.

Ritenuto che nella condizione di sospettata incostituzionalità si trovano allo stato gli imputati Contini Edoardo e Basti Patrizio, collegati in videoconferenza con l'aula dibattimentale di questa Corte da rispettivi istituti di custodia;

Poiché l'intima connessione delle plurime imputazioni ascritte ai diversi imputati rende inopportuna la separazione dei giudizi, stante la necessità di valutare i fatti e i relativi elementi probatori in maniera unitaria, complessiva e contestuale;

P. Q. M.

Dichiara manifestamente infondata la questione di incostituzionalità sollevata dall'avv. Polito Biondi, difensore di Galletto Luigi;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e segg., legge n. 11/1998, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., e dispone il rinvio degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 23, commi 2, 3 e 4, della legge n. 87/1953;

Ordina che, a cura della cancelleria, il presente provvedimento sia notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Il presidente: DI NOLA

N. 97

*Ordinanza emessa il 24 ottobre 1998 dal pretore di Palermo
nel procedimento civile vertente tra Tricarico Maria Cristina e prefetto di Palermo*

Circolazione stradale - Violazioni comportanti l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria - Ricorso al prefetto - Ingunzione, da parte del prefetto, in caso di ritenuta fondatezza dell'accertamento, di pagamento di somma non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione - Lesione del principio di eguaglianza - Lesione del principio di buon andamento della p.a. - Incidenza sul diritto di azione - Riferimento alle decisioni della Corte costituzionale nn. 306/1998, 67 e 350/1994.

in subordine: Circolazione stradale - Violazioni comportanti l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria - Ordinanza-ingunzione del prefetto, di pagamento di tale sanzione - Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria - Possibilità, per il giudice, di ridurre la sanzione irrogata al di sotto del limite previsto come vincolante per l'amministrazione, dall'art. 204 codice stradale - Irragionevolezza - Violazione del diritto di azione - Lesione del principio di buon andamento della p.a. - Incidenza sul diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti della p.a.

(Nuovo codice della strada artt. 204, combinata disparità 195 e 205 combinata disparità.

Cost., artt. 3, 24, primo comma, 97, primo comma e 113).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva che precede;

1. — Rilevato che nel giudizio in oggetto, introdotto ai sensi dell'art. 205 del codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992), a seguito dell'esperimento del mezzo di prova indicato dalla ricorrente questo giudice ritiene di dover pervenire ad un giudizio di rigetto del ricorso con conferma del provvedimento opposto;

Considerato che l'ordinanza impugnata è stata emessa dal prefetto di Palermo a seguito della proposizione da parte dell'attuale ricorrente di un ricorso ex art. 203 del codice della strada e che, pertanto, la somma ingiunta è stata determinata in una misura «non inferiore al doppio del minimo edittale» in forza dell'art. 204, comma 1, del codice della strada, ossia in forza della norma per la quale il prefetto, ove ritenga fondato l'accertamento, «ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale»;

Osservato che la norma ora indicata comporta un innalzamento del minimo della sanzione per effetto della sola valutazione di infondatezza del ricorso a prescindere dai criteri indicati dall'art. 195 del codice della strada;

Valutato che il potere attribuito al giudice dall'art. 23, comma 11, legge n. 689/1981 di modificare il provvedimento opposto «anche limitatamente all'entità della sanzione», come non consente una riduzione che vada al di sotto del limite edittale previsto dalla norma sanzionatoria, così non legittima una riduzione al di sotto del limite previsto da una disposizione generale, qual è l'art. 204 citato, in quanto circa questa seconda ipotesi, è evidentemente precluso all'autorità giudiziaria dinanzi al quale il provvedimento è impugnato di pervenire ad un accoglimento seppure parziale del ricorso applicando una disposizione di legge diversa da quella applicabile dall'autorità amministrativa che il provvedimento ha emesso, atteso che ragionando diversamente l'autorità amministrativa potrebbe subire gli effetti negativi del giudizio (anche in termini di spese) senza avere in alcun modo violato la legge (vizio di legittimità) o aver compiuto valutazioni discrezionali non corrette (vizio di merito) e l'autorità giudiziaria verrebbe a svolgere un ruolo non già di controllo sulla legalità e sulla legittimità dell'atto amministrativo ma di amministrazione diretta;

Valutato pertanto che non può in alcun modo ritenersi condivisibile quanto affermato da codesta Corte, da ultimo nell'ordinanza n. 306 del 1998 (ma già nelle ordinanze n. 67 e 350 del 1994), secondo cui «il giudice ... non è vincolato ad alcun limite per la rideterminazione della sanzione», in quanto questa affermazione può ritenersi corretta solo nella misura in cui la si precisi nel senso che il giudice non è vincolato all'entità stabilita dall'amministrazione né ad una mera rivalutazione dei criteri indicati dall'amministrazione medesima (e — solo — in questo senso si esprime la Corte di cassazione nella sentenza n. 911 del 1996 richiamata dalla Corte costituzionale nell'ordinanza citata), mentre risulterebbe in tutta evidenza non corretta ove la si dovesse leggere nel senso che il giudice non è subordinato neppure ai limiti sanzionatori previsti dalla legge, fra i quali rientra anche quello di cui all'art. 204, atteso che, si ribadisce, se il limite opera per l'amministrazione titolare del potere sanzionatorio non può non operare anche per l'autorità giudiziaria che l'esercizio di quel potere sanzionatorio deve — limitarsi a — valutare;

Considerato ancora che a ritenere diversamente si avrebbe anche l'effetto, non solo paradossale per quanto si vedrà *infra* (n. 6), di costringere il cittadino che vuole avere una determinazione dell'entità della sanzione secondo i criteri dettati dall'art. 195, comma 2, del codice della strada a dover sempre impugnare dinanzi al pretore l'ordinanza ingiunzione emessa *ex art.* 204 del codice della strada, svilendo in tal modo anche l'assunta efficacia deflattiva della norma;

2. — Osservato che questo giudice è perfettamente a conoscenza della circostanza che l'illegittimità dell'art. 204 del codice della strada, nella parte in cui prevede l'obbligo per la pubblica amministrazione di ingiungere il pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo edittale, è già stata prospettata a codesto consesso in più circostanze, e che alla medesima questione è sempre stata data risposta negativa (ord. 67, 350 del 1994; sent. 366 del 1994; ord. 268 del 1996; ord. 424 del 1997, ma soprattutto sent. 255 del 1994);

Valutato, tuttavia, che le ragioni esposte finora nei provvedimenti predetti non acquietano in alcun modo i dubbi di legittimità costituzionale che la disciplina vigente solleva;

Considerato, infatti, che, a parte le ordinanze già citate sopra — confermate anche con la sent. n. 366/1994 —, che ritengono sussistente un potere che l'autorità giudiziaria non possiede (e che ove confermate quali espressione del diritto vivente darebbero luogo a loro volta ai dubbi di costituzionalità che si svolgeranno in via subordinata al punto n. 6), i motivi articolati dalla Corte che dovrebbero confermare la legittimità della disposizione in parola sono i seguenti:

A) la misura della sanzione può ben essere modulata dal legislatore in modo da perseguire finalità deflattive del contenzioso amministrativo (lo riporta riassuntivamente ord. 306/1998);

B) in ogni caso il ricorso al prefetto non è un presupposto necessario all'esperimento del ricorso giurisdizionale (è il principio affermato nella sentenza n. 255 del 1994);

3. — Valutato che ambedue i motivi hanno in comune una non condivisibile qualificazione del procedimento disciplinato dall'art. 203 del codice della strada (la sent. n. 255/1994 si riferiva per vero all'analogo istituto introdotto nel corpo del vecchio codice della strada con la legge n. 122 del 1989), appare opportuno partire da questo profilo:

la sentenza n. 255/1994 affermò che il sistema risultante dalla disciplina dell'art. 142-*bis* del codice della strada ora abrogato (del tutto omologo all'art. 203 del codice della strada vigente) poteva essere interpretato in due soli modi: o nel senso che l'esperimento del ricorso al prefetto fosse un presupposto necessario per esperire la successiva tutela giurisdizionale o nel senso che il ricorso amministrativo fosse un rimedio meramente facoltativo; ritenendo legittima la sola seconda interpretazione;

in realtà esisteva e esiste una diversa e — *absit iniuria verbis* — più corretta interpretazione del sistema risultante dagli artt. 203 e 204 del codice della strada, la quale parte dalla constatazione che l'istituto qualificato ancora oggi dall'art. 203 del codice della strada come «ricorso», non è in alcun modo riconducibile nello schema tipico dei ricorsi amministrativi. L'atto in questione, infatti, è un mero atto di impulso con il quale il cittadino che non ritiene di aderire all'accertamento compiuto nei suoi confronti sollecita una pronuncia dell'organo titolare del potere di controllo sul settore della vita sociale asseritamente turbato dalla condotta ascrittagli. Il «ricorso» al prefetto, pertanto, non si pone come momento di tutela amministrativa esterna al procedimento sanzionatorio, ma costituisce un momento dello stesso procedimento, per la precisione, l'atto introduttivo al momento conclusivo, caratterizzando questo rito rispetto al modulo procedimentale tipico previsto dalla legge n. 689/1981 solo per il fatto che, in ragione di finalità deflattive «analoghe a quelle previste in altre discipline processuali» (così Corte costituzionale 366/1994), il provvedimento conclusivo espresso verrebbe pronunciato solamente quando lo richiedesse il soggetto passivo dell'accertamento. In altri termini, il procedimento sanzionatorio disciplinato dal codice della strada è costruito secondo uno schema patteggiato in cui il cittadino o aderisce all'accertamento, prestandovi acquiescenza, e con ciò eliminando la necessità del passaggio del procedimento alla fase di emissione dell'ordinanza ingiunzione oppure lo contesta, imponendo il completamento del procedimento con l'emissione del provvedimento conclusivo, secondo lo schema ordinario. Il tutto secondo un meccanismo che si avvicina a quello introdotto dalle disposizioni generali sul procedimento amministrativo di cui alla legge 1990, n. 241, nelle quali l'accordo può sostituire il provvedimento;

peraltro la dottrina amministrativistica ha da tempo elaborato la distinzione fra ricorsi amministrativi e «procedimenti amministrativi sfocianti in atti di amministrazione attiva, in cui si inserisce, in vista dell'emissione di questi ultimi, una fase quasi contenziosa», evidenziando altresì mentre che nei ricorsi il conflitto di inte-

ressi viene risolto quando già un provvedimento è stato emanato, in funzione della sua caducazione o della sua modifica, invece nei procedimenti amministrativi con intervento degli interessati il conflitto è risolto in una fase anteriore, interna al procedimento;

senza considerare che sarebbe del tutto anomalo un «ricorso» introdotto contro mero atto di accertamento, il quale costituisce una semplice dichiarazione di scienza proveniente dall'operatore di polizia amministrativa circa i fatti dallo stesso constatati e che riveste un carattere meramente strumentale, quale atto di impulso del procedimento sanzionatorio, idoneo ad acquisire efficacia esecutiva in luogo del provvedimento solo in forza del significato di adesione all'accertamento che la legge attribuisce, per l'appunto, alla mancata richiesta da parte dello stesso cittadino destinatario dell'accertamento dell'emissione di un provvedimento espresso;

non si può non convenire che la lettura che qui si sostiene appare quanto meno legittima, per cui essa è già per questo idonea a far venir meno il ragionamento svolto dalla Corte costituzionale nella sentenza citata; ma in realtà essa è anche la lettura maggiormente rispondente al dato letterale delle norme in analisi, al profilo sistematico del rito in cui si innestano e al disposto costituzionale: in primo luogo, infatti, l'art. 204 del codice della strada non prevede che l'accoglimento del «ricorso» provochi una pronuncia sul «provvedimento» impugnato (com'è tipico dei ricorsi), ma dispone che ne segua l'emissione dell'ordinanza ingiunzione conclusiva del procedimento (com'è proprio del procedimento generale di cui alla legge n. 689/1981, art. 18), e non prevede che l'accoglimento del ricorso produca un qualche effetto caducatorio di un provvedimento (che non c'è), ma stabilisce che esso comporti l'archiviazione degli atti, come avviene nel procedimento generale di cui all'art. 18, legge n. 689/1981; in secondo luogo, solo questa lettura consente di ricondurre ad omogeneità il procedimento sanzionatorio di cui al codice della strada e il procedimento sanzionatorio generale di cui alla legge n. 689/1981, altrimenti destinati ad essere irriducibili l'uno all'altro; in terzo luogo, solo l'interpretazione che qui si sostiene realizza davvero un effetto deflattivo per l'intera pubblica amministrazione — comprensiva dell'amministrazione della giustizia —, perché se il cittadino può non reagire all'accertamento compiuto nei suoi confronti, evitando all'amministrazione di dover pronunciare un provvedimento, ma successivamente può impugnare il medesimo accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria non vi è alcuna efficacia deflattiva, dovendo su quel ricorso incardinarsi un procedimento giurisdizionale (più complesso e gravoso per lo Stato della mera emissione dell'ordinanza ingiunzione), con onere anche per l'amministrazione pubblica di parteciparvi, e con il rischio per la stessa di subire la condanna al pagamento di spese processuali che avrebbe potuto evitare se fosse stata messa nelle condizioni di conoscere prima le ragioni di lagnanza svolte dal cittadino;

tutto ciò senza poi dire — e lo si accenna solo incidentalmente — che l'affermazione (svolta dalla Corte nella sentenza n. 255/1994, accompagnata dalla corretta specificazione (svolta dalla stessa Corte costituzionale nell'ord. n. 315/1995 e nella sent. n. 347/1995), per cui è rimesso al giudice di merito di stabilire il quomodo ed il quando della esperibilità della tutela giurisdizionale, (cioè contro quale atto o provvedimento debba agire il cittadino) ha provocato una radicale difformità di orientamenti applicativi: l'uno che impone in ogni caso l'emissione di un'ordinanza ingiunzione senza necessità di ricorso; l'altro che ammette il ricorso direttamente contro il verbale entro trenta giorni dalla notifica; l'altro che ammette il ricorso solo dopo che il verbale ha acquistato efficacia esecutiva, ossia entro trenta giorni dalla scadenza dei sessanta di cui all'art. 203.3 del codice della strada; l'altro ancora che ammette il ricorso solo contro il provvedimento di iscrizione a ruolo, da impugnare entro trenta giorni dal momento in cui questo viene comunicato tramite la notifica della cartella di pagamento. Contrasti che traspaiono anche nella giurisprudenza della stessa Corte costituzionale, la quale nella sent. n. 437/1995 affermò incidentalmente l'ammissibilità di introdurre il ricorso di cui all'art. 205 del codice della strada a seguito dell'emissione della cartella di pagamento, salvo poi dare per scontato in alcune recenti pronunce (sent. 276/1998; sent. 330/1998) che, al contrario, il ricorso potrebbe essere introdotto direttamente contro il verbale, anche prima che divenga titolo esecutivo e sia iscritto a ruolo, mentre la Corte di cassazione, partendo dalla sent. 255/1994, è pervenuta ad ammettere il ricorso contro il verbale solo dopo che questo sia divenuto definitivo (Cass. n. 98/1998), lasciando, peraltro, residuare numerosi dubbi, sui quali non ci si deve soffermare in questa sede;

4. — Valutato, conclusivamente, che, allo stato, non può ritenersi che la tutela giurisdizionale di cui all'art. 205 del codice della strada sia esercitabile senza aver previamente esperito il «ricorso» di cui all'art. 203 del codice della strada, perché questo risultato è stato conseguito per effetto di una sentenza interpretativa di codesta Corte alla quale non si può aderire per le ragioni esplicitate, ne deriva che il motivo indicato come b) non è in grado di far considerare legittima la disciplina di cui all'art. 204 del codice della strada;

5. — Valutato che quanto al motivo sub *A*) la legittimità di percorrere scelte deflattive del contenzioso amministrativo, a parte quanto detto circa la collocazione dell'art. 204 del codice della strada in una fase che non è contenziosa, si deve, in ogni caso, osservare che la suddetta scelta deflattiva si deve confrontare con i dati costituzionali per cui:

a) situazioni identiche non possono essere trattate in maniera difforme (art. 3), mentre nel quadro legittimato dalla Corte il cittadino al quale viene riscontrata la violazione di una qualunque norma sanzionatoria ha diritto a che l'accertamento venga rivalutato dall'amministrazione titolare del potere sanzionatorio, nel pieno contraddittorio (art. 18, comma 2, legge n. 689/1981), senza che solo per essersi attivato a tutela delle sue ragioni egli rischi un innalzamento del minimo edittale fino al doppio, invece al cittadino che abbia violato una norma del codice della strada il solo esercizio del medesimo diritto comporta questo rischio;

b) il principio di buon andamento dell'amministrazione (art. 97, comma 1, della Costituzione) impone di valorizzare, come regola di efficienza dell'attività della stessa pubblica amministrazione il contraddittorio con i destinatari dei provvedimenti, in forza dell'assunto proprio di un sistema democratico e partecipativo che il contraddittorio consente al soggetto pubblico di affinare le proprie condotte, di accrescere la propria conoscenza dei dati fattuali e di aumentare l'adesione alle proprie scelte, mentre ove l'iniziativa del cittadino sia scoraggiata, incentivando in tal modo un'acquiescenza generalizzata, che investe anche accertamenti illegittimi o errati, l'efficienza medesima e il buon andamento ne rimangono frustrati;

c) il principio per cui tutti debbono poter agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi (art. 24 della Costituzione) non può essere limitato ponendo sbarramenti sanzionatori alla richiesta di definizione del procedimento sanzionatorio mediante un provvedimento espresso, rispetto al quale solamente (come dice l'art. 205 del codice della strada, non più modificabile dall'interpretazione della Corte che si è sopra superata) è possibile esperire la tutela giurisdizionale;

6. — Rilevato, in via subordinata, che ove si volesse interpretare la medesima disposizione, in connessione con gli artt. 205 e 195 del codice della strada, nel senso che essa già ora consentirebbe al giudice di ridurre la sanzione anche sotto il limite posto nella norma medesima (e ciò come detto appare davvero difficilmente sostenibile in termini strettamente giuridici), si paleserebbe un contrasto:

a) con l'art. 3 della Costituzione, in quanto cozza con il principio di ragionevolezza introdurre una disposizione sanzionatoria con funzione deflattiva del carico di lavoro per un'amministrazione dello Stato e poi consentire che la medesima sanzione possa essere eliminata mediante l'instaurazione di un procedimento molto più complesso e gravoso per la stessa amministrazione (legittimata passiva nei giudizi incardinati per ottenere la determinazione corretta dell'entità della sanzione con eliminazione del surplus sanzionatorio) e per altre amministrazioni (quella della giustizia, onerata della trattazione di un numero sovrabbondante di giudizi introdotti unicamente per rideterminare la sanzione entro i limiti ordinari), con trasformazione degli effetti in inflattivi;

b) con l'art. 97, comma 1, della Costituzione in quanto l'amministrazione dello Stato nel suo complesso — comprensiva dell'amministrazione della giustizia — subirebbe gli effetti negativi di una tale soluzione, in termini di efficienza e di costi monetari, dovendo sopportare l'aggravio derivante dall'instaurazione di procedimenti giurisdizionali diretti unicamente a realizzare quell'adeguamento della sanzione amministrativa alle circostanze del caso di specie che la norma impugnata impedisce di effettuare all'autorità amministrativa organicamente preposta al controllo di quel settore della vita sociale;

c) con l'art. 113 della Costituzione perché la norma così interpretata comporta la facoltà per l'autorità giudiziaria di modificare un provvedimento amministrativo anche se questo è del tutto conforme alla legge, sia in termini di legalità che di merito, avendo irrogato il minimo ammesso della sanzione;

d) con l'art. 24 della Costituzione, in quanto per ottenere la riduzione della sanzione forzatamente elevata, il cittadino dovrebbe sopportare i costi del giudizio (di un legale o ove non se ne avvalga le spese vive) con il rischio di non poterne ottenere il ristoro a causa dell'evidente impossibilità per il giudice di condannare al pagamento anche parziale delle spese l'amministrazione che ha emesso un provvedimento del tutto legittimo sia sotto il profilo di merito che di legalità;

e) in alternativa con quanto sub *d*), ancora dell'art. 97, comma 1, della Costituzione per il fatto che l'amministrazione potrebbe essere condannata al pagamento delle spese del giudizio, malgrado la perfetta legittimità della propria condotta e l'impossibilità di agire diversamente;

Attesa, dunque, la rilevanza sia della questione principale, perché ove non accolta questo giudice dovrà confermare un'ordinanza che ingiunge il pagamento di una sanzione pecuniaria che è stata maggiorata fino al

doppio del minimo solo in ragione del fatto che l'attuale ricorrente ha solo provocato, com'è suo diritto, la pronuncia del provvedimento conclusivo del procedimento da parte dell'autorità preposta a quel compito; sia della questione subordinata, perché questo giudice, ove rigettata la prima questione in forza del motivo già indicato, dovrebbe modificare il provvedimento impugnato riducendo la sanzione per adeguarla ai criteri di cui all'art. 195 del codice della strada e mantenendo, peraltro, ogni spesa in capo alla ricorrente;

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per violazione degli artt. 3, 24, comma 1, 97, comma 1 della Costituzione, nella parte in cui impone al prefetto di ingiungere il pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo edittale;

Dichiara, in subordine, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 204, 195 e 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per violazione degli artt. 3, 24, comma 1, 97, comma 1, 113 della Costituzione, nella parte in cui consente al giudice di ridurre la sanzione irrogata al di sotto del limite previsto come vincolante per l'amministrazione dall'art. 204 del codice della strada;

Sospende il giudizio e dispone l'invio degli atti alla Corte costituzionale a cura della cancelleria, onerando quest'ultima di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio e ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Palermo, addì 24 ottobre 1998

Il pretore: PIZIALI

99C0144

N. 98

*Ordinanza emessa il 1° dicembre 1998 dal pretore di Venezia
nel procedimento civile vertente tra Pilon Olindo e I.N.A.I.L.*

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Ratei di rendita INAIL per malattia professionale percepiti indebitamente - Ripetibilità dell'indebito concernente periodi anteriori al 1° gennaio 1996 a carico di percettori di reddito superiore a L. 16.000.000 annue - Disparità di trattamento di situazioni analoghe - Incidenza sulla garanzia previdenziale.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 260 e 261).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL PRETORE

Nella causa promossa da Pilon Olindo, avv. Mario Vianello;

Contro l'I.N.A.I.L. avv.ti Giuliana Zordan e Antonella Iannucci ha pronunciato la seguente ordinanza;

Premesso:

che v'è domanda riconvenzionale dell'I.N.A.I.L. per ottenere dall'assicurato la restituzione di ratei di rendita percepiti indebitamente stante l'insussistenza della malattia professionale (ipoacusia da rumori) che aveva motivato la costituzione della rendita stessa;

che la domanda viene dall'I.N.A.I.L. fondata sull'art. 1, commi 260 e 261, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede la ripetibilità dell'indebito previdenziale concernente periodi anteriori al 1° gennaio 1996 a carico di chi fruisca di un reddito superiore a L. 16.000.000 annue;

Considerato:

che tale disciplina ha carattere totalmente sostitutivo di quella previgente ricavabile dagli artt. 80 r.d. n. 1422/1926, 52, legge n. 88/1989, 13, legge n. 412/1991, che era fondata su un principio di irripetibilità dell'indebitato in presenza di una situazione caratterizzata dalla non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta, salvo il caso di dolo (v. sul punto la sentenza n. 431/1993 della Corte costituzionale), ed è dichiaratamente retroattiva;

che la normativa previgente era tale da creare nel pensionato (e nell'assicurato) affidamento non solo nella correttezza dell'operato dell'ente previdenziale secondo il generale criterio di presunzione di legittimità degli atti amministrativi, ma addirittura nella definitiva acquisizione di quanto in buona fede andava percependo dall'ente, facendogli apparire superflui gli onerosi controlli tecnico-contabili o medico-legali che avrebbe altrimenti dovuto sobbarcarsi per accertare se la prestazione era effettivamente dovuta in quella misura;

che una situazione analoga giunse in passato all'esame della Corte, allorché l'art. 13, comma 1, legge 30 novembre 1991, n. 412, introdusse retroattivamente, con norma solo apparentemente interpretativa, talune modifiche restrittive all'art. 52, comma 2, della legge n. 88/1989 e in tale occasione la Corte ritenne la nuova norma illegittima per contrasto con l'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento tra chi aveva avuto sancita l'irripetibilità e chi sarebbe stato invece soggetto alla nuova disciplina, nonostante che la situazione risalisse a data anteriore alla stessa, e con l'art. 38 della Costituzione perché «incidendo (essa) sulle situazioni sostanziali poste in essere in vigenza di quella precedente, frustra l'affidamento di una vasta categoria di cittadini nella sicurezza giuridica che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto: tanto più che sarebbero colpiti pensionati a reddito non elevato i quali hanno destinato alla soddisfazione dei bisogni elementari propri e della famiglia le somme percepite e che dovrebbero essere restituite»;

Ritenuto:

che i dubbi di costituzionalità avanzati nei confronti della norma da applicarsi in questa sede (art. 1, commi 260 e 261 della legge n. 662/1996) non siano — per le stesse ragioni ora richiamate e in relazione ai medesimi parametri costituzionali — manifestamente infondati, appartenendo anche l'assicurato I.N.A.I.L. a una categoria di lavoratori con reddito non elevato, per lo più — come noto — lavoratori manuali;

che, infine, la questione sia rilevante in causa perché l'I.N.A.I.L. invoca l'applicazione della norma in questione e il ricorrente, che ne aveva l'onere, non ha opposto di essere eventualmente titolare di quel reddito minimo che, secondo la norma stessa, gli consentirebbe ancora di godere eccezionalmente della irripetibilità dell'indebitato;

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 260 e 261 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera.

Venezia, addì 1° dicembre 1998

Il pretore giudice del lavoro: D'AVINO

N. 99

*Ordinanza emessa il 7 ottobre 1998 dal tribunale militare di Padova
nel procedimento penale a carico di Girardi Denis*

Servizio militare - Obiezione di coscienza - Reato di rifiuto di prestare servizio militare per motivi di coscienza - Lamentata soggezione alla giurisdizione ordinaria anziché a quella militare - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per ogni «altro reato militare commesso da appartenenti alle forze armate», in particolare rispetto al reato di mancanza alla chiamata - Irragionevolezza - Violazione del principio di eguaglianza - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

(Legge 8 luglio 1998, n. 230, art. 14, comma 3).

(Cost., artt. 3, 25 e 103).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato nella pubblica udienza del 7 ottobre 1998 la seguente ordinanza nel procedimento a carico di Girardi Denis, nato il 24 dicembre 1977 ad Asolo (Treviso) e residente a Fontaniva (Padova) in via Marconi n. 6, imputato del reato p.e.p. dall'art. 8, della legge n. 772/1972 e successive modifiche perché, recluta nel 1° Rgt. Ftr. «San Giusto» di Trieste, il 16 luglio 1997, nella caserma sede del predetto reparto, rifiutava prima di assumerlo, il servizio di leva, omettendo di indossare l'uniforme adducendo imprescindibili motivi di coscienza, basati su profondi convincimenti morali e filosofici.

Rilevato che il reato per cui si procede nei confronti di Girardi Denis, a seguito della entrata in vigore della legge 8 luglio 1998, n. 230, deve inquadrarsi nella ipotesi di cui all'art. 14, comma 2, della indicata legge, attesa la identità degli elementi costitutivi;

Considerato che la nuova legge sull'obiezione di coscienza, al comma 3 del citato art. 14, attribuisce al prete del luogo ove il servizio di leva doveva essere svolto, la competenza a giudicare dei reati in questione e che, pertanto, in stretta applicazione del principio della immediata operatività delle disposizioni processuali e in assenza di norme transitorie derogatorie, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria sia le fattispecie verificatesi in data successiva all'entrata in vigore della legge sia quelle realizzate in data antecedente per cui il procedimento penale risulti ancora pendente;

Valutato che è rilevante, nel giudizio in corso, verificare se quanto disposto dall'art. 14, comma 3, della legge n. 230/1998 sia costituzionalmente illegittimo, per le evidenti conseguenze circa la individuazione della autorità giurisdizionale competente;

Considerato che le parti hanno così concluso: il p.m. chiedendo che venga sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, della legge n. 230/1998 e la difesa associandosi a tali richieste, il tribunale osserva quanto segue.

Il Collegio ritiene che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, della legge n. 230/1998, sollevata dal p.m. non sia manifestamente infondata per contrasto con gli artt. 2, 25, primo comma, e 103, terzo comma, della Costituzione nei seguenti termini.

Preliminarmente occorre rilevare che la ipotesi di reato di cui all'art. 14, comma 2, della indicata legge, per i suoi elementi costitutivi e le modalità di esecuzione, nonché per la sanzione, non differenzia, sostanzialmente, da quella precedentemente prevista dall'art. 8, secondo comma, della legge n. 772/1972 come specificata dagli interventi della Corte costituzionale.

Con la citata disposizione viene punito colui che rifiuta il servizio militare, prima o dopo averlo assunto, adducendo motivi di coscienza.

Tale fattispecie di reato, come quella di cui all'art. 8 citata, configura un'ipotesi di reato militare, che può essere commesso solo da soggetto appartenente alle Forze armate.

Quanto alla natura di reato militare della fattispecie in questione, ciò si sostiene in considerazione del fatto che la legge n. 230/1998 disciplina lo svolgimento di un servizio di leva, seppure diverso da quello armato, e prevede all'art. 14, una ipotesi di reato che intende impedire la realizzazione di una condotta violatrice di interessi militari.

In merito, in virtù di quanto disposto dall'art. 37 c.p.m.p., si considera reato militare ogni violazione della legge penale militare, dovendosi intendere per tale, seguendo anche le indicazioni fornite dal legislatore nei lavori preparatori del codice, ogni fonte normativa, sia pure non codificata, che tuteli l'ordine giuridico militare prevedendo l'applicazione di una sanzione penale nel caso di sua violazione.

Orbene, la nozione fornita dall'art. 37 c.p.m.p., non può che imporre una attenzione anche agli elementi «contenutistici» della singola norma.

Ciò ha affermato la stessa Corte costituzionale allorché, al fine di specificare l'ambito applicativo dell'art. 103 della Costituzione, ha ritenuto che la nozione di carattere contenutistico del reato militare consente all'art. 103 citato di svolgere effettivamente la sua funzione limitatrice della giurisdizionale militare (Corte costituzionale, sentenza n. 81 del 1980).

Nella medesima decisione ha altresì specificato che «la definizione contenuta nell'art. 37 deve essere a sua volta valutata nel sistema in cui si colloca tanto ... da riscontrare che il legislatore non ha certo configurato ad arbitrio i reati militari ensi ha tenuto conto del fatto che nei loro elementi materiali costitutivi essi non sono previsti dalla legge penale comune o comunque offendono, accanto ad interessi tutelati dalla legge stessa, interessi aventi natura militare» (e nel medesimo senso anche sentenza n. 298 del 6 luglio 1995).

Di talché, pur nell'ambito della cosiddetta concezione formale di reato militare, non può prescindersi, sia pure attraverso valutazioni da effettuarsi caso per caso, dall'accertamento della effettiva violazione di beni-interessi di rilevanza militare a cui la singola norma, inserita in legge penale militare, è rivolta.

Tanto premesso, in applicazione dei principi esposti, non può non considerarsi l'aspetto «contenutistico» del reato di rifiuto del servizio di leva per motivi di coscienza, al fine di comprenderne la natura.

La stessa Corte costituzionale ha individuato la oggettività giuridica di tale fattispecie nella tutela della regolare incorporazione. ... «Per quanto subiettivamente diversificati, i delitti di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza e di mancanza alla chiamata *ex art. 151 c.p.m.p.* ledono con modalità oggettive analoghe uno stesso interesse quello ad una regolare incorporazione degli obbligati al servizio di leva nell'organizzazione militare» (sentenza n. 409 del 1989).

Quindi, il giudice delle leggi ha ritenuto che il reato di rifiuto per motivi di coscienza offende un interesse esclusivamente militare al pari della ipotesi di cui all'art. 151 c.p.m.p. riconoscendo, in tal modo, la natura di reato militare dello stesso deducibile da una valutazione contenutistica, quale appunto quella legata al bene-interesse tutelato.

Seppure tale intervento della Corte ha riguardato la abrogata ipotesi di cui all'art. 8 della legge n. 772/1972, pur tuttavia non può porsi in dubbio che la valutazione si applicabile anche alla nuova ipotesi delittuosa vista la identità del fatto di reato, come prima indicato.

Ciò posto, attesi anche i citati interventi della Consulta in merito al reato di cui all'art. 8 della legge n. 772/1972, pacificamente ritenuto reato militare anche dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, l'ipotesi di cui all'art. 14 della legge n. 230/1998 non può che considerarsi reato militare al pari di quello di cui all'art. 8 della legge n. 772/1972.

Quanto al soggetto attivo del reato, va osservato che tale può essere solo colui che ha acquisito *status* di militare a seguito dell'arruolamento, nell'attualità dell'obbligo di leva.

Ciò in quanto lo stesso art. 14, valutato comparativamente con l'art. 1 della medesima legge, pur nel rivolgersi genericamente a «chi non ha chiesto o non ha ottenuto l'ammissione al servizio civile», delimita l'ambito applicativo della norma alle ipotesi di condotta posta in essere da coloro che risultino già arruolati atteso che, ai sensi dell'art. 1 legge citata, la presentazione della istanza di ammissione al servizio sostitutivo può concretizzarsi solo dopo tale momento.

Pertanto, lì dove l'art. 14 fa riferimento genericamente a chi non ha presentato la istanza o non ha ottenuto l'ammissione richiesta, si deve intendere che il soggetto attivo non può che essere colui che, in quanto già arruolato, ha assunto lo *status* di militare.

In definitiva, non essendo intervenuta alcuna modifica da parte del legislatore, il reato *de quo* può essere commesso solo da colui che, arruolato e chiamato alle armi, nella attualità del servizio, assume lo *status* di appartenente alle forze armate.

Ciò sia art. 3 c.p.m.p., nel caso di presentazione al reparto per dichiarare il proprio rifiuto, sia *ex art. 5 c.p.m.p.*, nel caso di rifiuto concretizzatosi in arbitraria assenza dal servizio.

Ciò posto, il Collegio non può che rilevare la diversità di disciplina prevista nel caso di reato militare *ex art. 14* citato commesso dall'obiettore e di altro reato militare commesso da appartenente alle forze armate.

Mentre nel primo caso la giurisdizione è attribuita al giudice ordinario; nel secondo al giudice militare. Tale disparità di trattamento determina la violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Non appare ragionevole, infatti, il diverso trattamento riservato agli obiettori di coscienza soprattutto lì dove si consideri che, pur nella ormai quasi parificata disciplina dei processi penali comuni e quelli penali militari, si applicherebbe, comunque, una disciplina diversa per ipotesi di reato accomunate dalla natura militare della fattispecie delittuosa nonché dalla qualifica di appartenente alle forze armate del soggetto agente.

La irragionevolezza di tale disposizione appare ancor più evidente qualora si faccia riferimento a specifici reati, quale quello di mancanza alla chiamata (reato militare, previsto dal codice penale militare di pace commesso da appartenente alle forze armate) che, seguendo l'assunto della Corte costituzionale (sentenza n. 409 del 1989), presentano il medesimo disvalore di quello di cui al nuovo art. 14, comma 2, della legge n. 230/1998 ma che, purtroppo, vengono giudicati da diversa autorità giurisdizionale.

La norma in questione appare ulteriormente in contrasto con gli artt. 25 e 103, terzo comma, della Costituzione in quanto violerebbe il principio del giudice naturale precostituito per legge.

L'art. 103, terzo comma, della Costituzione sancisce la giurisdizione dei tribunali militari in tempo di pace per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate.

Orbene, questo Collegio, non ignora che tale disposizione debba intendersi quale delimitazione della indicata giurisdizione e che la stessa Corte costituzionale ha più volte ribadito che quella militare è una giurisdizione «eccezionale», purtuvia non può altresì ignorare che, il combinato disposto dell'art. 103, terzo comma, e 25, primo comma, della Costituzione individua, nei tribunali militari, il giudice naturalmente preposto a conoscere di reati militari commessi da appartenenti alle forze armate.

Il tribunale ritiene che questa indicazione è derogabile da parte del legislatore solo in presenza di plausibili ragioni, per esempio la connessione con procedimenti per reati comuni (Corte costituzionale sentenza n. 206/1987) o la qualità di minorenni del soggetto attivo militare (Corte costituzionale sentenza n. 222/1983); in mancanza, come nel caso di specie, la deroga alla giurisdizione dei tribunali militari concreta una violazione degli artt. 25, primo comma, e 103, terzo comma, della Costituzione.

Il legislatore, infatti, nell'intervenire discrezionalmente a regolare le fattispecie normative, non può disattendere il canone della ragionevolezza, come più volte ribadito dalla stessa Corte, né può ignorare il diritto, costituzionalmente garantito, di ciascun cittadino a non essere distolto dal suo giudice naturale.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio la questione di costituzionalità dell'art. 14, comma 3, della legge n. 230/1998 in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 103, terzo comma, della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato, al Presidente della Camera dei Deputati e alle parti.

Padova, addì 7 ottobre 1998

Il presidente: BRUNELLI

Il giudice est.: TIZZANI

99C0146

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERRAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherle, 69
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via del Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengarolo, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcanonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietraro
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI
& DARIO CEROLI
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Aizano, 5
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Brianza, 79
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mamelli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOPILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIUNTDICA G.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44
- ◇ **CENTRO LIBRARIO MOLISANO**
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza del Gallimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mamelli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
- ◇ **LIBRERIA PALOMAR**
Via P. Amedeo, 176/B
- ◇ **LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI**
Via Sparano, 134
- ◇ **LIBRERIA FRATELLI LATERZA**
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
- ◇ **LIBRERIA AKA**
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
- ◇ **CARTOLIBRERIA BONANNO**
Via Vittorio Emanuele, 104
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica del Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
- ◇ **LIBRERIA ESSEGICI**
Via F. Riso, 56
- ◇ **LIBRERIA RIOLO FRANCESCA**
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
- ◇ **LIBRERIA FORENSE**
Via Maqueda, 185
- ◇ **LIBRERIA S.F. FLACCOVIO**
Piazza V. E. Orlando, 15-19
- ◇ **LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.**
Piazza S. G. Bosco, 3
- ◇ **LIBRERIA DARIO FLACCOVIO**
Viale Ausonia, 70
- ◇ **LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO**
Via Villaermona, 28
- ◇ **LIBRERIA SCHOOL SERVICE**
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
- ◇ **LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA**
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
- ◇ **LIBRERIA MARZOCCO**
Via de' Martelli, 22/R
- ◇ **LIBRERIA ALFANI**
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
- ◇ **LIBRERIA IL PENTAFOGLIO**
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
- ◇ **LIBRERIA SESTANTE**
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via del Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macalè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **LIBRERIA LA FONTANA**
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **IL LIBRACCIO**
Via Portello, 42
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
- ◇ **LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO**
Via G. Carducci, 44
- ◇ **LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE**
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 508.000 - semestrale L 289.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 416.000 - semestrale L 231.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 115.500 - semestrale L 69.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 107.000 - semestrale L 70.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 273.000 - semestrale L 150.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 106.000 - semestrale L 68.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 287.000 - semestrale L 148.000 <p>Tipo F - <i>Completo</i>. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 1.087.000 - semestrale L 593.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 982.000 - semestrale L 520.000
--	---

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - preaccolto, si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	L 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L 182.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L 105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L 474.000
Abbonamento semestrale	L 283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti
☎ 06 85082149/85082221

Vendita pubblicazioni
☎ 06 85082150/85082276

Ufficio inserzioni
☎ 06 85082146/85082189

Numero verde
☎ 167-864035



* 4 1 1 1 1 0 0 0 9 0 9 9 *

L. 7.500